



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 16 febbraio 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 1999, n. 3609.

**Legge regionale 10/1998, articolo 32. Assegno di cura e assistenza. Approvazione della disciplina di attuazione.**

pag. 621

2 0 0 0

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 1.

**Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e**

**risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.**

pag. 631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
1 febbraio 2000, n. 026/Pres.

**Legge regionale 50/1993, articolo 8. Approvazione dell'«Accordo di programma aggiuntivo» stipulato in data 6 dicembre 1999 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Comunità montana delle Valli del Torre.**

pag. 659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
1 febbraio 2000, n. 027/Pres.

**Legge regionale 43/1990 - Azienda agricola Casal**

**Sodano di Gonars (Udine). Progetto per la realizzazione di un impianto di acquacoltura per la produzione di gamberi d'acqua dolce in Comune di Castions di Strada. Procedura di valutazione ambientale. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.**

pag. 661

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
1 febbraio 2000, n. 029/Pres.

**Legge regionale 50/1993, articolo 8. Approvazione dell'«Accordo di programma aggiuntivo» stipulato in data 6 dicembre 1999 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Comunità montana della Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina.**

pag. 662

---

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA  
27 gennaio 2000, n. 5.

**Legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, articoli 17, 25 e 26. Divieto di trattamento alle colture sia legnose che erbacee con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, erbicidi ed anticrittogamici durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.**

pag. 663

---

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI  
31 gennaio 2000, n. 5.

**Comune di Cividale (Udine). Sospensione del Consiglio comunale e nomina del commissario.**

pag. 664

---

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI  
11 febbraio 2000, n. 76/E/1/179.

**Legge 662/1996, articolo 2, comma 63, lettera d. Finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi dei programmi di recupero urbano.**

pag. 665

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI  
11 gennaio 2000, n. EST. 8/D/ESP/4075 (estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie del manufatto denominato «muraglia in sassi», da espropriare da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, a seguito dei lavori di ampliamento della scuola elementare del capoluogo.**

pag. 677

---

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

**Istanza di permesso di ricerca geotermica (legge 9 dicembre 1986, n. 896) - ditta Buffon Mario di Precenico (Udine).**

pag. 677

---

DIREZIONE REGIONALE  
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

**Avviso relativo allo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 per l'accesso alla qualifica di funzionario con decorrenza 1° gennaio 1989. Proroga termine del procedimento relativo agli adempimenti di competenza della Commissione giudicatrice.**

pag. 677

---

DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 677

---

**Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 678

---

**Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 109 al Piano regolatore generale.**

pag. 678

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

**Elenco delle strutture pubbliche e private operanti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia accreditate a pieno titolo.**

[pag. 678](#)

**D.G.R. 23 novembre 1999, n. 3609 riguardante «L.R. 10/1998, articolo 32: assegno di cura e assistenza. Approvazione della disciplina di attuazione». Comunicazione della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali relativa al rilievo a vuoto della Corte dei Conti.**

[pag. 678](#)

**Indizione della sessione d'esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2000. Delibera del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» 21 gennaio 2000, n. 72.**

[pag. 679](#)

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
Servizio Vigilanza Enti

**Legge regionale 7/1999. E.R.Di.S.U. di Udine. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000.**

[pag. 681](#)

PARTE SECONDA  
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO  
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 10  
del 14 gennaio 2000)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 gennaio 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del Registro di Gorizia.**

[pag. 683](#)

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 13  
del 18 gennaio 2000)*

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

**Modificazioni allo statuto dell'Università. Comunicato.**

[pag. 683](#)

PARTE TERZA  
**CONCORSI E AVVISI**

**Agenzia regionale per l'impiego - Trieste:**

Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2000.

[pag. 683](#)

**Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Trieste:**

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di dragaggio del canale Primero in Comune di Grado.

[pag. 697](#)

**Comune di Gemona del Friuli (Udine):**

Elenco indicativo dei beni e servizi che l'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli prevede di aggiudicare nel corso dell'anno 2000, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994.

[pag. 697](#)

**Comune di Monfalcone (Gorizia):**

Procedura di informazione preliminare ai sensi del D.P.R. 573/1994 per la fornitura di beni e servizi per l'anno 2000.

[pag. 697](#)

**Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia - Trieste:**

Bando di gara a procedura ristretta (licitazione

privata) per l'affidamento del servizio interno di bar/caffetteria della sede consiliare.

[pag. 699](#)

---

**Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento - Udine:**

Avviso di asta pubblica per la vendita di immobili allo stato e condizioni di fatto e di diritto meglio specificate nella perizia di stima redatta dal capo servizio tecnico consortile e nelle planimetrie depositate presso l'ufficio tecnico consortile.

[pag. 699](#)

---

**Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste:**

Avviso di gara a licitazione privata per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione e bar.

[pag. 700](#)

---

**Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. - S.p.A. - Gorizia:**

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9200 Kcal/mc distribuito a mezzo rete urbana nel Comune di Gorizia.

[pag. 701](#)

---

**Comune di Monrupino (Trieste):**

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata tendente al recupero del fabbricato sito sulle pp.cc. n. 1946/4 e .7/1 del C.C. di Rupingrande - sigg. Rebula Sonja e Tavčer Boris.

[pag. 701](#)

---

**Comune di Pavia di Udine (Udine):**

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata interessante gli immobili di pro-

prietà della ditta Nonino Distillatori S.p.A. comprendente due aree distinte, l'una situata a Percoto, in via Aquileia n. 104 e l'altra situata a Perserano, in via Cavour (Strada comunale per Merlana).

[pag. 702](#)

---

**Comune di Precenico (Udine):**

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale «Axel Val».

[pag. 702](#)

---

**Comune di Sacile (Pordenone):**

Avviso di deposito della variante n. 3 all'area di coordinamento A2.9 del Piano particolareggiato del centro storico.

[pag. 702](#)

---

**Società Italiana per il Gas S.p.A. - ITALGAS - Torino:**

Tariffe gas metano.

[pag. 703](#)

---

**Vampa Gas S.p.A. - Pessano con Bornago (Milano):**

Tariffe erogazione gas a 9,200 Mcal/mc distribuito a mezzo rete urbana relative al Comune di Ruda (Udine).

[pag. 703](#)

---

**Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:**

Graduatoria di merito di concorsi pubblici per n. 1 posti di assistente tecnico-perito meccanico, n. 1 posto di odontotecnico, n. 1 posto di ingegnere e della selezione pubblica per n. 5 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA).

[pag. 704](#)

**Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli»  
- Pordenone:**

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

pag. 704

**Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:**

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

pag. 705

**Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:**

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli titoli, per n. 1 posto di dirigente sanitario in psichiatria.

pag. 705

**Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di collaboratore amministrativo per il servizio economico finanziario.

pag. 705

**Centro di Riferimento Oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):**

Sorteggio componenti commissione esaminatrice di concorso pubblico.

pag. 712

**Comune di Azzano Decimo - Pordenone:**

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di istruttore direttivo - assistente sociale - VII q.f.

pag. 712

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI  
E ATTI DELLA REGIONE**

1999

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 novembre 1999, n. 3609.

**Legge regionale 10/1998, articolo 32. Assegno di cura e assistenza. Approvazione della disciplina di attuazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, recante «Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali»;

VISTA la deliberazione giuntale n. 688 del 9 marzo 1999, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, registrata in data 16 aprile 1999 dalla Corte dei Conti, Registro 1, foglio 130, la quale prevede, nell'ambito del complessivo programma in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, l'attuazione dell'articolo 32 della menzionata legge regionale (Obiettivo 2, punto g);

VISTO il citato articolo 32, che introduce l'assegno di cura e assistenza, istituto economico finalizzato ad incentivare la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza di anziani o adulti non autosufficienti o con autosufficienza ridotta, a conclamato rischio d'istituzionalizzazione, prevedendo di perseguire la predetta finalità, in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, anche tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare;

VISTI rispettivamente i commi 2, 3 e 4 dell'articolo in questione, i quali prevedono in particolare che:

- l'assegno di cura e assistenza viene erogato dall'Ente gestore del servizio sociale dei comuni;
- beneficiari delle incentivazioni economiche in argomento sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti da accudire oppure le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con tali soggetti, si fanno carico del loro accudimento;

- le incentivazioni economiche sono graduate in relazione al reddito di riferimento e all'incidenza sul programma assistenziale complessivo delle prestazioni non soddisfacibili dai servizi domiciliari pubblici e consistono in un contributo di importo non superiore al 60% e, al fine di non inficiare la significatività dell'intervento, non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti;

VISTI inoltre i commi 4, 6 e 8 del medesimo articolo che, ai fini dell'attuazione dell'istituto in argomento, demandano alla Giunta regionale:

- a) la determinazione annuale del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti;
- b) l'adozione dei criteri di riparto delle apposite disponibilità finanziarie tra gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni, secondo principi che tengano conto della popolazione anziana ultrasessantacinquenne residente nell'ambito territoriale distrettuale, nonché del numero dei disabili residenti nel medesimo territorio;
- c) la fissazione del reddito di riferimento oltre il quale non vi è titolo alla fruizione del beneficio economico in argomento;
- d) l'individuazione delle fonti e dei soggetti che concorrono alla sua formazione;
- e) l'emanazione di indicazioni in ordine alle modalità di graduazione del contributo;

VERIFICATO, con riferimento al punto a) del precedente capoverso, sulla base dei dati acquisiti presso le strutture residenziali d'interesse, che il costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale per non autosufficienti è di lire 77.000 giornaliere;

ATTESO, con riferimento al punto b) del medesimo capoverso, che, a seguito dell'istituzione e della disciplina del Fondo sociale regionale operata dall'articolo 4, comma 4 e seguenti, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria), al finanziamento del presente istituto si provvede ora con le risorse del predetto Fondo (capitolo 4700), i cui obiettivi di utilizzo ed i cui criteri di riparto sono stati oggetto di appositi provvedimenti giuntali, rispettivamente n. 2123 e n. 2124 del 2 luglio 1999 - registrati in data 15 settembre 1999 dalla Corte dei Conti, Registro 1, fogli 359 e 358 - e che pertanto, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 13, la disposizione riguardante l'adozione degli specifici criteri

di riparto prevista dal comma 6 del precitato articolo 32 della legge regionale 10/1998 è da intendersi abrogata, in quanto incompatibile;

RITENUTO, ai fini della fissazione dei limiti di reddito di cui al punto c) del già richiamato capoverso, di prendere a riferimento, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'indicatore della situazione economica equivalente come definito all'articolo 2 del decreto medesimo e determinato con le modalità ivi previste;

RITENUTO, al riguardo, di stabilire quale soglia oltre la quale non vi è titolo al percepimento del presente beneficio economico un indicatore della situazione economica equivalente di lire 42.000.000, e di considerare entro tale limite, ai fini della graduazione del beneficio, le seguenti fasce reddituali:

Fasce	Indicatore della situazione economica equivalente (in lire)	
fascia A	0	14.000.000
fascia B	> 14.000.000	21.000.000
fascia C	> 21.000.000	28.000.000
fascia D	> 28.000.000	35.000.000
fascia E	> 35.000.000	42.000.000

TENUTO CONTO del rilievo che assume il presente istituto nel concorrere alla concreta realizzazione di forme d'intervento domiciliari alternative all'istituzionalizzazione, rispondendo nel contempo alla finalità di dare un tangibile riconoscimento al ruolo svolto dalla famiglia nella rete dei servizi, quale sede elettiva di accoglienza e accudimento;

CONSIDERATO che, in ragione del predetto rilievo, tale istituto deve trovare un'applicazione omogenea sull'intero territorio regionale, rendendosi a tal fine necessaria ed opportuna, oltre all'assolvimento degli adempimenti *ex lege* soprarichiamati, l'emanazione da parte della Giunta regionale di un insieme di disposizioni, disciplinanti organicamente la concessione e l'erogazione del beneficio economico in parola;

RITENUTO che la predetta disciplina sia quella di cui al documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione, i cui contenuti assolvono, tra l'altro, agli adempimenti richiamati al quarto capoverso punti d) ed e), fatta eccezione per quanto già innanzi esposto in ordine alle fasce di reddito;

PRECISATO, in particolare, che in relazione al succitato punto d), riguardante specificatamente l'individuazione delle fonti e dei soggetti che concorrono alla formazione del reddito di riferimento, le disposizioni previste dalla predetta disciplina applicano, per la parte

d'interesse, l'articolo 3 del già citato decreto legislativo 109/1998, con riferimento al quale si ritiene altresì di stabilire, quale limite massimo da assumere per la determinazione dell'indicatore della situazione economica patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il 15% dei valori patrimoniali;

PRESO ATTO che la necessità e l'opportunità della predetta regolamentazione è stata condivisa dai rappresentanti delle amministrazioni locali, che si sono peraltro espressi positivamente anche sui contenuti del menzionato allegato, come si evince dalla dichiarazione in atti, sottoscritta dall'ANCI e da Federsanità ANCI, di cui alla nota n. 209 del 16 settembre 1999, pervenuta a questa Amministrazione in data 27 ottobre 1999, con la quale è stata altresì segnalata la necessità di destinare maggiori risorse al settore socio-assistenziale nel suo complesso;

ATTESO il parere favorevole espresso dal competente Comitato dipartimentale nella seduta del 23 novembre 1999;

TUTTO CIO' premesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali, all'unanimità

#### DELIBERA

1. Di stabilire, ai fini dell'attuazione dell'istituto economico dell'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, quanto segue:

- il costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per non autosufficienti è di lire 77.000 giornaliere, determinante, con arrotondamento alle mille lire superiori, un contributo annuo minimo di lire 5.565.000 e massimo di lire 16.863.000;
- il parametro da utilizzare per la determinazione dei redditi cui correlare l'attribuzione del beneficio è costituito dall'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, alla cui determinazione concorrono i valori patrimoniali nella misura del 15%;
- l'indicatore della situazione economica equivalente oltre il quale non vi è titolo al percepimento dell'assegno di cura e assistenza di cui alla presente deliberazione è fissato in lire 42.000.000;
- entro il limite di cui al precedente alinea, tra i parametri utili ai fini della graduazione del beneficio, sono considerate le seguenti fasce reddituali:

Fasce	Indicatore della situazione economica equivalente (in lire)	
fascia A	0	14.000.000
fascia B	> 14.000.000	21.000.000
fascia C	> 21.000.000	28.000.000
fascia D	> 28.000.000	35.000.000
fascia E	> 35.000.000	42.000.000

2. Di approvare quale parte integrante della presente deliberazione l'allegato recante «Disciplina di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998», concernente le modalità applicative delle determinazioni di cui al punto 1 nonché le restanti disposizioni riguardanti complessivamente l'attuazione dell'istituto di che trattasi, ivi compresi gli ulteriori parametri finalizzati alla graduazione del beneficio.

3. Il presente provvedimento è soggetto al controllo di legittimità della Corte dei Conti.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 gennaio 2000  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 5*

### DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE REGIONALE 10/1998

#### Assegno di cura e assistenza

##### Art. 1

##### *Oggetto e finalità*

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituto dell'assegno di cura e assistenza previsto dall'articolo 32 della legge regionale 10/1998. Tale istituto consiste in una incentivazione economica finalizzata a promuovere la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione.

##### Art. 2

##### *Destinatari del programma assistenziale*

1. I destinatari del programma assistenziale al quale viene correlato l'istituto economico disciplinato dalle

presenti disposizioni sono quelli individuati dall'articolo 4 della legge regionale 10/1998.

### Art. 3

#### *Beneficiari dell'assegno di cura e assistenza*

1. I beneficiari dell'assegno di cura e assistenza sono coloro che si fanno carico dell'accudimento dei soggetti di cui all'articolo 2. Tale accudimento è da intendersi anche come assunzione di responsabilità nell'attuazione del programma assistenziale personalizzato elaborato dall'Unità di valutazione distrettuale di cui all'articolo 25 della legge regionale 10/1998 (di seguito denominata «UVD»), ancorchè svolto con l'apporto di terzi.

2. Possono essere beneficiari:

- un familiare o un affine entro il quarto grado della persona da assistere, con quest'ultima conviventi;
- un familiare o un affine entro il quarto grado, non conviventi;
- una persona estranea o un familiare o un affine oltre il quarto grado della persona da assistere, con quest'ultima già conviventi o conviventi a seguito di procedura di affidamento.

3. L'assegno è concesso ed erogato dall'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni (di seguito denominato «Ente gestore») qualora sussistano i requisiti e le condizioni di cui al successivo articolo 5, nel rispetto delle procedure indicate all'articolo 11, ed è quantificato con le modalità riportate nell'allegata tabella 1.

### Art. 4

#### *Affidamento*

1. In caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, le finalità assistenziali perseguite con il concorso del presente istituto economico possono essere realizzate attraverso forme di affidamento parentale o etero-familiare.

2. Agli specifici fini di cui alle presenti disposizioni, l'affidamento si realizza con l'accoglimento presso di sé da parte di un parente oltre il quarto grado o di un soggetto estraneo - che assume la denominazione di affidatario - di una persona da assistere. L'affidamento può del pari realizzarsi a seguito di trasferimento dell'accudiente presso la dimora dell'assistito.

3. L'affidatario viene formalmente individuato dai servizi sociali su scelta effettuata dalla persona da assistere o dai suoi parenti e affini fino al quarto grado. Ove non possano agire le suddette modalità, la scelta viene

effettuata dal sindaco del comune di residenza dell'assistito, su proposta dei servizi sociali.

4. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del punto 3, in sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, i servizi sociali applicano in analogia, per quanto possibile e compatibile, la prassi in uso nei casi di affidamento etero-familiare di minori.

5. Nei casi di affidamento, il presente contributo economico può essere richiesto e concesso per l'accudimento di una sola persona, fatta salva la possibilità di disporre diversamente - ed in via eccezionale - al solo fine di favorire il mantenimento di una eventuale preesistente convivenza delle persone da assistere. In quest'ultima ipotesi, da limitarsi a non più di due assistiti, il competente Ente gestore potrà operare, in deroga ai valori di cui alla tabella 1, una decurtazione dell'importo di uno degli assegni di cura, avuto riguardo, nel caso di assegni di misura diversa, di intervenire sul contributo di minore entità.

### Art. 5

#### *Requisiti e condizioni*

1. L'assegno di cura e assistenza è concesso ed erogato, nei limiti di cui all'articolo 12, in presenza dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) condizione economica del nucleo familiare di riferimento non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale;
- b) positiva valutazione, effettuata ai sensi dell'articolo 8, sull'esistenza di condizioni che garantiscano un adeguato livello quali-quantitativo di assistenza da parte dell'aspirante beneficiario e/o della rete che questi è in grado di attivare;
- c) bisogno assistenziale medio o alto in rapporto al grado di non autosufficienza espresso con punteggio BINA;
- d) specifica indicazione da parte dell'UVD, nell'ambito del programma assistenziale personalizzato, sulla necessità di far ricorso al presente istituto economico, pena il rischio di istituzionalizzazione;
- e) impegno sottoscritto dal beneficiario di dare applicazione alla parte spettante del programma assistenziale, con esplicitazione delle modalità di attuazione.

2. In caso di non convivenza, il beneficiario deve di norma risiedere nel medesimo Comune in cui risiede l'assistito; nel caso dei Comuni capoluogo di Provincia ed, in via eccezionale, nel caso di residenza in Comune diverso da quello dell'assistito, il beneficiario deve risiedere ad una distanza dalla dimora di quest'ultimo che sia

oggettivamente compatibile, a insindacabile giudizio dei competenti servizi sociali, con lo svolgimento dell'impegno di cui al punto 1, lettera e).

#### Art. 6

##### *Valutazione della condizione economica*

1. La valutazione della condizione economica viene effettuata dall'Ente gestore competente per il territorio di dimora dell'accudito, anche per il tramite degli uffici dei servizi sociali periferici, sulla base degli elementi forniti mediante autocertificazione, determinando l'indicatore della situazione economica equivalente con le modalità ed i criteri di calcolo stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 7.

2. Ai fini di cui al punto 1, non viene considerato il valore patrimoniale della casa di abitazione di proprietà dell'assistito.

#### Art. 7

##### *Nucleo familiare di riferimento*

1. In relazione ai possibili beneficiari indicati all'articolo 3, punto 2, possono aversi le seguenti situazioni:

- a) accudimento in seno ad un nucleo in cui l'assistito già convive;
- b) accudimento in situazione di convivenza a seguito di procedura di affidamento;
- c) accudimento di persona non convivente da parte di un familiare o di un affine entro il quarto grado.

2. Il nucleo familiare da prendere a riferimento ai fini della valutazione della condizione economica di cui all'articolo 6 ed in relazione alle diverse fattispecie contemplate al punto 1, è da considerarsi composto da:

per la situazione di cui alla lettera a)	tutti i conviventi, più i soggetti a loro carico IRPEF
per la situazione di cui alla lettera b)	il solo assistito
per la situazione di cui alla lettera c)	l'assistito, i suoi conviventi, il beneficiario e i componenti il nucleo familiare di quest'ultimo.

Nel presente caso, ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, non si considera l'eventuale valore della casa di abitazione del beneficiario e la restante situazione reddituale di quest'ultimo e del suo nucleo familiare è abbattuta del 30%.

#### Art. 8

##### *Valutazione del livello quali-quantitativo dell'assistenza*

1. L'Ente gestore, per il tramite dei servizi sociali, effettua la valutazione sull'esistenza o meno di condizioni che garantiscano un adeguato livello quali-quantitativo di assistenza da parte dell'aspirante beneficiario e/o della rete che questi è in grado di attivare.

2. La valutazione di cui al punto 1 viene effettuata utilizzando la scheda di cui all'allegato A.

#### Art. 9

##### *Grado di non autosufficienza e valutazione del bisogno assistenziale*

1. L'incentivo economico di cui alle presenti disposizioni viene erogato e concesso a fronte del riconoscimento di un bisogno assistenziale.

2. Ai fini del presente istituto, si assume che l'entità del bisogno assistenziale sia espressione diretta del grado di non autosufficienza.

3. A tale scopo, si considerano tre fasce di non autosufficienza di intensità crescente (tabella 1, colonna a), correlate ciascuna ad una fascia di bisogno assistenziale (tabella 1, colonna b); a queste ultime corrispondono convenzionalmente tre diversi programmi assistenziali di profilo quali-quantitativo progressivo (tabella 1, colonna c). L'attribuzione alla fascia di pertinenza viene effettuata in relazione al grado di non autosufficienza, accertato mediante l'applicazione del metodo BINA ed espresso nel relativo punteggio, secondo la scala riportata nella colonna a) della medesima tabella.

4. In relazione alla fascia in cui ricade il programma complessivo (colonna c), l'UVD evidenzia la componente che non può essere soddisfatta dai servizi domiciliari pubblici e da porre quindi a carico dell'aspirante beneficiario, graduandola sotto il profilo dell'intensità d'impegno, così come indicato alla tabella 1), colonna d).

#### Art. 10

##### *Misura dell'assegno di cura e assistenza*

1. L'assegno di cura e assistenza consiste in un contributo economico non superiore al 60% e non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

2. Entro i limiti di cui al punto 1, il contributo viene graduato, per ciascun caso, in base all'indicatore della situazione economica equivalente, al bisogno assistenziale accertato, che è funzione del grado di non autosufficienza, e al conseguente profilo della quota di programma assistenziale che resta a carico del beneficiario, secondo lo schema di cui all'allegata tabella 1), colonna f).

#### Art. 11

##### *Procedure di concessione ed erogazione Compiti dell'Ente gestore e dell'UVD*

1. Il procedimento per la concessione dell'assegno di cura e assistenza decorre dalla presentazione, da parte del soggetto che intende assumere la responsabilità dell'assistenza, di apposita domanda all'Ente gestore competente per il territorio di residenza della persona da assistere, anche per il tramite degli uffici dei servizi sociali periferici.

2. La domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente e della persona da assistere, da cui risulti la condizione di convivenza o non convivenza;
- b) il grado di parentela o affinità;
- c) l'impegno a comunicare ogni variazione dei requisiti che danno titolo al percepimento del presente contributo economico, ivi compresi i periodi di eventuale ricovero della persona assistita presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; la predetta comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dal verificarsi delle variazioni, pena la revoca del beneficio.

3. Accertata da parte dell'Ente gestore, con le stesse modalità di cui al punto 1, la condizione o meno di convivenza nonché la natura del rapporto (se parentale o meno e grado di parentela) tra aspirante beneficiario e persona da assistere, il/i soggetto/i interessato/i è/sono invitato/i a presentare apposita autocertificazione relativa ai redditi ed al patrimonio del nucleo familiare di riferimento, come individuato, per le diverse fattispecie, all'articolo 7.

4. Verificato il non superamento del limite di reddito stabilito dalla Giunta regionale, il medesimo Ente gestore:

- a) effettua la valutazione di cui all'articolo 8;
- b) in caso di valutazione positiva, sottopone il caso all'UVD.

5. L'UVD:

- a) attribuisce il caso alla fascia di bisogno assistenziale di pertinenza, secondo la griglia riportata alla tabella

1 colonna b), previa valutazione, ove in precedenza non effettuata, del grado di non autosufficienza con il metodo BINA;

- b) elabora il programma assistenziale personalizzato complessivo, definendone il profilo, come da tabella 1 colonna c), rispetto ai cui contenuti valuta l'appropriatezza dell'utilizzo del presente istituto economico e si esprime sulla congruità della valutazione di cui all'articolo 8;
- c) determina, in caso positivo, tenendo conto delle risorse dei servizi domiciliari pubblici, la quota parte di programma assistenziale da affidare all'aspirante beneficiario, qualificandola sotto il profilo dell'impegno quali-quantitativo, come da tabella 1 colonna d);
- d) fornisce all'Ente gestore, nel termine di 30 giorni previsto dall'articolo 25 della legge regionale 10/1998 e fatte salve situazioni di particolare urgenza, le risultanze dei predetti adempimenti, formulando contestualmente specifica indicazione sulla necessità di far ricorso al presente istituto economico, pena il rischio di istituzionalizzazione; nell'elaborare tale indicazione, l'UVD tiene in ogni caso conto della finalità di favorire la permanenza dell'assistito nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza;
- e) ad avvenuta concessione dell'assegno di cura da parte dell'Ente gestore, assicura direttamente oppure con il concorso ovvero per il tramite dei servizi sociali, l'informazione e, all'occorrenza, l'istruzione del beneficiario sulle necessità dell'assistito e sulla corretta attuazione del programma assistenziale, acquisendo al riguardo, con le medesime modalità, la sottoscrizione dell'impegno di darne realizzazione, indicante, tra l'altro, le modalità che lo stesso beneficiario intende mettere in atto.

6. L'Ente gestore, una volta acquisita l'indicazione di cui al precedente punto 5, lettera d), determina, previa applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 12, la concessione dell'assegno di cura e assistenza, procedendo quindi alla relativa graduazione con le modalità di cui all'allegata tabella 1.

7. L'erogazione viene disposta dopo l'acquisizione del menzionato impegno sottoscritto e viene effettuata in rate mensili posticipate a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al punto 2 dell'articolo 15.

8. L'erogazione viene sospesa per tutti i periodi di ricovero temporaneo della persona assistita presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

9. Gli Enti gestori possono autonomamente fissare uno o più termini annuali per la presentazione delle domande, cui coerentemente correlare l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12.

#### Art. 12

##### *Criteri di priorità*

1. La concessione dell'assegno di cura e assistenza agli aventi titolo è disposta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. In considerazione dei predetti limiti, la concessione avviene, con riferimento alle fasce di cui all'allegata tabella 1), secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) fascia III<sup>^</sup> - profilo da colonna d): alto;
- 2) fascia III<sup>^</sup> - profilo da colonna d): medio;
- 3) fascia III<sup>^</sup> - profilo da colonna d) basso/fascia II<sup>^</sup> - profilo da colonna d): alto;
- 4) fascia II<sup>^</sup> - profilo da colonna d): medio.

All'interno di uno stesso scaglione di priorità, ha precedenza la situazione con minor reddito.

#### Art. 13

##### *Verifiche*

1. L'UVD verifica periodicamente i programmi assistenziali personalizzati, anche al fine di possibili revisioni. In particolare, in sede di definizione di ciascun programma comprendente l'utilizzo del presente istituto economico ed in relazione ai contenuti del programma medesimo, predetermina la periodicità delle verifiche.

2. Gli Enti gestori, per il tramite dei servizi sociali, accertano e verificano la rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari del contributo economico al programma assistenziale ad essi demandato.

3. I medesimi Enti rinnovano annualmente l'accertamento sulla situazione economica del nucleo di riferimento.

4. Per un campione pari ad almeno il 5% dei beneficiari, vengono effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla situazione economica.

#### Art. 14

##### *Validità delle disposizioni*

1. Le presenti disposizioni hanno valore sperimentale. Le stesse potranno essere riconsiderate sulla scorta degli esiti applicativi sul territorio e, in ogni caso, a seguito della revisione dell'attuale metodo di valutazione multidimensionale BINA.

#### Art. 15

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni:

- 1.1 saranno prese in considerazione le domande presentate dopo l'emanazione della presente disciplina da parte della Giunta regionale e l'erogazione dell'assegno decorrerà convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo alla predetta emanazione;
- 1.2 per i soli casi a cui era già correlata la corresponsione del contributo economico di cui all'articolo 23 della legge regionale 49/1993 e successive modifiche e integrazioni e purchè gli stessi risultino aver titolo al percepimento dell'assegno di cura e assistenza anche ai sensi delle presenti disposizioni e siano a tal fine utilmente collocati nell'ordine di priorità di cui all'articolo 12, l'incentivo economico viene erogato, a riconoscimento della continuità assistenziale, con decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1999;
- 1.3 per i casi ammessi al beneficio non rientranti tra quelli di cui al punto 1.2, viene operato un riconoscimento economico forfettario pari al 30% dell'importo percepibile, rapportato al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'assegno ai sensi del punto 1.1 e la dimostrata insorgenza della condizione soggettiva dell'assistito determinante l'ammissione al beneficio.

La data d'insorgenza è accertata dall'UVD sulla base della documentazione eventualmente in possesso dei servizi pubblici ovvero di idonea documentazione prodotta dall'interessato.

Il calcolo del contributo forfettario complessivo è effettuato su base mensile, assumendo pari ad 1 mese le frazioni superiori a 15 giorni, con decorrenza in ogni caso non anteriore al 1<sup>o</sup> gennaio 1999;

- 1.4 nei limiti delle risorse disponibili, vengono soddisfatti i casi secondo l'ordine di collocazione progressiva risultante dall'utilizzo dei criteri di priorità di cui all'articolo 12, ivi compresa l'applicazione, nei casi di specie, di quanto previsto ai punti 1.2 e 1.3.

2. Fermo restando l'obbligo di perseguire la tempestiva attuazione delle presenti disposizioni, la prima applicazione avviene in deroga al termine di 30 giorni richiamato all'articolo 11, punto 5, lettera d).

3. L'assegno di cura e assistenza qui disciplinato è incompatibile con altri contributi aventi le stesse finalità, fatte salve le indennità di accompagnamento o altre indennità a queste assimilate.

## ALLEGATO A

## LA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELL'ASSISTENZA IN AMBITO DOMICILIARE

La valutazione della rete sociale (familiari conviventi e non conviventi, vicini e volontari) proposta nella VAMA si presta all'accertamento delle pre-condizioni sociali e della compatibilità tra il bisogno assistenziale ed il livello quali-quantitativo di assistenza assicurabile dalla rete che assiste o si propone di assistere il soggetto non autosufficiente in ambito domiciliare.

Nella valutazione, l'assistente sociale considera una serie di voci, per ciascuna delle quali indica l'apporto assistenziale di ogni componente la rete sociale, qualificato per intensità mediante l'utilizzo dei codici della Tabella 2.

Alcune delle voci della valutazione della rete sociale sono considerate essenziali per la valutazione del bisogno di assistenza (quelle segnate con un \* nella Tabella 1)

Tabella 1. Attività di assistenza con l'identificazione dell'intensità dell'apporto dei componenti la rete sociale

	familiare convivente	familiare non conviv.	vicini volontari	servizio	altri
Preparazione dei pasti *					
Pulizia della casa					
Lavanderia					
Effettuazione acquisti					
Alimentazione *					
Bagno *					
Toiletta personale *					
Abbigliamento					
Uso del WC *					
Assunzione dei medicinali (se pertinente) *					
Trasferimenti *					
Deambulazione *					
Gestione del denaro					
Disbrigo pratiche, rapporti con istituzioni					
Sostegno psicoaffettivo					
Sorveglianza diurna *					
Sorveglianza notturna *					

Tabella 2. Valori per la definizione dell'intensità delle prestazioni e della rete sociale

0	da 0 a 6 volte l'anno	
1	da 1 a 2 volte al mese	
2	da 3 a 4 volte al mese	
3	da 2 a 3 volte la settimana	
4	tutti i giorni	compatibile con "part time"
5	più volte al giorno	"tempo esclusivo"



TABELLA 1)

a)	b)	c)	d) *	e) **	f) ***
Fasce di non autosufficienza espresse con punteggio BINA	Bisogno assistenziale	Profilo programma assistenziale complessivo	Profilo della quota di programma a carico del beneficiario	Indicatore della situazione economica equivalente	Contributo annuo spettante (espresso in percentuale rispetto al contributo max annuo erogabile)
IA 220-400	BASSO	bassa intensità	basso	non vi è titolo	0
IIA 401-550	MEDIO	media intensità	basso	non vi è titolo	0
			fascia B	57%	
			fascia C	49%	
			fascia D	41%	
			fascia E	33%	
			alto	fascia A	74%
				fascia B	65%
				fascia C	57%
				fascia D	49%
fascia E	41%				
IIIA 551-1000	ALTO	elevata intensità	basso	fascia A	74%
				fascia B	65%
				fascia C	57%
				fascia D	49%
				fascia E	41%
			medio	fascia A	83%
				fascia B	74%
				fascia C	65%
				fascia D	57%
				fascia E	49%
			alto	fascia A	100%
				fascia B	91%
				fascia C	83%
				fascia D	74%
				fascia E	65%

- \* I termini "basso" - "medio" - "alto" della colonna d) rappresentano espressione di sintesi del "peso" e, quindi, dell'impegno quali-quantitativo attribuito dall'UYD alla parte di programma affidata al beneficiario. Per pervenire a detta sintesi, le UVD potranno autonomamente adottare, in sede locale, apposite scale di misurazione, tra cui scale che traducano il predetto impegno quali-quantitativo in impegno orario.
- \*\* Si fa riferimento agli indicatori della situazione economica, articolati in fasce, fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale.
- \*\*\* Il contributo annuo massimo erogabile è rappresentato dal 60% del costo medio regionale, rapportato ad anno, per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti, fissato con la medesima deliberazione di cui al punto \*\*.

VISTO IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
 VISTO IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2 0 0 0

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 1.

**Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE E DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI

Art. 1

*(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali assunti presso altre pubbliche amministrazioni)*

1. I dipendenti del ruolo unico regionale, assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 2

*(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968 in materia di compensi all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione)*

1. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, secondo comma, della legge regionale 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

Art. 3

*(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 53/1981 in materia di cambiamenti di preposizione di dirigenti di strutture regionali)*

1. All'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 18/1996, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il cambiamento di preposizione del personale appartenente alla qualifica di Dirigente da un Servizio ad un altro è disposto dalla Giunta regionale su proposta dei Direttori regionali competenti e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio. Nel caso in cui il cambiamento di preposizione riguardi Servizi del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale.».

Art. 4

*(Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 53/1981)*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, possono essere conferiti con contratto a tempo determinato dalla Giunta regionale, fino al 50 per cento dei posti in organico rispettivamente di Direttore regionale e di Direttore di Servizio autonomo, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con gli incarichi direzionali dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

2. I commi quarto e quinto dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, sono abrogati.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

#### Art. 5

*(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7/1988 e modifica all'articolo 26 della legge regionale 7/1999 in materia di istituzione, modificazione e soppressione di strutture regionali)*

1. All'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.».

2. All'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. In relazione alla istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello direzionale disposte in via amministrativa, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a disporre con decreto variazioni di bilancio relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione di Rubriche, unità previsionali di base e capitoli.».

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7/1988 relativo all'incarico di Capo di Gabinetto)*

1. All'articolo 45 della legge regionale 7/1988, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente della Giunta regionale tra dipendenti della Regione, tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'inden-

nità commisurata dalla Giunta regionale tenendo conto della fiduciarità e della temporaneità del rapporto. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.

4 bis. L'incarico di cui al comma 4 decade con le dimissioni o la revoca del Presidente della Giunta regionale.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 7/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

#### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)*

1. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti per la durata di quattro anni e sono rinnovabili e revocabili. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare detti incarichi deve comunque provvedere, entro la scadenza dei medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2.».

2. All'articolo 48, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 35/1996, le parole «lettera b)» sono abrogate.

3. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), la Giunta regionale procede su proposta del Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, sentito il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e Vicesegretario generale del Consiglio si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, nonché all'attribuzione dei relativi incarichi di sostituto, si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.».

4. All'articolo 48, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996, come aggiunto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 35/1996, le parole «lettera a)» sono abrogate.

## Art. 8

*(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi di sostituti di Dirigenti)*

1. All'articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/1996, le parole «Il Consiglio di amministrazione del personale» sono sostituite dalle parole «La Giunta regionale».

2. La Giunta regionale provvede al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, sentito il Direttore regionale, il Direttore di Ente regionale o di Servizio autonomo competenti, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

## Art. 9

*(Competenze della Giunta regionale in materia di personale. Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996)*

1. L'articolo 58 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 58

*(Competenze della Giunta regionale in materia di personale)*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i seguenti atti:

- a) determinazione della dotazione organica dei singoli profili professionali;
- b) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle Direzioni, agli Enti regionali ed ai Servizi autonomi;
- c) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;
- d) attribuzione dell'incarico di sostituto del Direttore regionale o di Ente regionale.»

## Art. 10

*(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996)*

1. L'articolo 59 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 59

*(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale)*

1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:

a) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

b) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro;

d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;

e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;

f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;

g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;

h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;

i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;

l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.»

## Art. 11

*(Norme di coordinamento)*

1. La rubrica del Titolo IV della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente: «Competenze della Giunta regionale e del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale».

2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi sopresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.

3. Il Consiglio di amministrazione del personale, già costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, rimane eccezionalmente in carica ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

## Art. 12

*(Utilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato)*

1. A fronte di particolari esigenze di servizio il personale assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi della normativa regionale vigente può essere impiegato

presso qualunque struttura regionale a prescindere dalle specifiche finalità individuate dalle rispettive leggi autorizzative dell'assunzione.

#### Art. 13

*(Norma in materia di assunzioni a termine)*

1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già prorogata al 30 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2000.

#### Art. 14

*(Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997 in materia di assunzione di personale a tempo determinato)*

1. All'articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.»

#### Art. 15

*(Modifica all'articolo 45 della legge regionale 31/1997 in materia di determinazione della dotazione organica del personale)*

1. All'articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 3 è abrogato.

#### Art. 16

*(Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Copertura assicurativa)*

1. Nelle more della definizione del Contratto collettivo di lavoro, gli enti appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, possono provvedere alla copertura assicurativa collettiva dei dirigenti e degli altri dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, per il rischio della responsabilità civile per danni causati a terzi, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

#### Art. 17

*(Trattamento di missione degli Amministratori regionali e dei dipendenti regionali)*

1. Il trattamento di missione degli amministratori re-

gionali e dei dipendenti regionali è disciplinato da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

2. È abrogata la legge regionale 31 maggio 1965, n. 6.

3. Sono abrogati gli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 della legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento previsto al comma 1.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE

##### Sezione I

##### Disposizioni in materia di lavori pubblici

#### Art. 18

*(Ulteriori criteri di affidamento dei lavori)*

1. Le stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale hanno facoltà di introdurre ulteriori criteri di affidamento dei lavori ad imprese locali, in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale da almeno tre anni in Regione, alla data di pubblicazione del bando di gara;

b) lavori eseguiti in Regione negli ultimi tre esercizi, simili o similari a quello oggetto del bando di gara, attraverso attività propria e indiretta, complessivamente nel caso d'imprese associate o consorziate.

#### Art. 19

*(Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 46/1986 in materia di collaudazione di opere e forniture)*

1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 39

*(Collaudazione di opere e forniture)*

1. Per i lavori d'importo contrattuale non eccedente 1.500.000 di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

3. Nelle ipotesi individuate all'articolo 28, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a 1.500.000 di ECU.

4. Per i contratti di fornitura il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione senza limite d'importo.».

#### Art. 20

*(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in materia di esclusione di offerte anomale)*

1. All'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.

#### Art. 21

*(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999 in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblica utilità)*

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.

5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.».

#### Art. 22

*(Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti natatori)*

1. Per l'anno 1999 e per gli anni successivi, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, e dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, e da ultimo modificato dall'articolo 49 della leg-

ge regionale 13/1998, devono pervenire entro il 15 dicembre.

2. All'articolo 1, comma 27, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, dopo le parole «impianti di edifici scolastici» sono aggiunte le parole «siti in qualsiasi Comune della Regione».

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 2, è differito, per l'anno 1999, al 31 dicembre.

### Sezione II

#### Disposizioni in materia urbanistica

#### Art. 23

*(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991 in materia di decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche generali)*

1. All'articolo 38 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il comma 2, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:

«2. È altresì consentita l'adozione di varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, comma 2.».

#### Art. 24

*(Modifica all'articolo 52 della legge regionale 52/1991 in materia di accordi di programma di opere di interesse pubblico)*

1. All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 8 bis e 8 ter sono abrogati.

#### Art. 25

*(Modifica all'articolo 104 della legge regionale 52/1991 in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione)*

1. All'articolo 104, comma 1, della legge regionale 52/1991, al primo periodo, le parole «in misura non inferiore a lire cinquecentomila», sono sostituite dalle parole «in misura non inferiore a lire un milione».

#### Art. 26

*(Modifica all'articolo 108 della legge regionale 52/1991 in materia di accertamento di conformità)*

1. All'articolo 108 della legge regionale 52/1991, prima del comma 9 bis, sono inseriti i seguenti commi:

«9 bis ante. Fino all'irrogazione della sanzione amministrativa, prevista all'articolo 105, comma 1, il re-

sponsabile dell'abuso può presentare la denuncia d'aver già effettuato i lavori allegando la documentazione di cui all'articolo 80, comma 4, nonché la ricevuta del pagamento della somma di lire un milione.

9 bis ante bis. La presentazione della denuncia sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione della sanzione.

9 bis ante ter. Entro sessanta giorni il Sindaco, qualora sia riscontrata l'assenza della documentazione di cui al comma 9 bis ante, applica la sanzione prevista all'articolo 105.

9 bis ante quater. Qualora l'intervento effettuato non rientri nelle fattispecie soggette a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis e dell'articolo 78, comma 1, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni previste al Titolo VII per le opere realizzate in assenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia o in difformità da esse.».

#### Art. 27

*(Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991 in materia di procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici)*

1. L'articolo 127 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 127

*(Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici)*

1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme regionali.

2. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme regionali, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare costituisce adozione di variante agli strumenti stessi e vengono approvate con le modalità previste dall'articolo 32 bis.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, i progetti preliminari, oltre alle caratteristiche e agli elementi di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, contengono, su base catastale, l'esatta individuazione dell'area, nonché la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera.

4. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il progetto non rispetti le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e a eventuali vincoli procedurali, ivi comprese le indicazioni perimetrali.».

### Sezione III

#### Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

#### Art. 28

*(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/1999 in materia di nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ATER)*

1. All'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «di direzione» sono aggiunte le parole «o consulenze»;

b) dopo le parole «in strutture o società pubbliche o private» sono aggiunte le parole «ovvero siano stati amministratori di Enti locali territoriali o degli ex I.A.C.P. regionali ovvero siano liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo ordine di appartenenza».

#### Art. 29

*(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999 in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATER)*

1. All'articolo 19 della legge regionale 24/1999, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «di altro contratto nazionale» sono aggiunte le parole «o regionale»;

b) dopo le parole «ritenuto più idoneo» sono aggiunte le parole «ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.».

### Sezione IV

#### Disposizione in materia di risorse idriche

#### Art. 30

*(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/1999 in materia di sospensione del rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque)*

1. All'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le domande di concessione già pervenute al protocollo regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge.».

## CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA,  
DI FINANZA E DI CONTABILITÀ REGIONALE

## Sezione I

## Disposizioni in materia di Fondi pensione

## Art. 31

*(Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)*

1. La Regione, nell'esplicazione della competenza in materia di previdenza attribuitale dal punto 2) dell'articolo 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, agevola il funzionamento dei Fondi pensione su base territoriale regionale costituiti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, sotto il profilo amministrativo contabile, secondo quanto disciplinato dai seguenti articoli.

## Art. 32

*(Statuti dei Fondi)*

1. Gli Statuti dei Fondi di cui all'articolo 31 devono garantire la possibilità di aderire ai Fondi medesimi a tutti coloro che ne facciano richiesta.

2. Gli Statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

3. Negli organi di amministrazione e di controllo devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di Fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione economica ai Fondi.

4. Gli interventi previsti dalla presente sezione possono essere disposti esclusivamente a favore dei Fondi i cui statuti abbiano ottenuto apposita approvazione da parte della Giunta regionale.

## Art. 33

*(Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare)*

1. La Regione contribuisce alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile ed interviene a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a costituire, presso la società di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, un Fondo speciale, del quale affida la gestione alla società stessa con contabilità separata, da impiegare per il sostegno della previdenza complementare, secondo le previsioni di cui alla presente sezione.

3. La costituzione del Fondo di cui al comma 2 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) che la sede legale della società sia stabilita nel territorio regionale;

b) che l'atto costitutivo della società riservi alla Regione la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale.

4. Il Fondo di cui al comma 2 è utilizzato a favore dei Fondi pensione che abbiano affidato l'amministrazione dei Fondi stessi alla società di cui al comma 2 ed è destinato:

a) all'attuazione degli interventi contributivi di sostegno degli oneri a carico degli iscritti ai Fondi pensione;

b) al finanziamento della società di cui al comma 2 per l'attività di amministrazione dei Fondi pensione;

c) allo svolgimento di ogni altra attività di sostegno ai Fondi pensione;

d) al reinvestimento delle proprie disponibilità, momentaneamente non utilizzate, in vista di futuri impieghi.

5. Ai fini del comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la società di cui al comma 2 medesimo una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo del Fondo speciale.

## Art. 34

*(Interventi della Regione a favore della previdenza complementare)*

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti gli interventi della Regione a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.

## Art. 35

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'avvio del Fondo speciale di cui all'articolo 33 è autorizzata nell'anno 1999 la spesa di lire 300 milioni. Per gli anni successivi gli oneri per il funzionamento del Fondo speciale saranno determinati con legge finanziaria sulla base dei programmi operativi di intervento.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione XII è istituito il capitolo 1509 (2.1.243.3.12.34) con la denominazione «Spese per l'avvio del Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del

precitato stato di previsione della spesa (partita n. 14 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

## Sezione II

Disposizioni in materia di società  
a partecipazione regionale  
e di servizi finanziari

### Art. 36

*(Partecipazione a società per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a società di capitali, costituite o da costituire, per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio, mediante conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale.

2. Le partecipazioni di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

### Art. 37

*(Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari)*

1. Ove sussistano necessità d'urgenza l'Amministrazione regionale può attivare la procedura della trattativa privata per l'aggiudicazione, o per il rinnovo allo stesso prestatore, della gestione dei servizi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, relativi in particolare all'emissione ed all'acquisto di titoli obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato, finalizzati al reperimento di risorse per la realizzazione di programmi di sostegno o di sviluppo settoriali.

## Sezione III

Disposizioni in materia di contabilità regionale

### Art. 38

*(Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Enti locali della Regione. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/1997)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le parole «ai Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «agli enti locali», e le parole «attribuite ai Comuni» sono sostituite dalle parole «attribuite agli enti locali».

### Art. 39

*(Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi)*

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi ai Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla Tesoreria unica,

nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

## CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO  
ALLO STUDIO

### Art. 40

*(Modifica alla legge regionale 14/1991 in materia di diritto allo studio)*

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 6

*(Termini di presentazione delle domande)*

1. Il termine per la presentazione alle Province delle domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge è fissato al 31 marzo dell'anno scolastico in corso.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

### Art. 41

*(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/1998 in materia di interventi nel settore della cultura)*

1. All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, al comma 48 sono abrogate le parole «, tenendo anche conto del merito scolastico»,.

## CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI  
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

### Art. 42

*(Modifiche alla legge regionale 23/1990 istitutiva di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna)*

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vicepresidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.».

2. All'articolo 7 della legge regionale 23/1990, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. Alla Presidente o a sua delegata, per la partecipazione ad incontri, convegni o seminari, la cui adesione è decisa dalla maggioranza della Commissione, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal Comune ove ha sede la Commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base all'articolo 3 della legge regionale 63/1982, per una cifra totale annua non superiore a lire dieci milioni.».

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

#### Art. 43

*(Modifica all'articolo 47 della legge regionale 29/1996 in materia di finanziamento al Centro meteorologico regionale)*

1. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 ed alle successive norme di finanziamento, le parole «Centro Servizi Agricoli» sono sostituite dalle parole «Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia».

#### Art. 44

*(Condizioni per investimenti nel settore lattiero-caseario)*

1. Nella concessione di incentivi a favore di aziende agricole di produzione primaria per investimenti nel settore lattiero-caseario, il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità di quote latte pari alla potenzialità produttiva dell'azienda, entro cinque anni dal provvedimento di impegno e concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

#### Art. 45

*(Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA)*

1. Le risorse finanziarie assegnate all'ERSA ai sensi dell'articolo 91, commi 2 e 4, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 e dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, convergono in un unico capitolo del bilancio dell'ERSA.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. L'ERSA per attivare il proprio bilancio nei modi di cui al comma 1 applica le procedure d'urgenza di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36.

#### Art. 46

*(Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura)*

1. La legge regionale 7 maggio 1982, n. 31, è abrogata.

2. All'articolo 4 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 58/1975, al primo comma, sono abrogate le parole «previo parere di tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative».

3. Gli effetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata conclusa l'istruttoria con l'emissione del nulla osta prevista dalla legge regionale 45/1973.

#### Art. 47

*(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 44/1983 in materia di bonifica)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dopo le parole «e di bonifica montana», sono aggiunte le parole «nonché alla Provincia di Trieste».

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

#### Art. 48

*(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 26/1967 in materia di finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche nella Regione)*

1. L'articolo 14 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 14

1. Ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 9 i beneficiari devono presentare alla Direzione del commercio e turismo un programma di massima degli investimenti.

2. Detto programma deve contenere l'indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, con i relativi preventivi sommari di spesa ed individuazione dei mezzi di finanziamento.

3. Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all'approvazione della

Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l'entità dei finanziamenti nonché le modalità di erogazione.

4. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.

5. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.

6. I rendiconti stessi devono essere corredati dei progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, relativamente alle opere comprese nei programmi di investimento.

7. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi e per non più di due volte.».

#### Art. 49

*(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8/1999 in materia di grandi strutture di vendita)*

1. All'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3 bis. Nel caso in cui nella Conferenza di servizi di cui al comma 3 il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la Regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.».

#### Art. 50

*(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 8/1999 in materia di attività particolari di vendita)*

1. All'articolo 27 della legge regionale 8/1999, al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f bis) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.».

#### Art. 51

*(Disciplina regionale in materia di distribuzione dei carburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impianti incompatibili con il territorio)*

1. Al fine di evitare situazioni di disservizio e consentire un passaggio graduale dalla vigente normativa in materia di distribuzione dei carburanti alla entrata in vigore della riforma organica del settore di cui all'articolo 117 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono prorogati di un anno e comunque sino all'entrata in vigore della riforma i termini di validità delle concessioni previsti e disciplinati dall'articolo 2, comma 4 e dall'ar-

ticolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40, nonché dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dall'1 gennaio 2000.

### CAPO VIII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE

##### Art. 52

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 40/1996 in materia di ricostruzione in Friuli)*

1. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, le parole «è prorogato al 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle parole «è prorogato al 31 dicembre 2000».

2. All'articolo 17, comma 4, della legge regionale 40/1996, le parole «Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 1998» sono sostituite con le parole «Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000».

##### Art. 53

*(Disposizione in materia di interventi di recupero statico e funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni)*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale si applicano anche agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici già facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.

### CAPO IX

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

##### Art. 54

*(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali)*

1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, per il triennio 2000-2002, le Aziende sanitarie regionali debbono indicare le opere edilizie ed impiantistiche per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, non iniziate a seguito di modificazioni intervenute nelle linee di programmazione regionale e aziendale, nonché le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. La nuova destinazione si intende autorizzata per effetto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale consolidato di cui all'articolo 16 della legge regionale 49/1996.

2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma

pluriennale consolidato, le Aziende sanitarie regionali debbono inviare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.

3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti Enti e le verifiche di competenza della Regione.

#### CAPO X

##### MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 75/1978 RECANTE LA DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE IN ENTI E ISTITUTI PUBBLICI

#### Art. 55

*(Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazione nei Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale)*

1. Prima dell'articolo 7 bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, viene inserito il seguente:

«Art. 7 bis ante

1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.

3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostantive di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio e all'Assessore regionale per le autonomie locali di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.

5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a Società massoniche o comunque a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostantiva alla nomina.».

#### CAPO XI

##### MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 47/1996 IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DELLE BENZINE NEL TERRITORIO REGIONALE

#### Art. 56

*(Sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti previsti dalla legge regionale 47/1996)*

1. In attesa del riordino della materia, i procedimenti sanzionatori derivanti da illeciti di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospesi per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 febbraio 2000

ANTONIONE

#### NOTE

##### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo

modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Nota all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 («Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 20

La Regione, gli Enti da essa dipendenti e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell'articolo 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall'Avvocato della Regione, purché questi sia iscritto nell'Albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell'Albo ordinario negli altri casi.

*Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.*

#### Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 18/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 21

Ai Direttori di servizio è attribuita per la durata dell'incarico, un'indennità mensile, pensionabile, nella misura annua corrispondente al 60% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente: detta indennità è elevata al 70% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente per l'incarico di Direttore di servizio autonomo, Direttore provinciale dei servizi tecnici, Direttore provinciale degli enti locali, Direttore di ispettorati ripartimentali delle foreste, Direttore di ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per la malattia, nonché per gravidanza o puerperio ai sensi dell'articolo 91, lettera g), che protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, al Direttore dell'Ente o al Direttore di servizio viene sospesa la corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente pur conservando la titolarità dell'incarico.

*Il cambiamento di preposizione del personale appartenente alla qualifica di Dirigente da un Servizio ad un altro è disposto dalla Giunta regionale su proposta dei Direttori regionali competenti e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio. Nel caso in cui il cambiamento di preposizione riguardi Servizi del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale.*

#### Nota all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fon-

damentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), è il seguente:

#### Art. 47

#### (Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) Direttore regionale;

b) Direttore di Servizio, Direttore di Servizio autonomo o di struttura equiparata a Servizio, Dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, Dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di Direttore regionale comporta la preposizione ad una direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento dei particolari compiti previsti all'articolo 249 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.

– Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 4, della legge regionale 18/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 24

La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a conferire gli incarichi di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli, Segretario generale del Consiglio regionale, Ragioniere generale, Avvocato della Regione, Direttore regionale, Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Vicesegretario generale del Consiglio regionale e Viceragioniere generale, fra il personale appartenente alla qualifica di dirigente con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica stessa computando il detto periodo anche l'eventuale attività di effettivo servizio nella qualifica funzionale di funzionario svolta ai sensi dell'articolo 23, primo comma, in posizione sostitutiva di direttore di Servizio o di dirigente di staff, in base a formale provvedimento.

Gli incarichi di Segretario generale del Consiglio regionale e di Vicesegretario generale del Consiglio regionale sono conferiti su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.

L'incarico di Direttore regionale potrà essere conferito anche al personale di cui all'articolo 42, cui siano state attribuite le funzioni proprie del personale con qualifica di dirigente da almeno quattro anni. Al suddetto personale è attribuito, all'atto del conferimento dell'incarico, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al successivo articolo 25, lo stipendio corrispondente all'anzianità di servizio prestato presso la Regione nelle funzioni proprie nella qualifica di dirigente.

(abrogato)

(abrogato)

#### Nota all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 39/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono ad esigenze organizzative primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. *L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.*

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

5. Le strutture di cui al comma 4 possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali ovvero per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive e per ciascuna di esse deve, altresì, essere individuato il relativo livello di coordinamento.

6. Con il medesimo provvedimento viene determinata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la dotazione organica della struttura medesima quando questa sia posta alle dirette dipendenze della Direzione regionale.

– Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 26

*(Altri provvedimenti di variazione)*

1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre nelle appropriate unità previsionali di base, istituendone ove occorra di nuove, con propri decreti:

a) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti;

b) l'istituzione di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti;

c) variazioni compensative tra gli stanziamenti di capitoli di spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori e, rispettivamente, il rimborso della quota capitale, nonché tra gli stanziamenti dei capitoli di spesa per il rimborso dei prestiti obbligazionari, contratti mediante emissione di Buoni ordinari regionali, relativi agli oneri rispettivamente di parte corrente e capitale;

d) l'istituzione di capitoli di entrata e di spesa e l'iscrizione di stanziamenti relativi a partite di giro, nonché la variazione degli stanziamenti dei capitoli già previsti.

*1 bis. In relazione alla istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello direzionale disposte in via amministrativa, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a disporre con decreto variazioni di bilancio relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione di Rubriche, unità previsionali di base e capitoli.*

#### Note all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 8/1991, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 25

1. L'Ufficio di Gabinetto, posto alle immediate dipendenze del Presidente della Giunta regionale, tratta gli affari relativi all'attività politico-istituzionale della Presidenza, ivi compresi quelli concernenti

i rapporti con il Consiglio regionale e gli altri organi dell'Amministrazione regionale.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 l'Ufficio di Gabinetto cura altresì il coordinamento, per quanto concerne le attività di interesse della Presidenza della Giunta regionale, con gli organi centrali dello Stato, con quelli delle altre Regioni e, unitamente ai competenti uffici della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, con le realtà contermini; tratta la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni e cura, inoltre, i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.

3. L'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto che ne è responsabile, si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 31, di personale di staff in numero di tre dirigenti, dei quali uno da assegnarsi all'Ufficio di cui al comma 6.

*4. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente della Giunta regionale tra dipendenti della Regione, tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale tenendo conto della fiduciarità e della temporaneità del rapporto. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.*

*4 bis. L'incarico di cui al comma 4 decade con le dimissioni o la revoca del Presidente della Giunta regionale.*

5. Al dipendente comandato ai sensi del comma 4, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

6. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento delle sue funzioni nella capitale, è distaccato in Roma un Ufficio cui è preposto un dipendente con qualifica funzionale di dirigente ovvero l'incaricato o il comandato ai sensi dell'articolo 196 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

7. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori nello svolgimento delle loro funzioni nel territorio regionale, possono altresì essere distaccati nelle città capoluogo di provincia uffici composti da un dipendente con qualifica funzionale di funzionario o consigliere, che ne è responsabile, nonché da un numero di dipendenti da determinarsi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Detti dipendenti possono essere posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali.

– Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 7/1988, vedi nota all'articolo 4.

#### Note all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 35/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 48

*(Incarichi di funzioni ed attribuzioni dirigenziali)*

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti a personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite dalla legge regionale 7/1988 alle singole

strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Per l'attribuzione dell'incarico di Direttore regionale è richiesta altresì un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica di dirigente nel corso dei quali siano state effettivamente esercitate, per un periodo di almeno quattro anni, le funzioni dirigenziali.

2. *Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti per la durata di quattro anni e sono rinnovabili e revocabili. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare detti incarichi deve comunque provvedere, entro la scadenza dei medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2.*

2 bis. Qualora, alla scadenza di uno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 47, comma 2, non sia divenuto efficace il provvedimento di rinnovo o di nomina del nuovo titolare e, in tale secondo caso, non risultino altresì affidate funzioni di sostituto, l'incarico medesimo è prorogato di diritto sino al momento dell'intervenuta efficacia e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni.

3. *Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), la Giunta regionale procede su proposta del Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, sentito il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e Vicesegretario generale del Consiglio si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, nonché all'attribuzione dei relativi incarichi di sostituto, si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.*

3 bis. Qualora, alla data di scadenza di un incarico di cui all'articolo 47, comma 2, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data della rinnovazione della Giunta medesima.

– Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 7/1988, vedi nota all'articolo 4.

#### **Nota all'articolo 8**

– Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 49 (Sostituzioni)

1. *La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, in caso di assenza, impedimento o vacanza.*

2. I sostituti dei Direttori regionali o equiparati sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, in servizio presso altre strutture.

3. I sostituti dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, in servizio presso altre strutture.

4. In caso di vacanza dell'incarico di funzioni dirigenziali, ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, l'indennità prevista per l'incarico medesimo.

#### **Nota all'articolo 9**

– Per il titolo della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 4.

#### **Nota all'articolo 10**

– Per il titolo della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 4.

#### **Note all'articolo 11**

– Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996 è il seguente:

#### Art. 58

#### *(Composizione e funzionamento del Consiglio di amministrazione del personale)*

1. Il Consiglio di amministrazione del personale è composto:
  - a) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, che lo presiede;
  - b) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
  - c) dal Ragioniere generale;
  - d) dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale;
  - e) dall'Avvocato della Regione;
  - f) da tre Direttori regionali scelti per la durata di un triennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione;
  - g) da un Direttore di Ente regionale scelto per la durata di un triennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione.

2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, in caso di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti, rispettivamente, dal Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale con funzioni vicarie, dal Vicesegretario generale del Consiglio regionale e dal Viceragioniere generale.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, i Direttori dei Servizi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale nonché i Direttori degli uffici e degli Enti regionali direttamente interessati a specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Le funzioni di segreteria e di istruttoria per l'attività del Consiglio sono svolte dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

7. Il Consiglio di amministrazione può dotarsi di un proprio regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento.

– Il Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 («Provvedimenti urgenti in materia di personale»), reca: «Passaggi di qualifica mediante scrutini per merito comparativo».

#### **Note all'articolo 13**

– Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 («Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b»), è il seguente:

#### Art. 30

#### *(Assunzioni di personale a tempo determinato)*

1. Per le urgenti esigenze di personale connesse all'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni mediante utilizzo della ancora valida graduatoria di merito relativa alle prove tecnico-pratiche per l'assunzione nella qualifica di segretario, esplesate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nonché dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con D.P.G.R. 27 lu-

glio 1993, n. 399/Pers., per un massimo di sette unità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore anno.

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11 («Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari»), è il seguente:

Art. 16

*(Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato)*

1. La durata del rapporto di lavoro delle assunzioni a tempo determinato, disposte dall'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è prorogata sino al 30 aprile 2000, termine entro il quale deve venir effettuato il monitoraggio degli impegni giuridicamente vincolanti per gli obiettivi 2 e 5b del corrente periodo di programmazione.

**Nota all'articolo 14**

– Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

*(Assunzione di personale con contratto a tempo determinato)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati agli uffici di segreteria del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori regionali, nonché alle segreterie dei Gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

2. Le assunzioni possono essere altresì disposte per la sostituzione dei dipendenti che fruiscono del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 82 della legge regionale 18/1996, purché l'assenza medesima sia superiore ad un mese, nonché per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le assunzioni possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno ad eccezione di quanto disposto dal comma 9. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.

*3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.*

4. Il personale non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto. Il personale assunto ai sensi del comma 2 per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale, presta servizio con un orario settimanale di 18 ore o di 22 ore, da individuarsi in relazione alle esigenze degli uffici; al personale medesimo compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale per il rapporto di lavoro a tempo parziale.

6. I contratti di lavoro a tempo determinato sono stipulati sulla base di apposito disciplinare predisposto dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per il personale di cui al comma 9 continua a trovare applicazione il regolamento per l'assunzione di personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 44/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 23.

7. Ai soli fini del reclutamento del personale di cui al presente articolo si fa riferimento alle graduatorie vigenti per l'assunzione del personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 44/1988.

8. Ai fini dell'assunzione, il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 7, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell'azione amministrativa, qualora dipendenti assenti ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fruiscono, una volta rientrati in servizio, del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981 o del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Amministrazione regionale può disporre la proroga dei contratti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988 in sostituzione dei suddetti dipendenti, ovvero il rinnovo dei contratti medesimi, purché il rapporto di lavoro si sia concluso, alla suddetta data, da non più di 30 giorni. La proroga o il rinnovo sono disposti per i periodi, anche consecutivi, di durata del permesso e del rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque per non più di due anni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

**Nota all'articolo 15**

– Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 31/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

*(Organico del ruolo unico regionale)*

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 79 della legge regionale 18/1996 e sulla base dei criteri ivi indicati, nonché tenuto conto degli inquadramenti di cui all'articolo 31, l'organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali, è rideterminato, in un'ottica di contenimento della spesa ed in armonia con i principi e gli indirizzi desumibili dalla normativa di riforma del pubblico impiego, secondo quanto di seguito riportato:

**Qualifiche funzionali Organico**

Dirigenti	253		
Funzionari	286		
Consiglieri	693		
Segretari-Marescialli	1.182		
		Segretari	1.072
		Marescialli	110
Coadiutori-Guardie	928	Coadiutori	678
		Guardie	250
Agenti tecnici	148		
Commessi	196		
		<b>Totale</b>	<b>3.686</b>

2. Con riferimento all'organico della qualifica di dirigente di cui al comma 1, l'incarico di Direttore regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 18/1996, può essere attribuito a non più di 40 unità.

3. (abrogato)

#### Note all'articolo 17

– La legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, reca: «Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori».

– Per il titolo della legge regionale 53/1981, vedi nota all'articolo 3.

#### Note all'articolo 19

– La legge 11 febbraio 1994, n. 109 reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

– La legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 reca: «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico».

– Il testo del comma 7, dell'articolo 28 della legge 109/1994, è il seguente:

Art. 28

(Collaudi e vigilanza)

(omissis)

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

(omissis)

#### Note all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici)

1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.

2. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei

concorrenti che si intendono invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a 10 e quello massimo è pari a 30.

3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 30, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle Amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare.

4. Per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si fa riferimento alla disciplina comunitaria di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/C.E.E. del Consiglio del 14 giugno 1993.

– Per il titolo della legge 109/1994 vedi nota all'articolo 19.

#### Nota all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 («Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Ambito operativo e strumenti di programmazione)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da realizzarsi nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale, purché direttamente o indirettamente al servizio dell'utenza regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

5. Qualora i soggetti promotori di cui all'articolo 5, comma 3, presentino ai soggetti di cui al comma 4 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non previste nei programmi triennali, le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente ad un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.

5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.

5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.

#### Note all'articolo 22

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed an-

nuale della Regione (Legge finanziaria 1995)», come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996 e da ultimo modificato dall'articolo 49 della legge regionale 13/1998, è il seguente:

#### Art. 5

*(Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46) (programma 0.6.2.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dai commi 10 e 14, a totale o parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni e le Province stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di immobili di loro proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da:

- a) la deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo;
- b) copia dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

c) una dichiarazione del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ove si dia atto che le opere, che si intende finanziare con il mutuo da stipulare, sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/1990.

4. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.

5. (abrogato)

6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso scolastico, ivi compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.

7. L'alienazione degli immobili, oggetto degli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo, comporta la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse maggiorate degli interessi.

8. Ad avvenuta estinzione del mutuo e decorrenza del termine di dieci anni dalla data di concessione del contributo, il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ne danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali mediante inoltro di apposita dichiarazione che attesti altresì l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 7.

9. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.

10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

13. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.

14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

15. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

– Il testo del comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art.1

*(Trasferimenti agli Enti locali)*

(omissis)

27. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici *siti in qualsiasi Comune della regione* e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani, è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 4.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

(omissis)

– Il testo del comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996)»), è il seguente:

#### Art. 7

*(Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza) (programma 0.6.2.)*

(omissis)

10. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8/1995, come da ultimo modificato dal comma 9, per gli anni successivi al 1995 devono pervenire entro il 31 agosto.

(omissis)

#### Note all'articolo 23

– Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 19/1992 e modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 34/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 38

*(Decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali)*

1. Antecedentemente all'approvazione delle varianti di revisione dello strumento urbanistico vigente di cui all'articolo 36, comma 2, è consentita l'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che comportino modifiche alle zone agricole, industriali, artigianali, turistiche, commerciali, ivi compresa l'introduzione della zona omogenea Hc, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, e comunque di varianti che non comportino la modifica della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici o un incremento delle aree residenziali di espansione.

2. È altresì consentita l'adozione di varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, comma 2.

Per tali varianti si applicano le procedure di adozione ed approvazione di cui all'articolo 32 bis.

– Per il testo dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991, vedi articolo 27.

**Nota all'articolo 24**

– Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 52

*(Accordi di programma per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento di interesse pubblico)*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse pubblico che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province, dell'Amministrazione regionale, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni e dei soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato, e produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per il PRPC, di cui all'articolo 44, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al PRGC relativamente ad un congruo intorno.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza dell'accordo di programma.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all'articolo 49, comma 2.

8 bis. *(abrogato)*

8 ter. *(abrogato)*

**Note all'articolo 25**

– Il testo del comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 52/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 104

*(Interventi eseguiti senza autorizzazione)*

1. L'esecuzione di interventi nonché la modifica di destinazione d'uso attuata senza opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e comunque *in misura non inferiore a lire un milione*. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche, dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.

*(omissis)*

**Note all'articolo 26**

– Il testo dell'articolo 108 della legge regionale 52/1991 come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 34/1997 e dall'articolo 82 della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 108

*(Accertamento di conformità)*

1. Fino all'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, per i casi di interventi eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, e fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative per gli altri casi, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'intervento eseguito in assenza di concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione e ai regolamenti edilizi approvati e non in contrasto con gli strumenti adottati sia al momento dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni.

3. Scaduto tale termine, l'interessato può ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

4. La richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni.

5. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero nei soli casi di gratuità della concessione, in misura singola e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila.

6. Nella somma da corrispondere a titolo di oblazione, di cui al comma 5, è compreso il contributo previsto dall'articolo 90, comma 1.

7. Detta somma è versata al Comune ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

8. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione e comunque in misura non inferiore a cinquecentomila lire.

9. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni.

*9 bis ante. Fino all'irrogazione della sanzione amministrativa, prevista all'articolo 105, comma 1, il responsabile dell'abuso può presentare la denuncia d'aver già effettuato i lavori allegando la documentazione di cui all'articolo 80, comma 4, nonché la ricevuta del pagamento della somma di lire un milione.*

*9 bis ante bis. La presentazione della denuncia sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione della sanzione.*

*9 bis ante ter. Entro sessanta giorni il Sindaco, qualora sia riscontrata l'assenza della documentazione di cui al comma 9 bis ante, applica la sanzione prevista all'articolo 105.*

*9 bis ante quater. Qualora l'intervento effettuato non rientri nelle fattispecie soggette a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis e dell'articolo 78, comma 1, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni previste al Titolo VII per le opere realizzate in assenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia o in difformità da esse.*

9 bis. I titolari delle opere, soggette all'accertamento di conformità di cui all'articolo 89, possono ottenere l'accertamento in sanatoria da parte del Ministro dei lavori pubblici o del Presidente della Giunta regionale, ovvero presentare la denuncia in sanatoria, quando le opere eseguite sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ai regolamenti edilizi e non in contrasto con gli strumenti adottati al momento della presentazione della domanda.

9 ter. Il rilascio dell'accertamento in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a un milione in caso di nuove opere principali e di lire cinquecentomila in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.

9 quater. Le somme a titolo di oblazione di cui al comma 9 ter vanno versate alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

– Il testo dell'articolo 80 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 34/1997 e da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 19, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

#### Art. 80

##### *(Presentazione della denuncia)*

1. La denuncia di inizio attività è effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere denunciate.

2. I lavori possono essere intrapresi mediante denuncia, ove sussistano le seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

b) per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed h), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 34/1997, nonché per quelli di cui agli articoli 69, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 34/1997, 70 e 71, gli immobili interessati non siano compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali, ovvero non siano assoggettati

dagli strumenti stessi a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-architettoniche e storiche-testimoniali; tali immobili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio comunale.

3. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

4. La denuncia di inizio attività va presentata almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché la conformità agli strumenti urbanistici approvati o adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

5. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

6. In caso di denuncia, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni, tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

7. Ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'Autorità giudiziaria ed al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacenti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nullamano, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

8. Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, va inviata copia della planimetria al Comune.

– Il testo dell'articolo 105 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

#### Art. 105

##### *(Interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali)*

1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità della denuncia, di cui all'articolo 80, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il mancato invio al Comune della copia delle planimetrie di cui all'articolo 80, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire centomila.

– Il testo del comma 1 bis dell'articolo 77 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

## Art. 77

*(Concessione edilizia)*

(omissis)

1 bis. Sono soggette a denuncia di inizio attività le varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 78 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/1999, è il seguente:

## Art. 78

*(Autorizzazione edilizia)*

1. Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione edilizia gli interventi di rilevanza edilizia, di cui al capo II, ad esclusione di quelli:

a) di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 68, commi 2 e 3, di restauro di cui all'articolo 69, di conservazione tipologica di cui all'articolo 70, di risanamento conservativo di cui all'articolo 71, soggetti a denuncia di inizio attività, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;

b) di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), per interventi fino ad un massimo di 30 metri cubi e lettere f), h), i), l), o), p), q), r), s), soggetti a denuncia di inizio attività, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;

c) di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 68, comma 1, e gli interventi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere g), m), n), non soggetti a denuncia né ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio, fatti salvi gli interventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 72, da realizzarsi all'interno delle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali che sono comunque soggetti a controllo tecnico-edilizio.

2. È altresì soggetto al rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Sindaco il mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria, secondo l'elencazione contenuta nell'articolo 73, nelle aree nelle quali il PRGC ne prescrive l'obbligatorietà.

– Il Titolo VII della legge regionale 52/1991 reca «Disciplina delle sanzioni urbanistiche».

**Note all'articolo 27**

– Per il titolo della legge regionale 52/1991 vedi nota all'articolo 23.

– Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

## Art. 32 bis

*(Adozione ed approvazione di varianti)*

1. Sono soggette alle procedure d'adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;

b) che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea;

c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;

d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);

e) aventi ad oggetto l'individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al PRGC segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32.

3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 32, comma 1, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.

5. La variante al PRGC, nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Il professionista incaricato della redazione della variante al PRGC assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo.

– Il testo dell'articolo 16 della legge 109/1994, come da ultimo modificato dall'articolo 5 quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, è il seguente:

## Art.16

*(Attività di progettazione)*

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle

specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi agli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai

problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

#### Nota all'articolo 28

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 («Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 9

*(Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composto da:

- a) due componenti designati dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;
- b) due componenti eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;
- c) un componente designato dal Comune nel quale ha sede l'ATER.

2. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti tra soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione o consulenze amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private ovvero siano stati Amministratori di Enti locali territoriali o degli ex IACP regionali ovvero siano liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo ordine di appartenenza.

3. Il Consiglio di amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri in carica o dal Collegio sindacale.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilità ed in qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.

#### Nota all'articolo 29

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 24/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 19

*(Stato giuridico e trattamento economico del personale)*

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.

2. In sede di prima applicazione, al personale non dirigente delle ATER è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa-Aniacap, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISPEL, fatto salvo quanto disposto, per il Direttore, dall'articolo 10. La Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale o regionale ritenuto più idoneo ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale, ivi compreso il Direttore.

4. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro. Sino all'approvazione della dotazione organica sono consentite le assunzioni necessarie per coprire esclusivamente le posizioni previste dalle piante organiche, già approvate dagli IACP, re-sesi vacanti per quiescenza e riconosciute essenziali per il funzionamento delle ATER.

5. Il personale non dirigente che risultasse in esubero può essere collocato, mediante le procedure vigenti in materia di mobilità e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso Enti locali.

6. Le medesime procedure possono essere applicate anche al personale non dirigente che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della dotazione organica.

7. Entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della pianta organica le ATER promuovono appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale.

– Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 127

*(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)*

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

**Nota all'articolo 30**

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 («Disposizioni varie in materia di competenza regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

*(Sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque)*

1. Il rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento

delle acque finalizzato alla produzione di energia elettrica in quantità superiore a 30 kW e comunque inferiore a 3 MW è sospeso sino al 31 dicembre 2000, ovvero sino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale di uno studio sulle risorse idriche disponibili per l'intero territorio regionale.

2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le domande di concessione già pervenute al protocollo regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge.

**Note all'articolo 31**

– Il testo dell'articolo 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1) scuola materna, istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

– Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

**Nota all'articolo 33**

– Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 («Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi»), è il seguente:

Art. 18

*(Società per l'organizzazione di raccolte speciali di risparmio)*

1. Al fine di orientare l'impiego del risparmio raccolto nel territorio regionale in investimenti che, tutelando l'interesse del risparmiatore, possano intervenire nel finanziamento dei processi produttivi favorendo anche la formazione di mezzi finanziari da destinare alle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia nell'ambito di progetti di capitalizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di aggregazione tra banche, altri intermediari finanziari e organismi sindacali di categoria aventi sede nel territorio regionale, attraverso la costituzione di una società di capitali preordinata all'organizzazione di raccolte speciali di risparmio da attivare attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle more della costituzione della società di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, mediante apposite convenzioni da stipulare, anche separatamente, con banche ed altri intermediari finanziari aventi sede nel territorio regionale, l'attivazione di raccolte speciali di risparmio attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al presente articolo l'utilizzo dello stemma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini della raccolta del risparmio per le finalità di cui al comma 1.

**Nota all'articolo 37**

– Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 («Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi»), è il seguente:

## Art. 5

*(Appalti esclusi)*

1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui alla direttiva 93/38/CEE e relative norme d'attuazione.

2. Il presente decreto non si applica, inoltre:

a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;

b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;

c) ai contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radio-telefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;

d) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;

e) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;

f) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;

g) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché li utilizzi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;

h) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato;

i) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità all'articolo 223 del trattato;

l) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

m) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:

1) a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alle Comunità europee, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunità europee;

3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.

**Nota all'articolo 38**

– Il testo dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1997, n. 8 («Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 1

1. In attuazione all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo

2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano *agli enti locali* beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite *agli enti locali*.

**Note all'articolo 40**

– La legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 reca «Norme integrative in materia di diritto allo studio».

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1999, è il seguente:

## Art. 3

1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.

2. La misura massima degli assegni è fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in un importo differenziato per le scuole dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza. In nessun caso l'importo dell'assegno concesso può essere superiore all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

3. Gli assegni sono concessi fino alla misura di cui al comma 2 ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF non superiore a lire 50 milioni. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito complessivo, come definito ai sensi del presente comma, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a lire 5 milioni.

4. La misura massima dell'assegno è ridotta al 75 per cento dell'importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra lire 50 milioni e lire 75 milioni, e, rispettivamente, al 50 per cento dell'importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra lire 75 milioni e lire 100 milioni.

**Nota all'articolo 41**

– Il testo del comma 48 dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 16

*(Interventi nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della cultura)*

(omissis)

48. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare si provvede a definire modalità, limiti e criteri per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa erogazione e rendicontazione. Il regolamento predetto può prevedere la concessione dei contributi tramite gli enti locali.

(omissis)

**Note all'articolo 42**

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 («Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna») come modificato dall'articolo 89, comma

1, della legge regionale 4/1991, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Presidenza e funzionamento della Commissione)*

1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza, costituito da una Presidente, eletta a maggioranza assoluta, e da due Vice-Presidenti, con voto limitato ad una.

2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie.

*2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vice Presidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.*

3. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più una delle commissarie.

4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno: può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Direzione regionale dell'assistenza sociale, nominato dal presidente della Commissione.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione si avvale del supporto tecnico ed amministrativo della Direzione regionale dell'assistenza sociale.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

*(Trattamento economico della Presidente e delle commissarie)*

1. Alla Presidente spetta una indennità mensile, non cumulabile con l'indennità di presenza, pari a lire 800.000 lorde.

2. Alle altre commissarie si applica il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come modificato dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 13.

3. Alla Presidente e alle commissarie è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

*3 bis. Alla Presidente o a sua delegata, per la partecipazione ad incontri, convegni o seminari, la cui adesione è decisa dalla maggioranza della Commissione, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal Comune ove ha sede la Commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base all'articolo 3 della legge regionale 63/1982, per una cifra totale annua non superiore a lire dieci milioni.*

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 («Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale»), è il seguente:

Art. 3

Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.

L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell'incarico.

Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.

**Nota all'articolo 43**

– Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 («Assessment e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47

*(Finanziamento al Centro meteorologico regionale)*

1. In relazione alle necessità di dati, previsioni ed altri elaborati meteorologici a scala regionale a supporto delle funzioni istituzionali di Direzioni regionali e di altre strutture funzionali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Associazione «*Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia*», gerente il Centro meteorologico regionale, realizzato dall'ERSA, per la conduzione ed il potenziamento delle attività meteorologiche operative a scala regionale e delle relative attrezzature tecnologiche.

2. Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione.

3. È fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, in riferimento al finanziamento concesso, una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte.

**Note all'articolo 45**

– Il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 91 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 («Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II»), è il seguente:

Art. 91

*(Riprogrammazione DOCUP obiettivo 5b)*

(omissis)

2. Al fine di consentire la copertura totale degli impegni assunti dall'ERSA, precedentemente alla riprogrammazione, e il ricorso alla procedura di reintegrazione dei fondi comunitari e statali oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 1, prevista dalla decisione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 febbraio 1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con propri fondi, le quote di cofinanziamento statale e comunitario ridotte a seguito della riprogrammazione, come risultanti dal piano finanziario integrato con la decisione richiamata al comma 1, nella misura di lire 7.210.516.635, relativa al contributo del FERS, a fronte del corrispondente cofinanziamento regionale che viene mantenuto nella misura di lire 2.093.375.797.

(omissis)

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 9.303.892.432 per l'anno 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono istituiti alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 3.2. - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7015 (2.1.235.3.10.32) con la denominazione «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di anticipazione delle quote comunitaria e statale conseguenti alla riprogrammazione pro terremoto - Fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 7.210.516.635 per l'anno 1998;

b) capitolo 7016 (2.1.235.3.10.32) con la denominazione «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di cofinanziamento regionale delle quote comunitaria e statale anticipate a seguito della riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 2.093.375.797 per l'anno 1998.

(omissis)

– Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 («Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), è il seguente:

#### Art. 10

*(Anticipazione regionale per la completa attuazione del DOCUP obiettivo 5b e ulteriori norme speciali per l'accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b)*

1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza permanente Stato-Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto, nonché della deliberazione del Comitato di sorveglianza del 6 marzo 1998, il piano finanziario del DOCUP obiettivo 5b, approvato con decisione della Commissione europea n. C(95) del 20 gennaio 1995 e autorizzato con il capo III della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già ridefinito, a titolo di riprogrammazione parziale, con l'articolo 91, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, in complessive lire 294.285.121.113, è nuovamente riprogrammato in complessive lire 290.075.905.980, di cui lire 38.094.534.000 a valere sul Fondo europeo orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), lire 27.537.944.000 a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), lire 7.862.176.000 a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), nonché lire 155.483.530.720 a titolo di cofinanziamento statale e lire 61.097.721.260 a titolo di cofinanziamento regionale. Con l'articolo 15, commi da 9 a 27, sono conseguentemente variati gli stanziamenti di bilancio relativi al DOCUP obiettivo 5b.

2. Per le finalità di cui all'articolo 91, comma 1, della legge regionale 12/1998, con riferimento alla riprogrammazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con fondi propri, le quote di cofinanziamento statale e comunitario, ridotte a seguito della riprogrammazione, come risultanti dal piano finanziario ridefinito con la deliberazione richiamata al comma 1, nell'ulteriore misura di lire 38.293.564.645, a fronte del corrispondente cofinanziamento regionale che viene mantenuto nella misura di lire 7.210.516.943, per un ammontare complessivo di lire 45.504.081.588, di cui lire 19.824.935.968 per interventi cofinanziati dal FERS, lire 12.766.505.620 per interventi cofinanziati dal FEOGA e lire 12.912.640.000 per interventi cofinanziati dal FSE, secondo la ripartizione nelle quote di cofinanziamento individuate dall'articolo 15, commi da 29 a 37.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36 («Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonché ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b»), è il seguente:

#### Art. 17

*(Modifica del bilancio dell'ERSA)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'ERSA modifica il proprio bilancio accorpando i capitoli di spesa istituiti in riferimento agli importi assegnati alle singole Misure del DOCUP obiettivo 5b, istituendo capitoli di spesa e di entrata dal bilancio regionale sulla base dei sei sottoprogrammi previsti dal DOCUP medesimo.

2. Le modificazioni tecniche da apportare al bilancio dell'ERSA, ai sensi del comma 1 e degli articoli 13 e 16, sono adottate con decreto del Presidente dell'Ente, su proposta del Direttore, previo conforme parere del Collegio dei revisori dei conti, in deroga all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18.

3. Il decreto di cui al comma 2 è immediatamente esecutivo.

#### Note all'articolo 46

– La legge regionale 7 maggio 1982, n. 31 reca «Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonché ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b».

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 («Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice»), come sostituito dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 58/1975, e come ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 4

Le domande volte ad ottenere l'agevolazione di cui alla presente legge, in carta legale e due copie, indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e presentate tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, cui spetta pronunciarsi sulla congruità del prezzo d'acquisto dei fondi dovranno essere corredate - di norma - dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) preliminare di compravendita oppure dichiarazione del proprietario del fondo rustico o del suo procuratore, di essere disposto a venderlo al richiedente. Nella dichiarazione o nel preliminare verrà specificato anche chi sia insediato sul fondo, se e quando sia stata formulata l'offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione a termini dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni e quale sia stata la risposta ottenuta da detti aventi diritto.

Il richiedente, qualora intenda effettuare l'acquisto nell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, produrrà, in luogo della precedente documentazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia della comunicazione con la quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione. Se l'acquisto invece è collegato con l'esercizio del diritto di riscatto di cui al terzo e penultimo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 590, il richiedente unirà alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome ed il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica, e la data in cui tale cessazione è avvenuta.

Ove il richiedente intenda avvalersi del disposto di cui al quinto comma dell'articolo 8 della citata legge n. 590, alleggerà copia dell'atto con il quale ha notificato alla parte interessata di voler avvalersi del diritto di riscatto;

3) certificato catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto e certificati catastali degli immobili eventualmente già posseduti dal richiedente;

4) copia del contratto di affittanza o di denuncia verbale di contratto di affitto terreni o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernenti i terreni eventualmente condotti in affitto o a mezzadria o per altro titolo dal richiedente, con l'indicazione della superficie e dei relativi estremi catastali.

Non possono essere accolte domande concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

Possono essere presentate domande anche per acquisti già definiti con la stipula dell'atto di acquisto, purché non siano trascorsi 30 giorni dalla data della stipula di detto atto sempréché dall'atto stesso risulti che al pagamento del prezzo si farà fronte con il ricavato di un

mutuo oppure che, nelle more dell'ottenimento del medesimo, si è fatto fronte al pagamento del prezzo ricorrendo a prestito bancario o da parte di terzi.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio si pronuncia sull'ammissibilità dell'operazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dai prescritti documenti.

#### Nota all'articolo 47

– Il testo del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 («Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 2

##### *(Determinazione del territorio)*

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'esecuzione di opere di bonifica integrale e montana, di tutela e ripristino ambientale su tutto il territorio regionale, accordando la concessione dei lavori ai Consorzi di bonifica integrale ed ai Consorzi per l'ufficio di economia e di bonifica montana *nonché alla Provincia di Trieste*.

(omissis)

#### Nota all'articolo 49

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 («Normativa organica del commercio in sede fissa»), come modificato da presente articolo, è il seguente:

#### Art. 8

##### *(Grandi strutture di vendita)*

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) prevedere, per i Comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, sia per le zone omogenee Hc previste dall'articolo 13, comma 2, sia per le zone commerciali proprie previste dall'articolo 13, comma 10, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 12;

c) disciplinare le modalità relative al divieto di rilascio della concessione od autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili in assenza dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita;

d) determinare parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, finalizzati alla individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita;

e) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e medie strut-

ture di vendita ai fini dell'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

f) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e degli ampliamenti delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali;

g) determinare il rapporto di composizione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, entro quaranta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune, che decide in base al regolamento di cui al comma 1 e previa assunzione del parere di cui al comma 5; le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dalla convocazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La Regione è rappresentata dall'Assessore al commercio e turismo o da un suo delegato.

*3 bis. Nel caso in cui nella Conferenza di servizi di cui al comma 3 il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la Regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.*

4. Qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di cento giorni dal ricevimento della domanda, la stessa deve considerarsi accolta.

5. La Conferenza di servizi acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'adeguamento, da parte dei Comuni, a quanto previsto nel comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990.

7. Il nulla osta regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990, viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incremental residue di cui all'articolo 4, comma 1, del DPGR 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incremental residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio, previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

8. In via transitoria, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ampliamenti, le nuove aperture di grandi strutture di vendita, di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali sono ammessi mediante trasferimento e concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con assegnazione di priorità alle domande di rilascio che prevedano il reimpiego di almeno il 70 per cento degli addetti impiegati nelle attività da trasferire e concentrare.

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), ed i criteri di cui al successivo articolo 12, i Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con gli indirizzi di natura ambientale o infrastrutturale del vigente Piano urbanistico regionale (PUR) ovvero del Piano territoriale regionale generale qualora in vigore.

10. Il Piano di settore di cui al comma 9 tiene luogo, per i Comuni a tal fine associati, agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7, all'articolo 15, all'articolo 17, al comma 3 dell'articolo 41. Negli stessi Comuni le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rilasciate in deroga alle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

11. Fatta eccezione per i Comuni facenti parte di Comunità montane, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore di cui al comma 9 in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

12. Il Piano di settore di cui al comma 9 segue, ai fini della adozione e approvazione, le procedure di cui all'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34.

13. L'entrata in vigore del Piano di settore di cui al comma 9 comporta la decadenza dei Piani commerciali precedentemente in vigore nei singoli Comuni.

#### Nota all'articolo 50

– Il testo del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 27

*(Sfera di applicazione e attività particolari di vendita)*

(omissis)

2. Sono escluse dalla disciplina di cui al presente Capo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 17/1997;
- c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d) le rivendite dei giornali;
- e) gli impianti stradali di distribuzione di carburante;
- f) le imprese artigiane non rientranti nel comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui;

*f bis) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.*

(omissis)

#### Note all'articolo 51

– Il testo dell'articolo 117 della legge regionale 13/1998, è il seguente:

#### Art. 117

*(Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici)*

1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.

2. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per

l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.

3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.

– Il testo degli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40 («Disposizioni integrative della disciplina di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in materia di distribuzione dei carburanti»), è il seguente:

#### Art. 2

*(Concessioni scadute)*

1. Le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa, possono essere rinnovate su richiesta del concessionario, o nel caso di volta, del nuovo titolare, a condizione che sia stata presentata domanda di rinnovo anteriormente alla scadenza e sia dimostrata l'attività dell'impianto di distribuzione nei turni festivi nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge o la sussistenza, entro lo stesso, di un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'impianto.

2. Il rinnovo è subordinato al rispetto delle previsioni e delle procedure contenute nel Piano.

3. In caso di rinnovo, lo stesso decorre dalla data di ultima scadenza della concessione.

4. Qualora l'impianto risulti incompatibile con il territorio ovvero non in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso, la concessione può essere rinnovata a condizione che il concessionario renda l'impianto compatibile con il territorio ovvero regolarizzi gli accessi oppure lo trasferisca ai sensi dell'articolo 19 del Piano, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione medesima.

#### Art. 3

*(Proroga delle concessioni in scadenza)*

1. Le concessioni, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge e durante il periodo di vigenza del Piano, ove riguardino impianti incompatibili con il territorio ai sensi del medesimo, sono prorogabili per un periodo non superiore a quattro anni a decorrere dalla data di scadenza del Piano, entro il quale gli impianti devono essere resi compatibili ovvero trasferiti ai sensi dell'articolo 19 del Piano stesso, pena il mancato rinnovo delle concessioni medesime.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3 («Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40, recante Disposizioni integrative della disciplina di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in materia di distribuzione di carburanti»), è il seguente:

#### Art. 5

*(Proroga della concessione degli impianti incompatibili col territorio)*

1. I termini di validità delle concessioni previsti dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3 della legge regionale 40/1992 sono prorogati di tre anni.

#### Nota all'articolo 52

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 («Ulteriori norme per il completamento della ricostruzio-

ne in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata»), come modificato dal presente articolo è il seguente:

#### Art. 17

1. Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.

3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.

4. Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000 si applica, con le conseguenze previste al comma 3, anche ai procedimenti di acquisizione di aree previsti dall'articolo 78 della legge regionale 26/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9.

#### Nota all'articolo 53

– La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 reca «Disposizioni varie in materia di competenza regionale».

– Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 9/1999, è il seguente:

#### Art. 71

*(Ulteriori norme per il patrimonio disponibile dei Comuni)*

1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 12 dell'articolo 137 della legge regionale 13/1998 è abrogato.

#### Note all'articolo 54

– Il testo degli articoli 14 e 16 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 («Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria»), è il seguente:

#### Art. 14

*(Programma pluriennale)*

1. Il programma pluriennale rappresenta i contenuti del processo di programmazione triennale.

2. Il programma pluriennale aziendale evidenzia:

- a) obiettivi strategici a livello aziendale e di struttura operativa;
- b) politiche gestionali ed interventi su struttura organizzativa, processi operativi e direzionali, risorse;
- c) dinamiche del personale nel triennio;
- d) programma pluriennale degli investimenti e relative modalità di finanziamento.

#### Art. 16

*(Adozione, consolidamento e verifica degli atti di programmazione triennale)*

1. Il programma ed il bilancio di previsione pluriennali sono adottati dal Direttore generale, previa negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di validità e sono trasmessi, entro tre giorni dall'adozione, all'Agenzia regionale della sanità, alla Conferenza dei sindaci e al Collegio dei revisori.

2. La Conferenza dei sindaci e il Collegio dei revisori esaminano entro quindici giorni dal ricevimento il programma ed il bilancio pluriennale e trasmettono le proprie osservazioni al Direttore generale ed alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità.

3. L'Agenzia regionale della sanità adotta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di validità della programmazione triennale, il bilancio pluriennale consolidato di previsione ed il programma pluriennale consolidato e li trasmette alla Giunta regionale, corredati dei singoli atti delle Aziende e dell'Agenzia stessa.

4. Il programma pluriennale consolidato rappresenta la sintesi dei programmi pluriennali delle singole Aziende, evidenziando in modo esplicito per ciascuna di esse:

- a) gli obiettivi strategici a livello aziendale;
- b) il programma pluriennale degli investimenti.

5. La Giunta regionale verifica, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento, la coerenza degli atti trasmessi dall'Agenzia regionale della sanità con gli indirizzi della pianificazione regionale. Nel caso in cui gli atti o parti di essi siano ravvisati incongruenti, la Giunta regionale stabilisce le variazioni da apportare con atto motivato. Decorso il termine di quaranta giorni gli atti si intendono giudicati coerenti.

6. Il programma ed il bilancio di previsione pluriennali hanno la stessa durata e sono aggiornati annualmente in relazione ai risultati ottenuti ed alle evoluzioni della normativa nazionale e regionale.

#### Note all'articolo 55

– La legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, reca: «Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici».

– Il Titolo II del libro II del codice penale, reca «Dei delitti contro la pubblica amministrazione».

– Il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è il seguente:

#### Art. 444

*(Applicazione della pena su richiesta)*

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo

caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

#### Nota all'articolo 56

– La legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 reca «Disposizioni attuative dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 86/1 bis

- risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 86 «Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10» di taluni emendamenti introduttivi di nuovi articoli; stralcio deliberato nelle sedute del 14 e 15 luglio 1999 dalla I Commissione permanente integrata;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione integrata in data 21 settembre 1999 con relazioni di maggioranza dei consiglieri Ciriani e Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Degrasi, Puiatti e Degano;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 1999;
- rinviato dal Commissario del Governo, a norma dell'articolo 29 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in data 10 dicembre 1999;
- riassegnato alla I Commissione permanente integrata;
- sentito il parere della V Commissione permanente in data 23 dicembre 1999;
- riapprovato con modifiche dalla I Commissione permanente integrata in data 12 gennaio 2000 con relazioni di maggioranza del consigliere Zoppolato e di minoranza dei consiglieri Antonaz, Degano, Petris e Puiatti;
- riapprovato con modifiche a maggioranza assoluta del Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 20 gennaio 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 4 febbraio 2000, n. 19/2-101/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
1 febbraio 2000, n. 026/Pres.

**Legge regionale 50/1993, articolo 8. Approvazione dell'«Accordo di programma aggiuntivo» stipulato in data 6 dicembre 1999 tra la Regione Friuli-Ve-**

**nezia Giulia e la Comunità montana delle Valli del Torre.**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza il Presidente della Giunta regionale a promuovere, con le Comunità montane, la stipula di Accordi di programma ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, per l'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate per insediamenti produttivi, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché la gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a Consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali;

VISTO l'Accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e la Comunità montana delle Valli del Torre in data 19 maggio 1997 con il quale è stato finanziato il programma d'investimento diretto alla costruzione di capannoni industriali da adibire ad attività produttive nei Comuni di Lusevera, Attimis e Taipana per una spesa complessiva a carico della Regione di lire 1.350.840.000;

VISTO il relativo decreto di approvazione n. 0275/Pres del 26 agosto 1997;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio direttivo n. 118 del 31 agosto 1999 la predetta Comunità montana ha ridefinito il piano di interventi oggetto dell'Accordo di programma suindicato intendendo realizzare, con i fondi già previsti per la costruzione dei capannoni a Lusevera e Taipana, un ulteriore immobile ad Attimis per un costo presunto di lire 858.576.850;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 ottobre 1999, n. 3030, registrata alla Corte dei conti il 15 novembre 1999, Registro 2, foglio 61, con la quale l'Assessore regionale all'industria è stato autorizzato a stipulare con la citata Comunità montana apposito Accordo di programma con il quale si modifica l'accordo precedente stipulato in data 19 maggio 1997 al fine di dare attuazione al nuovo piano di interventi per complessive lire 1.350.096.850 nel Comune di Attimis;

VISTO il relativo Accordo di programma aggiuntivo stipulato in data 6 dicembre 1999 sui contenuti del quale la Commissione per lo sviluppo dei territori montani ha espresso nella medesima data parere favorevole;

RITENUTO di dover dare esecuzione alle direttive contenute nella richiamata deliberazione;

### DECRETA

Art. 1

È approvato l'Accordo di programma aggiuntivo di data 6 dicembre 1999, allegato al presente atto quale parte integrante, stipulato tra la Regione e la Comunità montana delle Valli del Torre per l'attuazione delle fina-

lità previste dall'articolo 8 della legge regionale 50/1993.

#### Art. 2

La spesa complessiva di lire 1.350.096.850 a carico della Regione, prevista dall'Accordo di programma aggiuntivo, sarà utilizzata per le iniziative specificatamente indicate nell'accordo allegato.

#### Art. 3

Con successivo provvedimento il Direttore regionale dell'industria procederà ad adottare il progetto di cui al punto 1, lettera a) dell'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 indicando le risorse occorrenti per la realizzazione dello stesso, attribuendone la gestione al Direttore del Servizio dello sviluppo industriale.

#### Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 1 febbraio 2000

ANTONIONE

### ACCORDO DI PROGRAMMA AGGIUNTIVO

all'Accordo di programma stipulato in data 19 maggio 1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Comunità montana della Valli del Torre, approvato con D.P.G.R. n. 0275/Pres. di data 26 agosto 1997.

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

CONSIDERATO che le iniziative progettuali di immediato interesse e necessaria realizzazione riguardano in particolare l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché il miglioramento della funzionalità di quelli esistenti così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della suddetta legge regionale 50/1993;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 8 della legge medesima autorizza altresì le Comunità montane all'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;

#### PREMESSO:

– che la Comunità montana delle Valli del Torre con deliberazione del Consiglio direttivo n. 114 di data 12 marzo 1996, come modificata con deliberazione n. 138

del 13 maggio 1997, ha approvato il programma per la realizzazione di immobili per attività produttive per gli scopi e le finalità di cui alla legge regionale 50/1993, articolo 8 per una spesa complessiva di lire 1.350.840.000 così suddivisa:

Lusevera loc. Vedronza (costruzione di un capannone ad uso industriale nell'area artigianale-industriale)	L.	486.000.000
Attimis (costruzione di un capannone ad uso industriale)	L.	491.520.000
Taipana loc. Debellis (costruzione di un capannone ad uso industriale nell'area artigianale-industriale)	L.	373.320.000
Spesa complessiva	L.	1.350.840.000

– che con l'Accordo di programma stipulato in data 19 maggio 1997 ed approvato con D.P.G.R. n. 0275/Pres. di data 26 agosto 1997, l'Amministrazione regionale ha inteso provvedere al finanziamento dell'intero programma di investimenti previsto dalla Comunità montana delle Valli del Torre diretto alla costruzione di capannoni da adibire ad attività produttiva, industriale ed artigianale nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione in aree attrezzate per insediamenti produttivi per una spesa complessiva a carico della Regione di lire 1.350.840.000;

– che con deliberazione del Consiglio direttivo n. 118 di data 31 agosto 1999 la Comunità montana ha ridefinito il piano di interventi oggetto dell'accordo di programma suindicato intendendo realizzare, con i fondi già previsti per la realizzazione dei capannoni a Lusevera e Taipana, un ulteriore immobile ad Attimis per un costo presunto di lire 858.576.580;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 4 ottobre 1999, n. 3030, registrata alla Corte dei conti il 15 novembre 1999, Registro 2, foglio 61, con la quale l'Assessore regionale all'industria è stato autorizzato a stipulare con la citata Comunità montana apposito accordo di programma aggiuntivo a quello datato 19 maggio 1997 al fine di dare attuazione al nuovo piano di interventi per complessive lire 1.350.096.850;

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto le parti stipulano il seguente

### ACCORDO DI PROGRAMMA AGGIUNTIVO

1) A modifica dell'accordo di programma stipulato in data 19 maggio 1997, l'Amministrazione regionale provvederà in attuazione al disposto dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 a finanziare il nuovo programma d'investimenti previsto dalla Comunità montana delle Valli del Torre per una spesa complessiva a carico della Regione di lire 1.350.096.850.

2) La Comunità montana delle Valli del Torre si impegna a completare sul proprio territorio il quadro d'intervento concordato e di seguito specificati:

- Attimis: (costruzione di un capannone ad uso industriale) L. 491.520.000
  - Attimis: (realizzazione di un immobile industriale) L. 858.576.850
- L. 1.350.096.850

3) Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le norme dell'accordo di programma datato 19 maggio 1997, più volte richiamato.

Udine, 6 dicembre 1999

La Comunità montana  
delle Valli del Torre:  
(firma illeggibile)

L'Assessore all'industria:  
Sergio Dressi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
1 febbraio 2000, n. 027/Pres.

**Legge regionale 43/1990 - Azienda agricola Casal Sodano di Gonars (Udine). Progetto per la realizzazione di un impianto di acquacoltura per la produzione di gamberi d'acqua dolce in Comune di Castions di Strada. Procedura di valutazione ambientale. Provvedimento di individuazione delle autorità del pubblico interessato.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 18 gennaio 1999 con la quale l'Azienda Agricola Casal Sodano S.r.l. di Gonars (Udine) ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di acquacoltura per la produzione di gamberi d'acqua dolce in Comune di Castions di Strada (Udine), località Cuccana;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Messaggero Veneto» di data 22 gennaio 1999, successivamente integrato sul medesimo quotidiano in data 23 marzo 1999, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 6 maggio 1999;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato I, punto 12 del Regolamento succitato;

VISTA l'ordinanza n. 0195/Pres. del 17 giugno 1999 che invitava il proponente a completare il progetto e lo studio di V.I.A. con alcuni elementi integrativi;

VISTA l'istanza di proroga per la presentazione della suddetta documentazione, presentata dal proponente in data 13 settembre 1999;

VISTA l'ordinanza n. 0320/Pres. di data 13 ottobre 1999, con la quale la richiesta è stata accolta;

RITENUTO che la documentazione trasmessa dal proponente in data 30 settembre 1999, completata per quanto riguarda alcuni aspetti formali in data 16 dicembre 1999, possa ritenersi esaustiva delle richieste avanzate con le ordinanze sopra richiamate e che pertanto si possa dare seguito al procedimento a suo tempo interrotto;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la richiesta avanzata dalla Associazione Legambiente con nota di data 2 febbraio 1999, di essere individuata tra il pubblico interessato nella procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto in argomento;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Castions di Strada, risultando tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

#### DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla azienda agricola Casal Sodano di Gonars, riguardante la realizzazione di un impianto di acquacoltura per la produzione di gamberi d'acqua dolce in Comune di Castions di Strada (Udine), località Cuccana, i seguenti enti:

- Comune di Castions di Strada,
- la Provincia di Udine,
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», e quale pubblico interessato:
- l'associazione Legambiente, come da richiesta di data 2 febbraio 1999.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Castions di Strada sarà depositata copia degli elabo-

rati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 1 febbraio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
1 febbraio 2000, n. 029/Pres.

**Legge regionale 50/1993, articolo 8. Approvazione dell'«Accordo di programma aggiuntivo» stipulato in data 6 dicembre 1999 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Comunità montana della Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza il Presidente della Giunta regionale a promuovere, con le Comunità montane, la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, per l'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate per insediamenti produttivi, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché la gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a Consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali;

VISTO l'Accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e la Comunità montana della Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina in data 5 novembre 1997 con il quale è stato finanziato il programma d'investimento diretto alla costruzione di capannoni industriali da adibire ad attività produttive nei Comuni di Castelnovo del Friuli, Vito d'Asio e Pinzano al Tagliamento per una spesa complessiva a carico della Regione di lire 1.500.000.000;

VISTO il relativo decreto di approvazione n. 0377/Pres dell'11 novembre 1997;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 agosto 1999, n. 2644, registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999, Registro 1, foglio 391, con la quale l'Assessore regionale all'industria è stato autorizzato a stipulare con la citata Comunità montana apposito accordo di programma aggiuntivo a quello datato 5 novembre 1997 al fine di concedere alla stessa un ulteriore contributo di complessive lire 112.743.150 a copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi programmati che non avevano potuto trovare totale copertura finanziaria in sede di stipula dell'Accordo di programma causa l'indisponibilità di fondi;

VISTO il relativo Accordo di programma aggiuntivo stipulato in data 6 dicembre 1999 sui contenuti del quale

la Commissione per lo sviluppo dei territori montani ha espresso nella medesima data parere favorevole;

RITENUTO di dover dare esecuzione alle direttive contenute nella richiamata deliberazione;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'Accordo di programma aggiuntivo di data 6 dicembre 1999, allegato al presente atto quale parte integrante, stipulato tra la Regione e la Comunità montana della Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 50/1993.

Art. 2

La spesa complessiva di lire 112.743.150 a carico della Regione viene utilizzata a copertura degli interventi già realizzati oggetto dell'Accordo di programma stipulato in data 5 novembre 1997.

Art. 3

Con successivo provvedimento il Direttore regionale dell'industria procederà ad adottare il progetto di cui al punto 1, lettera a) dell'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 1 febbraio 2000

ANTONIONE

ACCORDO DI PROGRAMMA  
AGGIUNTIVO

all'Accordo di programma stipulato in data 5 novembre 1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Comunità montana della Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina, approvato con D.P.G.R. n. 0377/Pres. di data 11 novembre 1997;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

CONSIDERATO che le iniziative progettuali di immediato interesse e necessaria realizzazione riguardano in particolare l'apprestamento e la gestione di aree at-

trezzate per insediamenti produttivi, nonché il miglioramento della funzionalità di quelli esistenti così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della suddetta legge regionale 50/1993;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 8 della legge medesima autorizza altresì le Comunità montane all'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;

**PREMESSO:**

– che la Comunità montana della Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina ha approvato con delibera n. 68 del 17 marzo 1997 un quadro d'interventi che pone come obiettivo la costruzione di capannoni da adibire ad attività produttiva, industriali ed artigianali nonché l'esecuzione di opere di urbanizzazione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi, nell'ottica del rilancio dell'economia montana per una spesa complessiva di lire 1.650.000.000 così suddivisa:

Comune di Castelnovo del Friuli - località Madonna dello Zucco: costruzione di un capannone ad uso industriale	L. 400.000.000
Comune di Vito d'Asio - località San Francesco: approntamento e realizzazione di una zona artigianale	L. 350.000.000
Comune di Pinzano al Tagliamento - costruzione edificio in zona artigianale LAP 1	L. 900.000.000
Spesa complessiva	L. 1.650.000.000

– che con l'Accordo di programma stipulato in data 5 novembre 1997 ed approvato con D.P.G.R. n. 0377/Pres. di data 11 novembre 1997, l'Amministrazione regionale ha inteso provvedere al finanziamento del programma di investimenti previsto dalla Comunità montana della Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina diretto alla costruzione di capannoni da adibire ad attività produttiva, industriale ed artigianale nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione in aree attrezzate per insediamenti produttivi per una spesa complessiva a carico della Regione di lire 1.500.000.000;

– che la Comunità montana ha ultimato la realizzazione dei suddetti interventi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 27 agosto 1999, n. 2644, registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999, Registro 1, foglio 391 con la quale l'Assessore regionale all'Industria è stato autorizzato a stipulare con la citata Comunità montana apposito accordo di programma aggiuntivo a quello datato 5 novembre 1997 al fine di concedere alla stessa un ulteriore contributo di complessive lire 112.743.150 a copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi programmati che non avevano potuto trovare copertura finanziaria in sede di stipula dell'Accordo di programma causa l'indisponibilità delle necessarie risorse sul competente capitolo di spesa;

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto le parti stipulano il seguente

**ACCORDO DI PROGRAMMA AGGIUNTIVO**

1) L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, concede alla Comunità montana Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina, per la realizzazione del quadro di interventi descritto in premessa già oggetto di finanziamento con l'accordo di programma di data 5 novembre 1997, un ulteriore contributo di complessive lire 112.743.150.

2) Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le norme dell'accordo di programma datato 5 novembre 1997, più volte richiamato.

Udine, 6 dicembre 1999

La Comunità montana  
Val d'Arzino, Val Cosa,  
Val Tramontina:  
(firma illeggibile)

L'Assessore all'industria:  
Sergio Dressi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA 27 gennaio 2000, n. 5.

**Legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, articoli 17, 25 e 26. Divieto di trattamento alle colture sia legnose che erbacee con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, erbicidi ed anticrittogamici durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.**

**L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA**

CONSIDERATO che le principali colture necessitano di insetti pronubi per l'impollinazione onde produrre frutti e semi;

RILEVATO che con la specializzazione delle colture gli insetti pronubi selvatici hanno subito notevoli rarefazioni e le api sono diventate indispensabili nel periodo dell'impollinazione;

VISTO che nelle colture da seme e da frutto, condotte secondo razionali norme fitoiatriche, non sono indispensabili trattamenti con fitofarmaci durante il periodo della fioritura, eccezion fatta per alcune colture che possono richiedere l'impiego di anticrittogamici;

CONSIDERATO che, qualora tali trattamenti vengano erroneamente eseguiti, risulta gravissimo il danno alle api ed agli alveari, grave il danno agli stessi coltivatori per la mancata allegazione dei fiori con conseguente minore e scadente produzione di frutti e semi,

dannosa la ripercussione sulla fauna selvatica che vive nell'ambiente delle colture trattate;

DATA l'esigenza di instaurare e mantenere rapporti di reciproca e proficua collaborazione tra frutticoltori e produttori di semi ed apicoltori, incrementando la presenza di alveari nelle colture al momento della fioritura per facilitare l'impollinazione e per aumentare e migliorare quindi le produzioni;

VISTI gli articoli 17, ed in particolare il secondo comma dello stesso, 25 e 26 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16;

RITENUTO di dover provvedere in conformità;

## DECRETA

### Art. 1

Durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti alle colture sia legnose che erbacee con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, erbicidi ed anticrittogamici. Trattamenti anticrittogamici specifici contro micosi della vite e di colture erbacee, contro le ticchiolature delle piante da frutto nonchè trattamenti insetticidi contro la dorifora della patata possono essere effettuati anche durante la fioritura, solo nei casi di necessità accertate dagli Osservatori per le Malattie delle Piante di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

### Art. 2

Le piante in fiore, visitate dalle api e dagli altri insetti pronubi, presenti in mezzo alle colture da trattare nei periodi precedenti e successivi alla loro fioritura, devono essere falciate prima di ogni trattamento.

### Art. 3

È fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto ordinato col presente decreto.

### Art. 4

Il controllo sull'osservanza del presente decreto, in conformità del 1° comma dell'articolo 26 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è affidato all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, sentiti eventualmente gli Osservatori per le malattie delle piante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto.

I trasgressori saranno puniti conforme il primo comma dell'articolo 25 della già richiamata legge regionale 29 marzo 1988, n. 16. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 27 gennaio 2000

VENIER ROMANO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 31 gennaio 2000, n. 5.

## Comune di Cividale (Udine). Sospensione del Consiglio comunale e nomina del commissario.

### L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 14 giugno 1998 sono stati eletti il Consiglio comunale di Cividale (Provincia di Udine) ed il Sindaco nella persona del signor Giuseppe dott. Pascolini;

VISTA la nota prot. n. 2473 del 31 gennaio 2000 del segretario comunale con la quale si comunica che, in data 28 gennaio 2000, durante la seduta del Consiglio comunale, dodici consiglieri comunali, sui venti assegnati, hanno contestualmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con dichiarazioni separate regolarmente registrate al protocollo dell'Ente;

CONSIDERATO, altresì, che pure il Sindaco, comm. dott. Giuseppe Pascolini ha rassegnato le dimissioni, nel corso della stessa seduta consiliare;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per lo scioglimento del Consiglio comunale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta;

CONSIDERATO che, a causa delle dimissioni dei consiglieri, gli organi elettivi del Comune non sono più in grado di assicurare il funzionamento dell'amministrazione locale e che viene anche compromesso il buon andamento degli uffici e dei servizi del Comune stesso;

CONSIDERATO che si sono, pertanto, verificati motivi di grave ed urgente necessità che, in attesa che venga emanato il decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente un commissario che assicuri la provvisoria amministrazione del Comune;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, la competenza ad emanare provvedimenti con-

cernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 ;

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei Consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali;

PRESO ATTO che, a norma degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è necessario venga data notizia ai singoli consiglieri comunali, mediante comunicazione personale, dell'avvio del procedimento amministrativo di scioglimento del Consiglio comunale, previa sospensione del medesimo e nomina del commissario per la provvisoria amministrazione;

#### DECRETA

Il Consiglio comunale di Cividale (UD) è sospeso, con decorrenza immediata sino alla data dello scioglimento che sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.

Il dott. Pietro Raneri della Direzione regionale per le autonomie locali è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune fino a quando sarà nominato il Commissario straordinario con il decreto presidenziale indicato al paragrafo precedente e, comunque, per una durata non superiore a quella ivi indicata.

Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio.

Il Commissario medesimo è incaricato di provvedere alla notificazione ed all'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 31 gennaio 2000

POZZO

---

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 11 febbraio 2000, n. 76/E/1/179.

**Legge 662/1996, articolo 2, comma 63, lettera d. Finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi dei programmi di recupero urbano.**

#### IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica;

VISTO il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 85, avente per oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e recante norme per l'edilizia residenziale pubblica;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 63, lettera d), con la quale sono stati attribuiti alla regioni i finanziamenti per la realizzazione dei programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 398/1993;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ed in particolare l'articolo 14, che prevede che i fondi di cui sopra possano essere destinati, in percentuale minima del 10% e massima del 25%, per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata (convenzionata secondo la definizione regionale), da assegnare in locazione ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge 398/1993;

VISTA la legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 17, 18, 19 e 20, con i quali sono stati definiti gli interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia residenziale (CER), con il quale, tra l'altro, in attuazione dei criteri di cui alla delibera CIPE 16 marzo 1994 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994), sono state ripartite le somme a disposizione, assegnando alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo di lire 15.449.600.000 per le finalità di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 398/1993;

VISTO il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994), con il quale, tra l'altro, sono stati individuati i criteri e le modalità per la definizione dei contributi in materia di edilizia agevolata (convenzionata secondo la definizione regionale), per gli interventi di cui al citato articolo 9 del decreto-legge 398/1993;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2447 dell'8 agosto 1997, registrata alla Corte dei Conti in data 24 settembre 1997, Registro 1 foglio 366, con la quale è stato approvato il programma per l'utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 63, lettera d), e sono stati fissati i ter-

mini per la pubblicazione del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori in 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del decreto ministeriale di messa a disposizione dei fondi;

VISTA l'approvazione del programma per l'utilizzo dei fondi da parte del Segretariato generale del Comitato Edilizia Residenziale, espressa con nota prot. n. 2039 dell'11 dicembre 1997;

VISTO il decreto del Segretariato generale del Comitato Edilizia Residenziale prot. n. 368 del 30 gennaio 1998, con il quale sono stati messi a disposizione i fondi di cui alla predetta legge 662/1996, articolo 2, comma 63, lettera d), per complessive lire 15.449.600.000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3692 del 18 dicembre 1998, registrata dalla Corte dei Conti il 15 febbraio 1999, Registro 1, foglio 41, con la quale è stato approvato il nuovo programma per l'utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 63, lettera d), a seguito della mancata proposizione di interventi da parte delle Amministrazioni comunali del Friuli-Venezia Giulia, e sono stati fissati nuovi termini per la pubblicazione del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori, determinati in 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 3 marzo 1999, Bollettino Ufficiale della Regione n. 9;

VISTA la nota del Ministero dei Lavori pubblici - Segretariato generale del Comitato Edilizia Residenziale - prot. n. 869 del 17 marzo 1999, con la quale è stato assentito il predetto nuovo programma;

VISTA la nota prot. n. 4604 del 21 maggio 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, con la quale tutte le Amministrazioni comunali del Friuli-Venezia Giulia sono state invitate a presentare domanda di individuazione;

VISTO il proprio decreto n. 593 del 16 agosto 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 25 agosto 1999, con il quale si sono individuati, quali sedi dei programmi di recupero urbano, i comuni di seguito descritti:

- Casarsa della Delizia,
- Claut,
- Codroipo,
- San Daniele del Friuli,
- San Quirino,
- San Vito al Tagliamento,
- Villa Santina,

VISTA la documentazione presentata da ciascun Comune a corredo della richiesta di finanziamento;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio della pianificazione e dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano e le relative risultanze, istruttoria allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

ACCERTATO che l'intero importo a disposizione può essere utilizzato per la realizzazione di programmi di recupero urbano (articolo 11, decreto-legge 398/1993) in quanto non sono state presentate richieste per la realizzazione di alloggi da dare in locazione (articolo 9, decreto-legge 398/1993) come previsto dal programma di impiego dei finanziamenti approvato con D.G.R. 3692/1998 e assentito dal Ministero con nota 869 del 17 marzo 1999;

RITENUTO di procedere alla individuazione dei soggetti attuatori e alla localizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

## DECRETA

### Art. 1

In attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3692 del 18 dicembre 1998, è adottato, a norma dell'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il progetto inerente i finanziamenti da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera d), della legge 662/1996. A tal fine è approvata l'allegata relazione istruttoria e la relativa classifica, sottoriportata, dei programmi di recupero urbano ammessi a contributo:

Posizione in classifica	Comune	Costo totale	Capitale 662	Capitale non 662	Capitale privato
1	Villa Santina	4.495.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	495.000.000
2	San Vito al Tagliamento	9.580.000.000	3.000.000.000	600.000.000	5.980.000.000
3	Codroipo	8.265.000.000	2.715.000.000	0	5.550.000.000
4	San Daniele del Friuli	8.100.000.000	2.900.000.000	2.700.000.000	2.500.000.000
5	Claut	2.450.027.000	1.600.000.000	67.641.776	782.385.224
6	Casarsa della Delizia	2.218.648.500	1.818.648.500	0	400.000.000
7	San Quirino	2.490.000.000	2.415.951.500	34.048.500	40.000.000

## Art. 2

Sono individuati i soggetti attuatori degli interventi dei programmi di recupero urbano e sono localizzati i relativi interventi elencati nel paragrafo «Individuazione dei soggetti attuatori e localizzazione degli interventi - Fondi statali legge 662/1996» della relazione allegata.

## Art. 3

Il presente atto diverrà efficace dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 4

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto di localizzazione degli interventi decorreranno i termini previsti dall'articolo 3 comma 7 bis della legge 179/1992 entro i quali dovranno avere inizio i lavori.

Trieste, 11 febbraio 2000

SCUBOGNA

**Relazione sull'istruttoria svolta per l'attuazione del programma per l'utilizzo dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 2, comma 63, lettera d).**

## PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO

Con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 593 del 16 agosto 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 25 agosto 1999, sono stati individuati i Comuni di Casarsa della Delizia, Claut, Codroipo, San Daniele del Friuli, San Quirino, San Vito al Tagliamento e Villa Santina quali sede di programmi di recupero urbano.

I predetti Comuni sono stati invitati a presentare la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell'intero programma, con la definizione dei soggetti pubblici e privati e delle relative competenze, la quantificazione e natura delle risorse ed i vincoli gravanti nella zona di intervento;
- relazione tecnica contenente l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e quelle di progetto;
- piano di fattibilità giuridico-amministrativa, relativi tempi e procedure di assolvimento;
- progetto preliminare degli interventi previsti;
- atto d'obbligo con i soggetti privati.

Con nota n. 199 del 14 gennaio 2000, si è trasmesso il parere fornito dal Ministero Lavori Pubblici - Segretariato C.E.R. - (nota n. 381 del 5 gennaio 2000) su un quesito posto in merito al finanziamento di acquisizioni di aree ed immobili. Il Ministero ha confermato l'ammissibilità delle acquisizioni purché il corrispettivo rientri nel limite dell'indennità di esproprio determinata applicando le vigenti disposizioni in materia.

Non sono state presentate richieste per la realizzazione di alloggi da dare in locazione (articolo 9, decreto-legge 398/1993), per cui, come previsto dal programma di impiego dei finanziamenti approvato con D.G.R. 3692/1998 e assentito dal Ministero con nota 869 del 17 marzo 1999, l'intero importo a disposizione può essere utilizzato per la realizzazione di programmi di recupero urbano (articolo 11, decreto-legge 398/1993).

L'esame dei progetti pervenuti ha evidenziato considerevoli differenze in aumento rispetto all'ammontare dei finanziamenti riportati nel decreto 593/1999 di individuazione dei Comuni.

Per tale ragione, con nota n. 259 del 17 gennaio 2000, i Comuni sono stati invitati a valutare la possibilità di rivedere le proprie richieste e si sono fornite le relative istruzioni in merito alla documentazione da produrre in caso di accoglimento dell'invito regionale.

I Comuni hanno sostanzialmente accolto l'invito loro rivolto e di seguito si analizzano i singoli interventi proposti.

## Comune di Casarsa della Delizia

Con nota n. 18635 del 21 dicembre 1999 il Comune ha trasmesso la documentazione prescritta chiedendo un finanziamento di lire 2.600.000.000 a valere sui fondi della legge 662/1996.

Con nota n. 366 del 19 gennaio 2000, il Comune è stato invitato ad attestare che «le opere per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente.».

Con nota 1572 del 29 gennaio 2000 il Comune, accogliendo l'invito a contenere il finanziamento richiesto, ha presentato la seguente documentazione relativamente ad un primo stralcio funzionale del programma di recupero urbano:

- copia autentica della delibera consiliare n. 125 del 17 dicembre 1999 di approvazione del programma di recupero urbano ai sensi del decreto-legge 398/1993;
- relazione integrativa per la realizzazione del programma di recupero urbano;
- progetto preliminare 1° stralcio degli interventi previsti;
- copia autentica della deliberazione giunta n. 16 del 26 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il programma di recupero urbano ai sensi del decreto-legge 398/1993 - 1° stralcio;

- attestazione del Sindaco con la quale si dichiara che le opere comprendenti il PRU e per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente.

Di seguito si riportano i dati economici relativi al 1° stralcio funzionale:

Finanziamento richiesto legge 662/1996	Finanziamento pubblico diverso	Finanziamento privato	Totale programma di recupero urbano
1.818.648.500		400.000.000	2.218.648.500

#### *Strumenti urbanistici*

Piano di recupero zona omogenea A di San Giovanni in vigore dal 24 settembre 1992.

#### *Localizzazione degli interventi costituenti il 1° stralcio del PRU per i quali si chiede il finanziamento*

Gli interventi approvati con delibera giuntale n. 16 del 26 gennaio 2000, costituiscono il 1° stralcio funzionale del Programma di recupero urbano e sono di seguito descritti:

- Loggia - Interventi di urbanizzazione secondaria - restauro di edifici di notevole interesse storico da destinare ad uso pubblico. Il piano di recupero della zona omogenea A di San Giovanni prevede la destinazione a servizio e per attività di tipo culturale e sociale dell'edificio della «Loggia». Importo lire 149.102.000.
- Ex canonica - Interventi di urbanizzazione secondaria - restauro di edifici di notevole interesse storico da destinare ad uso pubblico. Il piano di recupero della zona omogenea A di San Giovanni prevede la destinazione a servizio e per attività di tipo culturale e sociale per l'area e l'edificio dell' «ex canonica». Importo lire 245.776.000.
- Parcheggio di via Versutta - Intervento di urbanizzazione primaria la cui realizzazione è prevista nel piano di recupero. Importo lire 158.902.500.
- Via della Roggia - Intervento di pavimentazione e arredo urbano. Importo lire 312.213.000.
- Sagrato chiesa San Giovanni - Intervento di pavimentazione e arredo urbano. Importo lire 370.671.000.
- Pavimentazione e illuminazione area centrale - Intervento di pavimentazione arredo urbano e illuminazione pubblica. Importo lire 581.984.000.

#### *Operatori privati*

Partecipa al programma di recupero urbano la parrocchia di san Giovanni Battista.

#### *Descrizione degli interventi proposti dagli operatori privati*

Restauro e risanamento conservativo locali da desti-

nare ad uso delle attività parrocchiali all'interno del complesso «ex Zuccheri». Importo previsto lire 250.000.000.

Risanamento conservativo locali ad uso artigianale e di servizio all'interno del complesso «ex Zuccheri». Importo previsto lire 150.000.000.

#### **Comune di Claut**

Con nota n. 3807 del 20 dicembre 1999, il Comune ha trasmesso la documentazione prescritta chiedendo un finanziamento di lire 1.667.641.776 a valere sui fondi di cui alla legge 662/1996.

Con nota n. 355 del 19 gennaio 2000, il Comune è stato invitato ad attestare che «le opere per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente.».

Con nota 240/242 del 27 gennaio 2000 il Comune, accogliendo l'invito a contenere il finanziamento richiesto, ha trasmesso la relazione integrativa per la realizzazione del programma di recupero urbano e copia autentica della delibera della giunta municipale n. 6 del 26 gennaio 2000 con la quale:

- si approva la relazione integrativa al progetto preliminare;
- si attesta che le opere comprendenti il PRU e per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente;
- si determina in lire 1.600.000.000 l'importo richiesto sui fondi della legge 662/1996 e si assume a carico del bilancio comunale la restante quota di finanziamento pari a lire 67.641.776 per la realizzazione del PRU.

Di seguito si riportano i dati economici relativi al 1° stralcio funzionale:

Finanziamento richiesto legge 662/1996	Finanziamento pubblico diverso	Finanziamento privato	Totale programma di recupero urbano
1.600.000.000	67.641.776	782.385.224	2.450.027.000

#### *Strumenti urbanistici.*

Piano particolareggiato per il recupero del comparto edilizio «ex caserme» in via Roma, adottato con delibera Consiglio comunale n. 45 del 5 novembre 1999, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 7 gennaio 2000.

#### *Localizzazione degli interventi per i quali si chiede il finanziamento.*

Gli interventi sono di seguito descritti:

Ristrutturazione del complesso edilizio denominato «ex caserme», pavimentazione via Giulio Giordani e parte di via Antonio Giordani, illuminazione pubblica

via Giulio Giordani, via Roma e via Antonio Giordani, realizzazione del parcheggio pubblico via Roma. Importo lire 1.667.641.776 di cui lire 1.600.000.000 a valere sui fondi della legge 662/1996.

#### *Operatori privati*

Partecipa al programma di recupero urbano l'Impresa D.V.G di Paolo della Valentina con sede in Claut.

#### *Descrizione degli interventi privati*

L'intervento di ristrutturazione del complesso edilizio denominato «ex caserme» prevede l'intervento pubblico per il piano terra (destinato ad attività pubbliche) e per il primo piano della porzione di fabbricato a due livelli fuori terra (destinato ad alloggi di edilizia residenziale pubblica). Il soggetto privato interviene con la realizzazione di alloggi per edilizia privata da realizzare nel primo e secondo piano della porzione di fabbricato a tre livelli fuori terra. Importo lire 782.385.224.

### **Comune di Codroipo**

Con nota n. 27970 del 22 dicembre 1999 il Comune ha trasmesso la documentazione prescritta chiedendo un finanziamento di lire 6.350.000.000 a valere sui fondi della legge 662/1996.

Con nota n. 365 del 19 gennaio 2000, il Comune è stato invitato ad attestare che «le opere per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente» e ad integrare il piano di fattibilità tecnica amministrativa indicando la data prevista per l'approvazione del P.R.P.C. che include gli interventi di progetto contraddistinti dalla lettera «C».

Con nota 2493 del 2 febbraio 2000 il Comune, accogliendo l'invito a contenere il finanziamento richiesto, ha presentato la seguente documentazione relativamente ad un primo stralcio funzionale del programma di recupero urbano:

- copia autentica della delibera consiliare n. 1 del 1° febbraio 2000 di approvazione del programma di recupero urbano ai sensi del decreto legislativo 398/1993;
- copia autentica della delibera consiliare n. 2 del 1° febbraio 2000 di approvazione del primo stralcio del programma di recupero urbano ai sensi del decreto-legge 398/1993;
- progetto preliminare 1° stralcio degli interventi previsti;
- attestazione del Sindaco con la quale si dichiara che le opere comprendenti il PRU e per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente.

Di seguito si riportano i dati economici relativi al 1° stralcio funzionale:

Finanziamento richiesto legge 662/1996	Finanziamento pubblico diverso	Finanziamento privato	Totale programma di recupero urbano
2.715.000.000		5.550.000.000	8.265.000.000

#### *Strumenti urbanistici*

L'amministrazione comunale dispone di diversi P.R.P.C. Tutti gli interventi proposti nel primo stralcio funzionale rientrano in P.R.P.C. vigenti.

#### *Localizzazione degli interventi costituenti il 1° stralcio del PRU per i quali si chiede il finanziamento*

Gli interventi approvati che costituiscono il 1° stralcio funzionale del Programma di recupero urbano sono stati estrapolati dal programma complessivo per cui di seguito vengono descritti mantenendo la numerazione originaria:

- 5) Infrastrutturazione, pavimentazione e arredo via Italia. Importo lire 212.000.000.
- 6) Infrastrutturazione, pavimentazione e arredo via Roma. Importo lire 990.000.000.
- 7) Infrastrutturazione, pavimentazione e arredo via Candotti. Importo lire 1.040.000.000.
- A) Urbanizzazione nell'area prospiciente l'intervento di edilizia residenziale pubblica convenzionata di vicolo Fosolat. Importo lire 230.000.000.
- B) Urbanizzazione in area «Fabello». Importo lire 170.000.000.
- E) Urbanizzazione ambito via «degli Orti». Importo lire 73.000.000.

#### *Operatori privati*

Partecipano al programma di recupero urbano:

- \* Parrocchia S. Maria Maggiore di Codroipo;
- \* Fabello Gino residente a Codroipo;
- \* Ditta F.lli Martinelli con sede in Codroipo.

#### *Descrizione degli interventi proposti dagli operatori privati*

- A) Recupero degli immobili di proprietà della parrocchia localizzati lungo vicolo Fossalat per la realizzazione di n. 3 alloggi di edilizia convenzionata. Importo previsto lire 500.000.000.
- B) Demolizione di fabbricati esistenti e realizzazione di nuova volumetria per n. 2 alloggi di edilizia convenzionata. Importo previsto lire 500.000.000.
- E) Costruzione e ricostruzione di n. 3 edifici per la realizzazione di circa 16 alloggi di edilizia convenzionata e altre attività. Importo previsto lire 4.550.000.000.

### **Comune di San Daniele del Friuli**

Con nota n. 24976 del 13 dicembre 1999 il Comune ha chiesto una proroga per la consegna degli elaborati.

Con nota 1832 del 26 gennaio 2000 il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta.

Il programma di recupero urbano proposto prevede l'intervento di più soggetti privati. È stato presentato l'atto d'obbligo relativamente ad uno solo degli interventi previsti a carico dei soggetti privati per cui il quadro economico complessivo risulta dalla seguente tabella:

Finanziamento richiesto legge 662/1996	Finanziamento pubblico diverso	Finanziamento privato	Totale programma di recupero urbano
2.900.000.000	2.700.000.000	2.500.000.000	8.100.000.000

#### *Strumenti urbanistici*

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica di «Borgo via Mazzini», adottato con delibera consiglio comunale n. 93 del 22 ottobre 1999, approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 14 dicembre 1999.

#### *Localizzazione degli interventi per i quali si chiede il finanziamento*

Gli interventi sono di seguito descritti:

- A) Realizzazione di una struttura destinata a parcheggio, localizzata in un'area di proprietà comunale, posta lungo la via Ciro Varmo di Pers. Lire 4.900.000.000. Per la realizzazione di tale struttura il Comune chiede lire 2.600.000.000 a valere sui fondi della legge 662/1996. La rimanente quota di finanziamento è assicurata con altri fondi.
- B) Recupero dell'edificio «ex Cortina» di proprietà comunale per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Lire 1.000.000.000. Per la realizzazione di tale struttura il Comune chiede lire 300.000.000 a valere sui fondi della legge 662/1996. La rimanente quota di finanziamento è assicurata con altri fondi.

#### *Operatori privati*

Partecipa al programma di recupero urbano l'impresa di costruzioni De Sabbata Sandro & C. S.n.c. con sede in Majano.

#### *Descrizione degli interventi privati*

Il soggetto privato provvederà al recupero funzionale del fabbricato «Palazzo Ronchi» e cederà parte dell'edificio recuperato al comune a titolo di permuta della proprietà dell'intero immobile. Importo lire 2.500.000.000.

#### **Comune di San Vito al Tagliamento**

Con nota n. 28696 del 23 dicembre 1999, il Comune ha trasmesso la documentazione prescritta chiedendo un finanziamento di lire 6.200.000.000 a valere sui fondi della legge 662/1996.

Con nota n. 367 del 19 gennaio 2000, il Comune è stato invitato a:

- attestare che «le opere per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente»;
- presentare un elaborato grafico che individui il perimetro del P.R.P.C. con indicati gli interventi proposti.

Con nota 2884 del 4 febbraio 2000 il Comune, accogliendo l'invito a contenere il finanziamento richiesto, ha presentato la seguente documentazione relativamente ad un primo stralcio funzionale del programma di recupero urbano:

- copia conforme della deliberazione giunta n. 34 del 31 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il primo stralcio funzionale del programma di recupero urbano;
- progetto primo stralcio;
- attestazione del Sindaco con la quale si dichiara che le opere comprendenti il PRU e per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente.

Di seguito si riportano i dati economici relativi al programma di recupero urbano proposto:

Finanziamento richiesto legge 662/1996	Finanziamento pubblico diverso	Finanziamento privato	Totale programma di recupero urbano
3.000.000.000	600.000.000	5.980.000.000	9.580.000.000

#### *Strumenti urbanistici*

Piano di recupero del centro storico approvato con delibera consiliare del 4 settembre 1995.

#### *Localizzazione degli interventi costituenti il 1° stralcio del PRU per i quali si chiede il finanziamento*

Gli interventi approvati costituiscono il primo stralcio funzionale del Programma di recupero urbano e sono di seguito descritti:

- A) Restauro e risanamento strutturale del complesso edilizio denominato «Castello» (importo lire 2.070.000.000) e sistemazione della piazza castello (importo lire 1.230.000.000). L'intervento di risanamento strutturale è finalizzato alla realizzazione della piazza e alla messa in sicurezza dell'intera area. Per l'intervento di recupero interno dell'immobile si prevede l'utilizzo di fondi a ciò destinati dalla Sovrintendenza. Il complesso degli interventi di risanamento e di sistemazione della piazza prevedono un impegno finanziario pari a lire 3.300.000.000. A detta spesa il Comune intende far fronte per lire 300.000.000 con fondi propri.

#### *Operatori privati*

Partecipano al programma di recupero urbano i se-

guenti soggetti privati:

- Trevisan Costruzioni S.r.l con sede in San Vito al Tagliamento;
- Styledile S.n.c. con sede in San Vito al Tagliamento;
- C.L. S.n.c. con sede in San Vito al Tagliamento;
- Mancini Paolo S.n.c. con sede in San Vito al Tagliamento;
- G.S.M. S.n.c. con sede in San Vito al Tagliamento.

*Descrizione degli interventi proposti dagli operatori privati*

Recupero urbano dell'area «Vecchio Castello» e realizzazione di un minimo di 14 e un massimo di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata. Importo lire 5.200.000.000.

Realizzazione negli immobili «ex casa Pasut» di un minimo di 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata. Importo lire 780.000.000.

### Comune di San Quirino

Con nota n. 12197 del 22 dicembre 1999 il Comune ha trasmesso la documentazione prescritta con l'eccezione degli atti d'obbligo dei soggetti privati, chiedendo un finanziamento di lire 3.000.000.000 a valere sui fondi della legge 662/1996.

Con nota n. 273 del 18 gennaio 2000, il Comune è stato invitato:

- ad attestare che «le opere per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente»;
- ad integrare il piano di fattibilità tecnica amministrativa indicando la presunta data di approvazione del P.R.P.C. e quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- a presentare l'atto d'obbligo con il soggetto privato.

Con nota 1313 del 28 gennaio 2000 il Comune ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 8 del 27 gennaio 2000 di approvazione dell'intero programma di recupero urbano.

Con nota 1312 del 28 gennaio 2000 il Comune, accogliendo l'invito a contenere il finanziamento richiesto, ha presentato la seguente documentazione relativamente ad un primo stralcio funzionale del programma di recupero urbano:

- deliberazione della giunta municipale n. 12 del 27 gennaio 2000 di approvazione del primo stralcio funzionale del programma di recupero urbano;
- relazione integrativa e documentazione tecnica;
- attestazione del Sindaco con la quale si dichiara che le opere comprendenti il PRU e per le quali si chiede il finanziamento sono al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente.

Con nota 1821 del 9 febbraio 2000 il Comune ha trasmesso l'atto d'obbligo del soggetto privato.

Con nota n. 1115 del 9 febbraio 2000 il Comune è stato informato che il limitato apporto finanziario del capitale privato influirà pesantemente nella posizione che il programma presentato assumerà nella classifica degli interventi ammessi a contributo. Con la stessa nota, a lucro di tempo, in considerazione del fatto che l'intervento ultimo classificato potrà attuarsi nel limite del finanziamento assegnato oppure interamente solo con la compartecipazione finanziaria del Comune per la parte non assistita da contributo, si è invitata l'amministrazione comunale ad assumere le decisioni del caso. Si è inoltre comunicato che la somma da coprire con risorse comunali corrisponde a lire 34.048.500.

Con nota 1895 del 10 febbraio 2000 il Comune di S. Quirino ha comunicato la decisione di assumere a proprio carico detto importo.

Di seguito si riportano i dati economici relativi all'intervento proposto:

Finanziamento richiesto legge 662/1996	Finanziamento pubblico diverso	Finanziamento privato	Totale programma di recupero urbano
2.415.951.500	34.048.500	40.000.000	2.490.000.000

*Strumenti urbanistici*

P.R.P.C. di iniziativa pubblica adottato con delibera di consiglio comunale n. 81 del 19 novembre 1999, approvato con delibera del consiglio comunale n. 7 del 27 gennaio 2000.

*Localizzazione degli interventi costituenti il 1° stralcio del PRU per i quali si chiede il finanziamento*

Gli interventi sono di seguito descritti:

- Recupero dell'area ex latteria per la realizzazione di n. 7 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. L'intervento verrà realizzato dall'ATER di Pordenone. Importo lire 1.080.000.000.
- Infrastrutture tecnologiche a rete e sistemazioni viarie relative al percorso ciclo-pedonale tra gli ambiti di interesse urbano nell'ambito della Roggia, alla realizzazione di marciapiedi nell'ambito dell'esistente insediamento di ERP lungo via Madonnetta, pavimentazione dello slargo antistante l'ex latteria, opere di pavimentazione del viottolo denominato «Troso del Molino». L'intervento verrà realizzato dal Comune. Importo lire 1.370.000.000.

*Operatori privati*

Partecipa al programma di recupero urbano:

- dott. Bruno Carretta residente a San Quirino.

*Descrizione degli interventi proposti dagli operatori privati*

Interventi di recupero sull'immobile inserito nel P.R.P.C. come unità minima d'intervento n. 3.

### Comune di Villa Santina

Con nota n. 9265 del 21 dicembre 1999 il Comune ha trasmesso la documentazione prescritta chiedendo un finanziamento di lire 1.000.000.000 a valere sui fondi della legge 662/1996.

Con nota n. 271 del 18 gennaio 2000, il Comune è stato invitato ad integrare il piano di fattibilità tecnico amministrativa indicando la presunta data di approvazione del P.R.P.C. e quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Con nota 561 del 25 gennaio 2000 il Comune ha presentato la documentazione integrativa richiesta.

Di seguito si riportano i dati economici relativi all'intervento:

Finanziamento richiesto legge 662/1996	Finanziamento pubblico diverso	Finanziamento privato	Totale programma di recupero urbano
1.000.000.000	3.000.000.000	495.000.000	4.495.000.000

#### Strumenti urbanistici

P.R.P.C. zona «O» comparto B adottato con delibera del consiglio comunale n. 74 del 30 novembre 1999, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 24 gennaio 2000.

#### Localizzazione degli interventi costituenti il PRU per i quali si chiede il finanziamento

A) Urbanizzazione primaria di un'area urbana, contigua a più aree con insediamenti di edilizia residenziale pubblica, già sede di attività industriali. Importo lire 1.000.000.000.

#### Altri fondi pubblici

È previsto un intervento per complessivi 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare con fondi

regionali (articolo 15 legge regionale 25/1999). Importo lire 3.000.000.000.

#### Operatori privati

Partecipano al programma di recupero urbano le seguenti società:

- Meccanoagricola di Pivotti E. & C. S.n.c. con sede in Villa Santina.
- Tecos S.r.l. con sede in Villa Santina.

#### Descrizione degli interventi proposti dagli operatori privati

I privati, proprietari delle aree di intervento, cedono gratuitamente al Comune le aree necessarie alle opere di urbanizzazione, demoliscono i fabbricati esistenti, cedono gratuitamente al comune un lotto di circa 100 mq. Importo previsto lire 495.000.000.

### PROPOSTA DI LOCALIZZAZIONE

Gli interventi proposti risultano tutti finanziabili.

Nella tabella che segue sono riportati, ordinati secondo il criterio di classificazione previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3692/1998, i Comuni presso i quali è ammissibile il finanziamento dei programmi di recupero urbano di cui trattasi.

Il programma di recupero urbano proposto dal Comune di San Quirino, che ha presentato una proposta inserita in un piano regolatore particolareggiato (P.R.P.C.) adottato e successivamente approvato con delibere del Consiglio comunale n. 81 del 19 novembre 1999 e n. 7 del 27 gennaio 2000 e il cui avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione non risulta nella lista dei prossimi provvedimenti da pubblicare entro il termine entro il quale deve essere pubblicato il presente atto, viene ammesso a finanziamento, in ultima posizione degli interventi in classifica.

Posizione in classifica	Comune	Costo totale	Capitale 662	Capitale non 662	Capitale privato
1	Villa Santina	4.495.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	495.000.000
2	San Vito al Tagliamento	9.580.000.000	3.000.000.000	600.000.000	5.980.000.000
3	Codroipo	8.265.000.000	2.715.000.000	0	5.550.000.000
4	San Daniele del Friuli	8.100.000.000	2.900.000.000	2.700.000.000	2.500.000.000
5	Claut	2.450.027.000	1.600.000.000	67.641.776	782.385.224
6	Casarsa della Delizia	2.218.648.500	1.818.648.500	0	400.000.000
7	San Quirino	2.490.000.000	2.415.951.500	34.048.500	40.000.000
TOTALI richieste a valere sui fondi legge 662/1996			15.449.600.000		

I fondi disponibili ammontano a lire 15.449.600.000. Con tali fondi si riesce a soddisfare le richieste poste in graduatoria.

In conseguenza delle risultanze dell'istruttoria, si propone la localizzazione dei seguenti interventi nell'ambito del programma di recupero urbano di ciascun ente proponente.

**INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI - FONDI STATALI L. 662/1996**

**PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN COMUNE DI VILLA SANTINA**

**INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI VILLA SANTINA**

<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Urbanizzazione primaria di un'area urbana, contigua a più aree con insediamenti di edilizia residenziale pubblica, già sede di attività industriali.	1.000.000.000
<b>Totale finanziamenti richiesti e assegnabili L. 662/1996</b>	<b>1.000.000.000</b>

**PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**

**SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**

<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Restauro e risanamento strutturale del complesso edilizio denominato "Castello" (importo lire 2.070.000.000) e sistemazione della piazza castello (importo lire 1.230.000.000). L'intervento di risanamento strutturale è finalizzato alla realizzazione della piazza e alla messa in sicurezza dell'intera area. Per l'intervento di recupero interno dell'immobile si prevede l'utilizzo di fondi a ciò destinati dalla Sovrintendenza. Il complesso degli interventi di risanamento e di sistemazione della piazza prevedono un impegno finanziario pari a lire 3.300.000.000. A detta spesa il comune intende far fronte per lire 300.000.000 con fondi propri.	3.000.000.000
<b>Totale finanziamenti richiesti e assegnabili L. 662/1996</b>	<b>3.000.000.000</b>

**PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN COMUNE DI CODROIPO**

**SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CODROIPO**

<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Infrastrutturazione, pavimentazione e arredo via Italia.	212.000.000
Infrastrutturazione, pavimentazione e arredo via Roma.	990.000.000
Infrastrutturazione, pavimentazione e arredo via Candotti.	1.040.000.000
Urbanizzazione nell'area prospiciente l'intervento di edilizia residenziale pubblica convenzionata di vicolo Fosolat.	230.000.000

**PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN COMUNE DI CODROIPO****SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CODROIPO**

<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Urbanizzazione in area "Fabello"	170.000.000
Urbanizzazione ambito via "degli Orti"	73.000.000
<b>Totale finanziamenti richiesti e assegnabili L. 662/1996</b>	<b>2.715.000.000</b>

**PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI****SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI**

<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Realizzazione di una struttura destinata a parcheggio, localizzata in un'area di proprietà comunale, posta lungo la via Ciro Varmo di Pers. Lire 4.900.000.000. Per la realizzazione di tale struttura il comune chiede lire 2.600.000.000 a valere sui fondi della L. 662/1996. La rimanente quota di finanziamento è assicurata con altri fondi.	2.600.000.000
Recupero dell'edificio "ex Cortina" di proprietà di proprietà comunale per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Lire 1.000.000.000. Per la realizzazione di tale struttura il comune chiede lire 300.000.000 a valere sui fondi della L. 662/1996. La rimanente quota di finanziamento è assicurata con altri fondi.	300.000.000
<b>Totale finanziamenti richiesti e assegnabili L. 662/1996</b>	<b>2.900.000.000</b>

**PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN COMUNE DI CLAUT****SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CLAUT**

<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Ristrutturazione del complesso edilizio denominato "ex caserme", pavimentazione via Giordani, illuminazione pubblica via Giulio Giordani, via Roma e via Antonio Giordani, realizzazione del parcheggio pubblico via Roma. Importo lire 1.667.641.776 di cui lire 1.600.000.000 a valere sui fondi della L. 662/1996.	1.600.000.000
<b>Totale finanziamenti richiesti e assegnabili L. 662/1996</b>	<b>1.600.000.000</b>

<b>PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA</b>	
<b>SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA</b>	
<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Loggia - Interventi di urbanizzazione secondaria - restauro di edifici di notevole interesse storico da destinare ad uso pubblico. Il piano di recupero della zona omogenea A di San Giovanni prevede la destinazione a servizio e per attività di tipo culturale e sociale dell'edificio della "Loggia".	149.102.000
Ex canonica - Interventi di urbanizzazione secondaria - restauro di edifici di notevole interesse storico da destinare ad uso pubblico. Il piano di recupero della zona omogenea A di San Giovanni prevede la destinazione a servizio e per attività di tipo culturale e sociale per l'area e l'edificio dell' "ex canonica".	245.776.000
Parcheggio di via Versutta - Intervento di urbanizzazione primaria la cui realizzazione è prevista nel piano di recupero.	158.902.500
via della Roggia - intervento di pavimentazione e arredo urbano.	312.213.000
Sagrato chiesa San Giovanni - intervento di pavimentazione e arredo urbano.	370.671.000
Pavimentazione e illuminazione area centrale - intervento di pavimentazione arredo urbano e illuminazione pubblica.	581.984.000
<b>Totale finanziamenti richiesti L. 662/1996</b>	<b>1.818.648.500</b>

<b>PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN COMUNE DI SAN QUIRINO</b>	
<b>SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI SAN QUIRINO</b>	
<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Infrastrutture tecnologiche a rete e sistemazioni viarie relative al percorso ciclo-pedonale tra gli ambiti di interesse urbano nell'ambito della Roggia, alla realizzazione di marciapiedi nell'ambito dell'esistente insediamento di ERP lungo via Madonnetta, pavimentazione dello slargo antistante l'ex latteria, opere di pavimentazione del viottolo denominato "Troso del Molino". Il complesso degli interventi prevedono un impegno finanziario pari a lire 1.370.000.000. A detta spesa il comune intende far fronte per lire 34.048.500 con fondi propri	1.370.000.000
<b>Totale finanziamenti richiesti per il comune – L 662/1996</b>	<b>1.335.951.500</b>
<b>SOGGETTO ATTUATORE: ATER DI PORDENONE</b>	
<b>Localizzazione intervento</b>	<b>Importo lire</b>
Recupero dell'area ex latteria per la realizzazione di n 7 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.	1.080.000.000
<b>Totale finanziamenti richiesti per l'Ater – L 662/1996</b>	<b>1.080.000.000</b>
<b>Totale finanziamenti richiesti e assegnabili L 662/1996</b>	<b>2.415.951.500</b>

Trieste, 11 febbraio 2000

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE:  
SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 gennaio 2000, n. EST. 8/D/ESP.4075 (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie del manufatto denominato «muraglia in sassi», da espropriare da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, a seguito dei lavori di ampliamento della scuola elementare del capoluogo.**

IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto n. EST.259-D/ESP/4075 del 3 aprile 1998, sono rispettivamente così integrati:

Comune censuario di Pozzuolo del Friuli

Provincia di Udine

1) Partita 10739, foglio 28, mappale 315

indennità provvisoria manufatto a corpo  
(sviluppo ml. 60 circa) = L. 2.700.000

Ditta catastale: Novello Amalia nata a Pozzuolo del Friuli il 29 dicembre 1923 proprietaria per 1197/2712; Taboga Romano nato a Pozzuolo del Friuli l'1 maggio 1952 proprietario per 1515/2712.

2) Partita 6737, foglio 28, mappale 317

indennità provvisoria manufatto a corpo  
(sviluppo ml. 20 circa) = L. 900.000

Ditta catastale: Toboga Colombo nato a Pozzuolo del Friuli il 6 luglio 1916.

Trieste, 11 gennaio 2000

PONARI

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

**Istanza di permesso di ricerca geotermica (legge 9 dicembre 1986, n. 896) - ditta Buffon Mario di Precenico (Udine).**

*Richiedente:* Buffon Mario - Precenico (Udine).

*Denominazione:* Beauty Farm Buffon Mario.

*Data di presentazione dell'istanza:* 3 gennaio 2000, successivamente integrata in data 19 gennaio 2000.

*Provincia:* Udine.

*Comuni:* Precenico e Latisana.

*Superficie richiesta:* Vertice Nord-Ovest: 45° 43' 46" N, 0° 36' 23" E Monte Mario; Vertice Nord-Est: 45° 43' 47" N, 0° 47', 42" E Monte Mario; Vertice Sud-Ovest: 45° 42' 51" N, 0° 36' 24" E Monte Mario; Vertice Sud-Est: 45° 42' 52" N, 0° 37' 46" E Monte Mario.

DIREZIONE REGIONALE  
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

**Avviso relativo allo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 per l'accesso alla qualifica di funzionario con decorrenza 1° gennaio 1989. Proroga termine del procedimento relativo agli adempimenti di competenza della Commissione giudicatrice.**

Si porta a conoscenza dei candidati allo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 per l'accesso alla qualifica di funzionario, con decorrenza 1° gennaio 1989, che la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, ha prorogato di ulteriori 90 giorni il termine del procedimento di scrutinio per merito comparativo, limitatamente agli adempimenti di propria competenza, talché detto termine è fissato al 22 maggio 2000, anziché al 22 febbraio 2000, come precedentemente comunicato.

Trieste, 3 febbraio 2000

IL DIRETTORE REGIONALE:  
dott. Giorgio Drabeni

DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

**Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 88 del 16 novembre 1999 il Co-

mune di Latisana ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 46 del 28 dicembre 1999 il Comune di Ronchi dei Legionari ha accolto parzialmente le osservazioni e le opposizioni presentate alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante medesima modificata di conseguenza e prendendo atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

---

**Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 109 al Piano regolatore generale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 186 del 29 novembre 1999 il Comune di Udine ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 109 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 109 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Elenco delle strutture pubbliche e private operanti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia accreditate a pieno titolo.**

(approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1997, n. 1852)

1) La società «Starbene S.r.l.» - Udine, via G. Muratti, n. 13 - accreditata per l'erogazione di prestazioni fisioterapiche per un periodo temporale di tre anni, con decorrenza 5 ottobre 1998 e cessazione 5 ottobre 2001, giusta decreto del Direttore regionale della Sanità e delle Politiche sociali n. 717 di data 19 ottobre 1999.

IL DIRETTORE REGIONALE:  
dott. Cesare de Simone

---

**D.G.R. 23 novembre 1999, n. 3609 riguardante «L.R. 10/1998, articolo 32: assegno di cura e assistenza. Approvazione della disciplina di attuazione». Comunicazione della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali relativa al rilievo a vuoto della Corte dei Conti.**

A seguito del rilievo a vuoto della Corte dei Conti sul provvedimento menzionato in oggetto ed al fine di ottemperare all'implicita raccomandazione di operare conseguentemente, si pubblica la seguente comunicazione:

«Con riferimento al punto 1, primo alinea, della deliberazione giuntalesca n. 3609 del 23 novembre 1999, registrata alla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2000, Registro 1, foglio 5, si precisa - sulla base di specifica evidenza della Corte dei Conti medesima - che, al fine di garantire il rispetto della disposizione di legge che prevede un contributo minimo non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero in residenza protetta, la misura del 33% (valore ottenuto a seguito di errato arrotondamento operato in automatico) da utilizzare - come indicato nella tabella 1 dell'allegato alla predetta deliberazione - per la determinazione del contributo minimo in termini percentuali rispetto all'importo massimo erogabile, è da intendersi del 33,33%, rappresentando correttamente, quest'ultima percentuale, il 20% del costo medio del menzionato trattamento di tipo assistenziale alberghiero previsto dalla norma legislativa.

Pertanto, nei casi di concessione dell'assegno di cura e assistenza nella misura minima, sul massimo erogabile andrà applicata la predetta percentuale del 33,33%, determinante un contributo annuo di lire 5.621.000 anziché di lire 5.565.000.».

IL DIRETTORE REGIONALE:  
dott. Cesare de Simone

**Indizione della sessione d'esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2000. Delibera del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» 21 gennaio 2000, n. 72.**

Si pubblica la delibera del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», di cui all'oggetto, avente efficacia estesa a tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia, concernente l'indizione della sessione d'esame per aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2000.

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni, con particolare riferimento al capo VII, concernente la normativa per il conseguimento della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

VISTO l'articolo 14, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che demanda alle Unità sanitarie locali gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettante al Servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 sulla disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO che all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» compete in ambito regionale e relativamente alla materia oggetto del presente provvedimento, ai sensi del D.M. 14 maggio 1971, l'adempimento degli atti istruttori per l'indizione della sessione degli esami annuali ai fini del conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici;

ATTESO che con nota prot. n. 21628/SAI.10.2 (SAL.P.), la Direzione regionale della Sanità ha invitato l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» ad indire la sessione d'esami per l'anno 2000, per il conseguimento del suddetto certificato;

SU PROPOSTA del Responsabile del Dipartimento di prevenzione, i cui uffici hanno istruito la pratica;

SENTITO il parere favorevole del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo

#### DELIBERA

- di indire una sessione di esami per l'anno 2000 per il conseguimento del certificato d'idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- di assumere, in materia, competenza regionale, in quanto con D.M. 4 maggio 1971, la città di Trieste è stata individuata quale sede regionale per gli esami predetti.

Il presente provvedimento oltre alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione avrà la maggior diffusione possibile in ambito regionale con comunicati stampa da inviare ai più diffusi periodici locali e notiziari radio, nonché agli Uffici del Lavoro ed alle Associazioni industriali regionali.

La domanda deve essere presentata entro il 21 marzo 2000 al legale rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia di residenza.

Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che abbiano compiuto 18 anni e siano in possesso del diploma di scuola dell'obbligo.

La domanda, deve essere redatta in carta semplice e contenere la dicitura: «Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15/1968 e successive modificazioni in materia di autocertificazione, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del C.P. dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

1. dati personali (nome, cognome, residenza);
2. data e luogo di nascita;
3. titolo di studio;
4. dichiarazione d'inesistenza di condanne penali a proprio carico;
5. i gas per i quali si richiede l'abilitazione;
6. due fotografie, di data recente, firmate sul retro.

Inoltre, deve essere allegato un certificato, in bollo, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari o da un medico militare, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:

- a) non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie,

che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;

- b) non presenta segni di intossicazione alcolica e da sostanza stupefacenti;
- c) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- d) possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché da un occhio non inferiore a 5/10.

Il programma di esami, approvato con D.M. 9 maggio 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali.

Le prove pratiche hanno per oggetto:

- a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l'abilitazione;
- b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l'utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);
- c) l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le prove orali riguardano:

- a) nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale di gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante l'utilizzo del gas stesso; sull'azione tossica di questo; sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza;
- b) la conoscenza del Regolamento dei gas approvato con Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, modificato con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, in particolare del titolo secondo.

Sarà data tempestiva comunicazione agli interessati del giorno d'inizio degli esami alla residenza indicata nella domanda, o all'Azienda tramite la quale è stata inoltrata l'istanza. In caso di cambiamento di residenza non debitamente comunicato, l'Ufficio non risponderà della mancata convocazione.

Il presente decreto non comporta impegni di spesa e diviene esecutivo dalla data di affissione all'albo aziendale.

Il Direttore generale:  
dott. Franco Rotelli

IL DIRETTORE REGIONALE:  
dott. Cesare de Simone

## PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio Vigilanza Enti

## Legge regionale 7/1999, F.R.Di.S.U. di Udine. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000.

(Deliberazione n. 45 del 30 novembre 1999 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 20 gennaio 2000).

in LIRE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>			
<b>TITOLO I</b>	<b>2.132.230.770</b>	<b>7.705.164.755</b>	<b>9.837.395.525</b>
Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
<b>TITOLO II</b>	<b>143.003.923</b>	<b>840.000.000</b>	<b>903.003.923</b>
Altre entrate			
<b>TITOLO III</b>	<b>121.778.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>104.776.000</b>
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
<b>TITOLO IV</b>	<b>-</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
<b>TITOLO V</b>	<b>-</b>	<b>13.204.681.865</b>	<b>13.204.681.865</b>
Accensione di prestiti			
<b>TITOLO VI</b>	<b>20.092.563</b>	<b>330.000.000</b>	<b>330.002.563</b>
Partite di giro			
<b>AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>-</b>	<b>596.848.664</b>	<b>-</b>
<b>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.885.754.513</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>2.417.015.256</b>	<b>24.061.695.284</b>	<b>27.615.614.389</b>
<b>SPESE</b>			
<b>TITOLO I</b>	<b>2.786.062.029</b>	<b>8.597.013.419</b>	<b>11.283.075.448</b>
Spese correnti			
<b>TITOLO II</b>	<b>812.844.021</b>	<b>13.784.681.865</b>	<b>14.545.523.886</b>
Spese in conto capitale			
<b>TITOLO III</b>	<b>-</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>
Estinzione di mutui e anticipazioni			
<b>TITOLO IV</b>	<b>107.015.055</b>	<b>330.000.000</b>	<b>437.015.055</b>
Partite di giro			
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>3.705.921.105</b>	<b>24.061.695.284</b>	<b>27.615.614.389</b>

I.R. EURC			
ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I	1.101.205,29	3.979.385,50	5.080.590,79
Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
TITOLO II	73.855,36	433.823,80	466.362,61
Altre entrate			
TITOLO III	62.893,09	18.075,99	54.112,29
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
TITOLO IV	-	697.216,81	697.216,81
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
TITOLO V	-	6.819.649,05	6.819.649,05
Accensione di prestiti			
TITOLO VI	10.330,46	170.430,78	170.432,10
Partite di giro			
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	-	308.246,61	-
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	-	-	973.910,93
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>1.248.284,20</b>	<b>12.426.828,53</b>	<b>14.262.274,57</b>
SPESE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I	1.438.880,96	4.439.986,89	5.827.222,16
Spese correnti			
TITOLO II	419.798,90	7.119.194,05	7.512.136,16
Spese in conto capitale			
TITOLO III	-	697.216,81	697.216,81
Estinzione di mutui e anticipazioni			
TITOLO IV	55.268,66	170.430,78	225.699,44
Partite di giro			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>1.913.948,52</b>	<b>12.426.828,53</b>	<b>14.262.274,57</b>

---



---

 PARTE SECONDA
 

---

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO  
 STATO E PROVVEDIMENTI DELLE  
 COMUNITÀ EUROPEE
 

---

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 10  
del 14 gennaio 2000)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 gennaio 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del Registro di Gorizia.**

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE  
PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'articolo 1 del decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento;

Visto le note prott. nn. 7625/99 e 1 rispettivamente del 24 dicembre 1999 e del 3 cm, con le quali l'ufficio del registro di Gorizia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nelle giornate dal 24 al 31 dicembre 1999 per grave disfunzione organizzativa derivante da trasloco presso nuovi locali;

DECRETA:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gorizia è accertato per i giorni dal 24 al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trieste, 3 gennaio 2000

Il Direttore regionale: PIZZATO

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 13  
del 18 gennaio 2000)*

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

**Modificazioni allo statuto dell'Università. Comunicato.**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 29 ottobre 1999 con il quale lo statuto di detto ateneo viene modificato con l'inserimento dopo l'articolo 570 di ulteriori articoli relativi alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

---



---

 PARTE TERZA
 

---

 CONCORSI E AVVISI
 

---

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO  
TRIESTE

**Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2000.**

(Approvato con delibera n. 17 del 20 dicembre 1999, reso esecutivo con delibera di Giunta n. 45 del 14 gennaio 2000)

SOMMARIO

1. **SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**  
(attività progettuali, attività istituzionali, attività uffici periferici)
2. **SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI**  
(attività progettuali, spese di funzionamento, attività istituzionali)
3. **SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO**  
(attività progettuali, attività istituzionali)
4. **SERVIZIO DEI CONFLITTI DEL LAVORO**  
(attività progettuali, attività progettuali da realizzarsi con altri servizi, attività conciliative dei conflitti del lavoro, attività istituzionali)
5. **UFFICIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE**  
(attività progettuale)

## 6. UFFICIO DELLA QUALITÀ

(attività progettuale)

## 7. DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

### 1. SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO

#### ATTIVITÀ PROGETTUALI

#### LAVORO DIPENDENTE

- **PROGETTO 1** Interventi per l'occupazione

##### ANNO 1997

Si provvederà alla definizione di una cinquantina di domande residue che presentano particolari problemi istruttori con l'adozione di provvedimenti contestuali di concessione, impegno ed erogazione.

##### ANNO 1998

Verrà conclusa l'istruttoria delle domande di contributo presentate sul Programma 1998 e verranno assunti i provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.

##### ANNO 1999

Si prevede che entro il 2000 perverranno circa 700 domande di contributo; esse verranno istruite e saranno assunti i provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.

Verranno, infine, definite alcune domande di contributo relative a Programmi di anni precedenti.

**Risorse necessarie: lire 5.400.000.000 sul cap. 317**

- **PROGETTO 3** - Interventi a favore di soggetti svantaggiati nella ricerca di lavoro - anno 1994

**Risorse necessarie: lire 5.600.000 sul cap. 193**

#### CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

- Concessione ed erogazione (anche in via anticipata) di contributi alle piccole e medie imprese per la creazione di posti aggiuntivi di lavoro (articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 20)

**Risorse necessarie: lire 10.000.000.000 sul cap. 319**

#### AZIONI POSITIVE

- **PROGETTO 6** - Interventi diretti ad eliminare la disparità di cui le donne possono essere oggetto nel mondo del lavoro - anno 1999.

**Risorse necessarie: lire 200.000.000 sul cap. 270**

## NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

- **PROGETTO 2** - Sostegno a piani di impresa nell'area del lavoro autonomo

##### ANNO 1995

Saranno esaminate le situazioni di alcune imprese sulla base della documentazione richiesta ai fini dell'archiviazione delle rispettive domande.

##### ANNO 1996

Si procederà alla concessione ed erogazione della seconda tranche di contributo per alcune imprese che solo alla fine del 1999 hanno concluso il triennio di realizzazione del piano di impresa; verranno, inoltre, esaminate le situazioni di alcune imprese che necessitano di integrare la documentazione presentata ai fini dell'archiviazione delle rispettive domande.

##### ANNO 1997

Saranno completati i provvedimenti di concessione ed erogazione della prima tranche di contributo e per alcune imprese anche della seconda, in relazione alla documentazione pervenuta.

##### ANNO 1998

Saranno adottati i provvedimenti di ammissibilità, concessione ed erogazione della prima tranche di contributo relativamente alle domande presentate.

##### ANNO 1999

Saranno esaminate ed inviate al Nucleo di Valutazione le domande presentate; saranno adottati i relativi provvedimenti di ammissibilità ed anche quelli di concessione ed erogazione della prima tranche di contributo.

**Risorse necessarie: lire 2.980.000.000 sul cap. 424**

- **PROGETTO 10** - Progetto sperimentale di azioni positive per l'occupazione e l'imprenditoria femminile: sarà completato l'intervento relativo ad una impresa sulla base di ulteriore documentazione che dovrà essere dalla stessa fornita - anno 1993.

**Risorse necessarie: lire 7.997.000 sul capitolo 422**

- **PROGETTO 9** - Promozione di nuove attività imprenditoriali ad alto contenuto: saranno completati gli adempimenti relativi all'unico progetto accolto in quanto il progetto stesso dispone di un termine di realizzazione triennale con scadenza al 22 agosto 2000 - anno 1994.

**Risorse necessarie: lire 184.400.000 sul capitolo 419**

Verranno concluse le procedure con il Nucleo di Valutazione assegnatario dell'incarico per le domande di contributo presentate sull'anno 1998.

Sarà individuato il Nucleo che valuterà le domande di contributo presentate a fronte del Programma 1999.

**Risorse necessarie: lire 27.172.420 sul cap. 120**

## LAVORO IN COOPERAZIONE

- **PROGETTO 1** - Interventi per il sostegno al lavoro in cooperazione

### ANNO 1997

Saranno completati i provvedimenti di concessione ed erogazione per alcune domande residue.

### ANNO 1998

Saranno completati i provvedimenti di concessione ed erogazione per le domande residue e non comprese nel piano di attività dell'anno 1999.

### ANNO 1999

Verranno assunti i provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi presentati a fronte del Programma 1999.

**Risorse necessarie: Lire 922.000.000 sul cap. 194**

## BORSE DI STUDIO

- **PROGETTO 4** - Borse di studio a sostegno della formazione / riqualificazione dei lavoratori

Saranno concluse le procedure per la concessione delle borse di studio a fronte delle domande presentate per gli anni 1998 e 1999.

**Risorse necessarie: lire 1.300.000.000 sul cap. 196**

## PIANI OCCUPAZIONALI

- **Progetto 3** - Intervento a) - anno 1996

Si provvederà alla concessione ed erogazione dei benefici dell'unico progetto ancora in essere, sulla base della documentazione che la ditta interessata provvederà ad inoltrare.

- **Progetto 3** - anni 1997, 1998

Si provvederà alla concessione ed erogazione dei benefici sulla base della documentazione che le ditte ammesse provvederanno ad inoltrare.

- **Progetto 3** - anno 1999

Si provvederà all'istruttoria delle domande di contributo che perverranno e si provvederà alla concessione ed erogazione dei benefici sulla base della documentazione che le ditte ammesse provvederanno ad inoltrare.

**Risorse necessarie: lire 1.800.000.000 sul cap. 315**

## PROGETTI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE

### PROGETTI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI PRIVI DI OCCUPAZIONE

Il progetto si sostanzia nella corresponsione dell'indennità, sulla base degli impegni assunti negli anni precedenti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla vigente normativa

## INDENNITÀ AI VOLONTARI DEL C.A.I.

Il progetto si sostanzia nella conclusione del pagamento delle indennità relative all'anno 1999 e nel pagamento delle indennità concernenti l'anno 2000 spettanti ai lavoratori autonomi, volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del C.A.I., impegnati in operazioni di soccorso o di esercitazione.

**Risorse necessarie: lire 20.000.000 sul cap. 161**

## LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Si provvederà all'approvazione dei progetti previsti dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dalla legge 144/1999 nonché di quanto disposto con il decreto legge 2 novembre 1999, n. 390, nel rispetto di condizioni, termini e modalità previsti dal regolamento di attuazione.

Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata direttamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tramite l'I.N.P.S.

## INCENTIVI AL REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E SOSTEGNO ALLA PICCOLA IMPRESA

Si provvederà alla stipula di eventuali ulteriori convenzioni con organizzazioni sindacali dei dirigenti e dei datori di lavoro e all'espletamento delle attività con queste connesse in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 266/1997 nel rispetto di condizioni, termini e modalità previsti dal regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 13 agosto 1999.

Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata direttamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tramite l'I.N.P.S.

Verrà data attuazione alle iniziative, previste dalla Convenzione da stipularsi tra la Regione ed il Ministero del Lavoro, finalizzate all'occupazione dei lavoratori già impegnati in progetti per lavori socialmente utili.

## ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

### SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE

1. Attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Servizi all'impiego e servizi di orientamento professionale e al lavoro.
3. Attività connesse all'iscrizione dei lavoratori nell'albo dei centralinisti non vedenti (legge 113/1985) e dei terapisti della riabilitazione non vedenti (legge 29/1994) e alla tenuta dei rispettivi albi professionali.
4. Attività connesse ad avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per assunzioni in ambito intercircostrazionale e regionale (legge 56/1987).
5. Attività connesse alla tenuta dei registri dei com-

mittenti del lavoro a domicilio e di ogni altro adempimento in materia (articolo 56, legge regionale 1/1998).

6. Attività connesse alla determinazione delle tariffe di cottimo pieno (legge 877/1973).
7. Determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio (articolo 56, legge regionale 1/1998).
8. Attività connesse all'istruttoria di:
  - progetti per assunzioni con contratti di formazione e lavoro (legge 863/1984, legge 169/1991, legge 451/1994);
  - proroghe, sostituzioni e revisioni dei progetti di formazione e lavoro;
  - progetti di formazione e lavoro interregionali.
9. Attività connesse all'aggiornamento e alla gestione informatica delle liste di mobilità e all'inserimento di:
  - lavoratori in lista di mobilità (legge 223/1991);
  - lavoratori in lista di mobilità (legge 236/1993);
  - lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (legge 196/1997);
  - gestione degli elenchi del personale risultato eccedente nella Pubblica Amministrazione e collocato in disponibilità (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).
10. Attività connesse alle comunicazioni inerenti gli elenchi dei militari in ferma di leva prolungata (legge 958/1986).
11. Attività di coordinamento del Servizio EURES/EU-RALP.
12. Autorizzazioni alle istituzioni formative private non aventi scopo di lucro a divenire soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 196/1997.
13. Attività connesse all'attivazione delle convenzioni per l'ammissione a tirocinio pre-lavorativo per portatori di handicap da assumere ai sensi della legge 482/1968 (legge 56/1987 e legge 104/1992).
14. Convenzioni ex articolo 17, legge 56/1987.
15. Attività connesse all'autorizzazione agli esoneri parziali dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
16. Fissazione del termine per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno ed eventuale determinazione e adeguamento delle stesse (legge 877/1973).

#### **ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA CONSIGLIERA DI PARITÀ**

- Raccolta dei dati relativi ai rapporti (biennali) inviati

dalle aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti sulla situazione del personale maschile e femminile (legge 125/1991).

- Attività di segreteria della Consigliera per le pari opportunità.

#### **ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA IN ORGANI COLLEGIALI**

- Presidenza e segreteria Commissione centralinisti non vedenti (legge 113/1985 e articolo 37, legge regionale n. 1/1998).
- Presidenza Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori (articolo 38, legge regionale 1/1998).

#### **RINNOVO E SOSTITUZIONE COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI**

- Attività connesse al rinnovo dei comitati provinciali INPS, CISOA, CIG.
- Attività connesse alla sostituzione dei componenti dei comitati provinciali INPS, CISOA, CIG.

#### **ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO**

Gli Uffici periferici dell'Agenzia regionale per l'impiego, dipendenti dal Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, svolgono tutte le attività previste dal Regolamento per il funzionamento degli Uffici di cui all'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 1998, n.1, ed in particolare:

- espletano attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di impiego anche avvalendosi dell'apposito sistema informatico;
- svolgono azioni mirate all'orientamento professionale;
- espletano attività finalizzate all'inserimento di soggetti con ridotte potenzialità lavorative;
- attuano un capillare servizio informativo rivolto agli utenti ed alle altre componenti sociali;
- provvedono ad effettuare le interviste ai lavoratori, le iscrizioni, le reiscrizioni nelle liste dei disoccupati, le cancellazioni dalle medesime, gli accertamenti delle professionalità le variazioni, il controllo dello stato di disoccupazione, certificazioni varie, nonché ogni altra attività ad esse connesse;
- gestiscono le procedure degli avviamenti a selezione dei lavoratori presso le amministrazioni dello stato e gli enti pubblici;
- curano la gestione dei lavoratori in mobilità e del loro reinserimento lavorativo;
- provvedono all'assegnazione di lavoratori agli enti gestori dei progetti di lavori socialmente utili;

- curano il rapporto di lavoro a domicilio e la tenuta del registro dei lavoratori a domicilio;
- provvedono alla verifica dei presupposti di legge relativamente al rapporto di apprendistato, ai contratti di formazione lavoro, ai contratti a tempo determinato e a tempo parziale;
- accertano l'assolvimento dell'onere della riserva a favore delle cosiddette fasce deboli da parte delle aziende;
- accertano il rispetto dei termini stabiliti per le comunicazioni di assunzione di lavoratori da parte delle aziende;
- curano l'iscrizione/reiscrizione dei soggetti tutelati dalla normativa che disciplina le assunzioni obbligatorie, previo esame della prescritta documentazione;
- curano l'iscrizione/reiscrizione dei soggetti da assumere obbligatoriamente, previo esame della prescritta documentazione, ai fini della formulazione delle graduatorie provinciali finalizzate all'avviamento a selezione presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;
- curano la ricezione e la raccolta delle istanze di iscrizione al collocamento dello spettacolo, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori interessati e rilasciano la relativa ricevuta;
- ricevono le richieste di autorizzazione al lavoro subordinato per stranieri da parte dei datori di lavoro interessati, con esclusione di quelle relative ad appalti o subappalti, e provvedono all'immediata trasmissione delle stesse agli Uffici SCL per l'istruttoria di competenza e conseguente rilascio del provvedimento conclusivo;
- ricevono dagli Uffici SCL i provvedimenti conclusivi dei procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione al lavoro per stranieri per la successiva consegna ai datori di lavoro interessati, nei soli casi in cui questi ultimi ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione;
- procedono al monitoraggio e controllo dei movimenti della manodopera straniera iscritta nelle liste di collocamento e di ogni ulteriore fenomeno rilevabile a livello circoscrizionale;
- ricevono dal Servizio dei conflitti di lavoro ogni informazione relativa all'attività del medesimo e dei suoi Uffici decentrati;
- forniscono tutte le informazioni all'utenza sia in materia delle politiche dell'immigrazione sia sulle altre competenze del Servizio dei conflitti di lavoro, garantendo ogni supporto per la diffusione degli stampati;
- espletano le competenze in materia di collocamento agricolo;
- provvedono, nell'ambito di attuazione dei piani di

inserimento professionale per giovani privi di occupazione previsti dalla vigente normativa, a comunicare al lavoratore interessato, con l'apposito provvedimento, il contenuto del progetto redatto dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero da ordini e collegi professionali, in occasione dell'assegnazione del lavoratore stesso al progetto;

- effettuano la convalida delle dimissioni per matrimonio;
- curano gli adempimenti attuativi delle convenzioni;
- curano l'istruttoria relativa alla concessione delle indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI;
- provvedono a ricevere le richieste di iscrizione da parte dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio nell'apposito registro;
- svolgono attività divulgativa ed informativa in favore dei lavoratori e delle altre componenti sociali al fine di un positivo inserimento dei lavoratori;
- svolgono attività di preselezione dei lavoratori in relazione alle specifiche richieste;
- svolgono un servizio di supporto per i lavoratori disagiati;
- svolgono ogni altro compito connesso alla materia del collocamento e dell'avviamento al lavoro ed erogano i servizi al pubblico dell'Agenzia regionale per l'impiego.

**Gli Uffici Periferici aventi sede nei Comuni capoluogo di Provincia (escluso l'Ufficio di Trieste che, per queste competenze, è sostituito dal SAPAL) svolgono le seguenti attività:**

- curano la ricezione e la raccolta delle denunce annuali da parte delle aziende private e degli enti pubblici sul personale in forza ed effettuano il calcolo delle scoperture dei lavoratori tutelati dalle norme che dispongono in materia di collocamento obbligatorio;
- formulano le graduatorie provinciali finalizzate all'avviamento a selezione per gli enti pubblici ed all'avviamento presso le aziende private;
- ricevono da parte delle aziende private le domande di richiesta di esonero parziale e di sospensione degli obblighi occupazionali per crisi aziendale, nonché di compensazione territoriale, di gradualità degli avviamenti per le aziende che hanno trasformato la loro natura da pubblica in privata, e le trasmettono al SAPAL;
- provvedono a segnalare alla Direzione del lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, tutte le inadempienze nell'applicazione della legge 482/1968, trasmettendo successivamente al SAPAL il verbale di visita ispettiva per la definizione della sanzione amministrativa;

- inoltre, svolgono ogni altro compito connesso alla materia del collocamento obbligatorio e dell'avviamento al lavoro ed erogano i servizi al pubblico dell'Agenzia regionale per l'impiego.

Le attività sopra elencate non comportano l'elaborazione di appositi progetti in quanto regolamentate da norme legislative statali e regionali.

## 2. SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

### ATTIVITÀ PROGETTUALI

#### Progetto n. 1: Realizzazione del sistema informatico.

Tenuto conto della nuova configurazione assunta dall'ente dopo l'entrata in vigore della legge regionale 1/1998, articolato in strutture centrali e strutture periferiche, il progetto si sostanzia sia nel completare la dotazione per tutti gli Uffici di attrezzature e software di base standardizzati, sia nella stipula di un nuovo contratto, con decorrenza 2000, per la gestione del sistema informativo dell'Ente.

Risorse necessarie:

Cap. 440 per una spesa massima di lire 90.000.000

Cap. 120 per una spesa massima di lire 270.000.000

#### Progetto n. 2: Gestione programma Netlabor 3.

Premesso che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sulla base di un apposito rapporto convenzionale, sta realizzando il programma Netlabor3, gli obiettivi strategici del progetto sono:

- realizzare un sistema informativo integrato tra le funzioni di collocamento ed impiego e quelle di orientamento e formazione professionale che consenta di fornire informazioni e servizi all'impiego ai lavoratori ed alle aziende;
- sperimentare presso «uffici pilota» un nuovo modello di servizi per l'impiego;
- creare le condizioni per lo sviluppo di una rete operativa di servizi pubblici e privati, diversificati per tipologia di servizi erogati, ma collegati mediante un unico sistema informativo.

Tale progetto comporta per l'Agenzia l'utilizzo di risorse umane con il compito di supportare il consulente tecnico nell'attività di analisi e di realizzazione del software, e di collegamento con il Ministero del Lavoro.

#### Progetto n. 3: Gestione automatizzata dei servizi di ragioneria

Tale progetto si sostanzia nel rinnovo del contratto, valevole sino al 31 dicembre 1999, stipulato con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per i servizi in ambito S.I.E.R., a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Risorse necessarie:

Cap.140 per una spesa massima di lire 65.000.000.

#### Progetto n. 5: Attività dell'Agenzia nel settore fiscale

Il progetto si sostanzia nella stipula di un contratto, per supportare l'Agenzia nel settore fiscale, a decorrere dal luglio 2000 e valevole per due anni, sino al 2002.

Risorse necessarie:

Cap. 120 per una spesa massima di lire 20.000.000 annui.

#### Progetto n. 6: Attività di supporto informatico per l'attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1999.

Il progetto si sostanzia nell'acquisizione dei dati, previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di data 7 ottobre 1999, presso gli Uffici periferici dell'Agenzia, nell'aggregazione degli stessi in un unico archivio regionale e nella trasmissione della banca dati alla Direzione regionale della formazione professionale per la promozione dell'occupazione e, in particolare, per la formazione professionale degli apprendisti.

Il progetto richiede soltanto l'utilizzo di risorse umane.

### SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le seguenti spese di funzionamento attengono all'assunzione delle spese generali dell'Ente relative:

- alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Ente, di Commissioni, gruppi di lavoro ed organismi collegiali previsti per legge;
- all'adempimento per il 2000 delle clausole del contratto di consulenza fiscale, stipulato in data 27 luglio 1998;
- alla pubblicazione di avvisi;
- all'adempimento delle clausole del contratto, che verrà stipulato, riguardante la gestione manutentiva ed evolutiva del sistema informativo dell'Ente;
- all'acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni di carattere giuridico, economico-statistico e legale a stampa, su CD ed in videocassetta;
- all'acquisto di beni di consumo e di servizi;
- all'acquisto di arredi, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- al pagamento di oneri tributari;
- alla spese non classificabili;

#### CAPITOLO

#### SPESA MASSIMA PREVISTA

10 (gettoni di presenza)	lire	70.000.000
20 (indennità di carica al collegio revisori)	lire	20.000.000
30 (indennità di carica al Vicepresidente)	lire	50.000.000

40 (missioni amministratori)	lire	80.000.000
41 (assicurazione per amministratori Ente)		p.m.
60 (manutenzione ordinaria sede)	lire	10.000.000
61 (spese per rilegature)	lire	20.000.000
62 (spese per facchinaggio sede)	lire	30.000.000
63 (assicurazioni)	lire	25.000.000
70 (acquisto materiali di consumo)	lire	100.000.000
80 (acquisto giornali, pubblicazioni)	lire	15.000.000
90 (spese telefoniche, postali)	lire	6.000.000
110 (spese per pubblicazioni di tipo non pubblicitario)	lire	80.000.000
115 (spese per pubblicità)	lire	40.000.000
120 (spese per incarichi e consulenze)	lire	482.000.000
121 (spese per convenzione con Co.Re.Ga.Fi-Fin.Re.Co.)	lire	2.000.000
130 (spese di rappresentanza)	lire	1.000.000
150 (organizzazione convegni, congressi ecc.)	lire	10.000.000
160 (manutenzione e noleggi)	lire	30.000.000
320 (imposte e tasse)	lire	75.000.000
322 (spese di cui al D.M. 2 maggio 1996 n. 281)	lire	30.000.000
326 (restituzioni e rimborsi)	lire	30.000.000
330 (liti arbitraggi e risarcimenti)	lire	300.000.000
440 (acquisto di mobili e attrezzature)	lire	325.000.000
441 (acquisto di libri e riviste)	lire	90.000.000

## ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

### FUNZIONE DI CONTROLLO

La funzione di controllo, così come prevista dalla legge regionale 1/1998, si sostanzia nelle seguenti attività:

- riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa;
- controllo della legalità dei suddetti provvedimenti e degli altri assunti dagli organi dell'Ente ivi compresi i provvedimenti delle Commissioni di cui agli articoli 33 e 34 della legge regionale 1/1998;
- vigilanza sull'amministrazione del patrimonio dell'Ente, in particolare sulle gestioni dei consegnatari dei beni, nonché sulla gestione del Servizio di Tesoreria.

### FUNZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

La funzione amministrativa e contabile comprende le seguenti attività:

1. - Adempimenti dell'Ente quale sostituto d'imposta:
  - liquidazione IVA, I.R.A.P., tasse e contributi previdenziali di cui alla legge 335/1995 e alla legge 446/1997;

- versamento degli acconti relativi alle imposte;
- presentazione delle dichiarazioni di cui ai modelli 760, 770, e delle dichiarazioni periodiche ed annuali relative all'IVA ed I.R.A.P.;
- contenzioso tributario;
- liquidazione e pagamento delle ritenute d'acconto dovute per legge ed invio della certificazione relativa alle medesime detrazioni d'imposta ai percettori di somme soggette alla ritenuta alla fonte (vedi articolo 3 D.P.R. 600/1973);
- atteso che le operazioni correlate all'attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 32/1985 sono state concluse, si potrà procedere alla cancellazione della partita IVA e alla chiusura dei relativi registri.

### 2. - Gestione finanziaria.

Gli adempimenti relativi sono i seguenti:

- predisposizione del bilancio di previsione;
- riassetto di cassa del bilancio previsionale;
- predisposizione delle variazioni e storni al bilancio;
- riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti;
- predisposizione del conto consuntivo, del rendiconto finanziario e del conto patrimoniale;
- verifica del conto giudiziale;
- accertamento, registrazione e versamento delle entrate;
- predisposizione degli ordini di riscossione delle entrate e loro invio al Tesoriere;
- vigilanza sulla gestione delle entrate;
- impegni e liquidazione della spesa;
- ordinazione della spesa ed invio al Tesoriere dei mandati di pagamento;
- riscossione cumulativa e pagamento delle ritenute d'acconto operate su mandati emessi;
- controllo gestionale del Servizio di tesoreria;
- gestione dei crediti e dei debiti dell'Ente;
- dichiarazioni di inesigibilità dei crediti;
- inoltre all'Ufficio legislativo e legale della Regione delle pratiche di recupero e cura del relativo contenzioso;
- gestione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, articolo 22, legge 412/1991;
- istituzione della piccola cassa e attività di riscontro amministrativo e contabile sulla stessa.

Tra le citate incombenze rientra anche la gestione informatizzata dei movimenti contabili e la stampa dei relativi modelli, nonché quella delle scritture contabili.

## FUNZIONE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Detta funzione si concretizza nell'espletamento delle seguenti attività:

- tenuta dell'inventario dei beni mobili;
- ricognizione dei beni mobili e del materiale di facile consumo;
- carico e scarico dei beni mobili e gestione del materiale di facile consumo;
- attività contrattuale per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- chiusura annuale degli inventari.

L'attività di cui ai precedenti capoversi è svolta attraverso l'utilizzazione di procedure informatizzate e comporta l'aggiornamento dei registri, la catalogazione e l'identificazione dei nuovi acquisti ed il computo dell'ammortamento.

## FUNZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Tale funzione si articola nelle seguenti attività:

### *Gestione della corrispondenza*

È prevista la ricezione della corrispondenza in arrivo e l'invio al protocollo; la corrispondenza in partenza va inoltrata all'Ufficio spedizioni dell'Amministrazione regionale con eventuali modelli di accompagnamento. Tale modalità riguarda la struttura centrale dell'Agenzia regionale per l'Impiego.

### *Gestione del protocollo*

La gestione del protocollo, sia in arrivo, sia in partenza verrà svolta, entro il corrente esercizio finanziario, con l'utilizzo di strumenti informatici.

### *Gestione dell'archivio generale*

È prevista una riorganizzazione dell'archivio generale degli atti e delle pratiche, nonché la cura della gestione del medesimo.

### *Adempimenti connessi alla gestione del personale*

L'attività riguarda l'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate messe a disposizione dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

### *Adempimenti connessi alla gestione degli affari generali*

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1/1998 il Servizio degli affari amministrativi e contabili svolge una serie di attività, di contenuto vario, connesse alla definizione della riforma in atto e concernenti:

- le attività di informatizzazione dell'Agenzia;
- le problematiche inerenti al nuovo assetto organizzativo-funzionale dell'Agenzia (prosecuzione dell'attività di: strutturazione delle articolazioni centrali e periferiche, livello di coordinamento e relativa dota-

zione organica delle unità stabili inferiori al servizio decentrate e non, disciplina delle attribuzioni degli Uffici periferici);

- attività di supporto nella valutazione della situazione logistica delle nuove strutture e sulla rispondenza delle stesse alle esigenze operative dei dipendenti ed alle richieste dell'utenza, nella prospettiva di eventuali adeguamenti;
- supporto all'attività della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale su taluni aspetti del rapporto di lavoro del personale inquadrato nel ruolo unico regionale (articolazione dell'orario di lavoro, collocamento in posizione di lavoro a tempo parziale, mobilità del personale, sostituzione del personale assente, ecc.);
- individuazione delle iniziative formative da proporre alla Direzione regionale competente, per il personale sopraccitato;
- la circolarità e raccordo delle informazioni tra struttura centrale e strutture periferiche.

*Servizio di gestione testi, modelli e documenti vari.*

Parallelamente al completamento del sistema informatico dell'Agenzia i singoli dipendenti effettueranno direttamente la produzione dei testi; pertanto l'attività di copiatura riguarderà lavori straordinari nonché la tenuta e produzione di modelli, di documenti da mettere a disposizione di tutti gli interessati a mezzo rete informatica.

## 3. SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

### ATTIVITÀ PROGETTUALI

#### **PROGETTO 1: Gestione «Modello Previsionale dello Sviluppo del Sistema Economico della Regione Friuli-Venezia Giulia»**

Nei primi mesi dell'anno potrà divenire operativo il sistema informatico per l'analisi e le previsioni sull'andamento dell'economia regionale denominato «Modello Previsionale dello Sviluppo del Sistema Economico della Regione Friuli-Venezia Giulia» realizzato in base alle previsioni del Programma dell'anno precedente.

In particolare il «Modello» sarà in grado di fornire rapporti che, fra l'altro, conterranno:

- le analisi di scenario;
- le previsioni dello sviluppo del sistema economico regionale e le simulazioni di scenari possibili;
- l'analisi dell'andamento dell'economia regionale attraverso gli indicatori strutturali e congiunturali.

Si prevede che tali rapporti, che hanno come finalità principale quella di identificare, valutare e comparare

politiche pubbliche (comunitarie, nazionali e regionali) relative, in particolare agli interventi di sostegno al lavoro, abbiano una regolare periodicità in modo da consentire una lettura delle informazioni disponibili uniforme e continuativa nel tempo.

In questo senso diviene necessario prevedere un'attività di gestione del sistema che preveda, oltre alla normale implementazione e aggiornamento dei dati, anche una attività di adattamento del sistema alle esigenze che dovessero via via essere manifestate dai Servizi dell'Ente.

Come appare evidente, tale attività richiede un elevato grado di competenze sia nel campo dell'econometria sia nel campo dell'informatica, unitamente ad un'approfondita conoscenza dei meccanismi che governano l'elaborazione informatica del «modello».

A tale scopo occorre affidare tale servizio ad un soggetto di specifica e riconosciuta esperienza nelle materie indicate.

Si prevede una spesa massima di lire 210.000.000 da impegnarsi sul capitolo 165.

### **PROGETTO 2: Realizzazione di studi ed indagini su specifiche problematiche del mercato del lavoro che maggiormente interessano il territorio regionale**

Il Progetto «Modello Previsionale dello Sviluppo del Sistema Economico della Regione Friuli-Venezia Giulia», come si è visto, prevede un'attività «ordinaria», funzionale a definire le dinamiche più generali dell'economia regionale ed i loro impatti occupazionali.

Tuttavia appare necessario, anche al fine di sfruttare al meglio le potenzialità di tale strumento, sviluppare taluni studi ed indagini mirate su problemi che maggiormente interessano il territorio e che rivestono importanza per l'attività dell'Agenzia regionale per l'impiego.

Tali studi ed indagini, partendo dalle informazioni e dai dati ricavabili dal «Modello», dovranno necessariamente ampliare il raggio di indagine prevedendo di considerare fonti e materie non considerate dal «Modello» stesso al fine di fornire un'analisi dettagliata ed onnicomprensiva dei fenomeni studiati.

Una tale attività di ricerca dovrà essere collegata strettamente sia alle problematiche attuali dell'Ente, sia alle necessità di approfondimento su aspetti del mercato del lavoro che interessano particolari aree geografiche e/o settori che presentano o possono presentare nel breve periodo un alto grado di conflittualità nonché categorie di lavoratori che, per caratteristiche soggettive, risultano svantaggiati nella ricerca di occupazione/rioccupazione.

A tale proposito si prevede di sviluppare nell'anno degli specifici studi sui seguenti argomenti:

1) Analisi delle problematiche occupazionali del frontalierato.

- 2) Ridefinizione degli ambiti territoriali di rilevazione statistica dei fenomeni occupazionali in funzione di aree omogenee con la finalità di isolare i flussi caratterizzati da particolari variabili.
- 3) Problemi e prospettive occupazionali nell'evoluzione della cantieristica e della navigazione mercantile, passeggeri e di diporto della Regione.
- 4) I percorsi lavorativi femminili. Analisi per aree geografiche, settori, livelli di carriera, professionalità. Ipotesi di implementazione delle occasioni di lavoro qualitativamente elevato e compatibilità dell'occupazione femminile con gli obblighi familiari.

Lo sviluppo di tali studi richiede un largo spettro di conoscenze in grado di soddisfare la richiesta di «indagine a tutto campo» che comprenda, oltre alle specifiche indagini di natura statistica, l'analisi di aspetti più specificamente collegati alle materie giuridiche e sociali; per tali motivi, anche in questo caso, occorre affidare tale servizio ad un soggetto di specifica e riconosciuta esperienza nelle materie indicate.

Si prevede una spesa massima di lire 210.000.000 da impegnarsi sul capitolo 165.

### **PROGETTO 3: Pubblicazione studi**

Per dare una veste grafica adeguata, gli studi svolti come descritti nel Progetto 2 saranno editi a stampa. Per l'affidamento di tale servizio è prevista una spesa di lire 80.000.000 sul capitolo 165.

### **PROGETTO 4: Attività di divulgazione dei dati elaborati dall'OML**

Al fine di dare una corretta e completa divulgazione dei dati elaborati dall'OML, si prevede l'elaborazione, la stampa e la pubblicizzazione di Bollettini. Tale attività comprende la fotocopiatura, la rilegatura e la spedizione ai soggetti interessati di detti Bollettini.

La spesa prevista per detta attività viene quantificata in lire 20.000.000 sul capitolo 165.

### **PROGETTO 5: Gestione, aggiornamento e sistemazione della biblioteca specializzata dello SPOML**

Si prevede, in continuazione con l'attività già prevista e realizzata nel corso dell'anno passato, di implementare, aggiornare e sistemare la biblioteca dell'Osservatorio, provvedendo ad acquisire i testi e le riviste che si riterranno necessarie a fornire ogni utile aiuto all'attività di rilevazione e di programmazione del Servizio.

La spesa prevista per detta attività viene quantificata in lire 40.000.000 sul capitolo 441.

### **ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

Le attività istituzionali del Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro si possono riassumere come segue:

### 1) Predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi (articolo 55, lettera a), legge regionale 1/1998)

Sulla base degli indirizzi annualmente individuati dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge regionale 1/1998, viene predisposta la bozza del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi degli interventi ivi previsti.

Tale attività comporta un'attenta attività di analisi per la completa e corretta attuazione degli indirizzi stessi nel rispetto della normativa, soprattutto comunitaria, vigente.

In particolare, si ritiene necessario uno stretto raccordo con l'Ufficio del controllo di gestione e con l'Ufficio della qualità, al fine di redigere i testi normativi, soprattutto quelli di natura regolamentare, in funzione di una loro migliore comprensibilità e chiarezza per l'utenza.

### 2) Gestione dell'Osservatorio del mercato del lavoro e coordinamento con l'attività dell'Osservatorio nazionale (articolo 55, lettera b), legge regionale 1/1998)

Coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 1/1998, l'obiettivo di fondo che il Servizio Programmazione e Osservatorio del mercato del lavoro si prefigge è la realizzazione di un Osservatorio capace di essere strumento per la programmazione delle politiche del lavoro.

In un mercato del lavoro sempre più fluido e mutevole com'è quello di oggi non è più sufficiente la semplice «conoscenza» dei fatti economici (concetto statistico che, al più, conduce all'«efficienza»), ma si impone la necessità di rivedere l'approccio alla programmazione in termini di «efficacia». Per questo l'Osservatorio dovrà operare in modo dinamico ed attivo: dovrà cioè «monitorare» il mercato attraverso verifiche continue (sia «in itinere», sia «ex post») degli effetti prodotti sulle componenti del mercato stesso da scelte già operate in sede di precedente programmazione. Sarà così possibile intervenire tempestivamente per correggere eventuali effetti indesiderati o quantitativamente incongrui.

Occorre tuttavia sottolineare, che la situazione attuale vede l'attività rivolgersi pressochè esclusivamente alla elaborazione di rilevazioni statistiche, di stock e di flusso, disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tali rilevazioni, che vedono impegnati tutti e 4 i dipendenti assegnati al Servizio (di cui due assegnati a tempo pieno alle elaborazioni), vengono fornite sulla base dei dati trasmessi dai 18 Uffici periferici dell'Ente su base cartacea, da riaggregarsi a livello provinciale.

Si ritiene necessario segnalare, al fine di evidenziare la cospicua mole di lavoro prodotta, che gli adempimenti statistici richiesti dal Ministero consistono nelle seguenti rilevazioni:

1. **iscritti alle liste di collocamento classe I:** rilevazione mensile;
2. **iscritti alle liste di collocamento classi II, III, non disponibili:** rilevazione mensile;
3. **lavoratori avviati e cessati** rilevazione mensile;
4. **lavoratori cancellati dalle liste di collocamento:** rilevazione mensile;
5. **lavoratori iscritti di lunga durata:** rilevazione annuale;
6. **contratti di formazione e lavoro:** rilevazione mensile;
7. **esiti dei contratti di formazione e lavoro:** rilevazione trimestrale;
8. **lavoratori extracomunitari:** rilevazione trimestrale;
9. **apprendisti occupati in imprese artigiane e non artigiane:** rilevazione annuale;
10. **apprendisti-conseguimento/non conseguimento della qualifica:** rilevazione annuale;
11. **assunzioni obbligatorie:** rilevazione annuale;
12. **iscritti per la prima volta alle liste di collocamento obbligatorio:** rilevazione annuale;
13. **lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili:** rilevazione trimestrale;
14. **lavoratori in lista di mobilità: rilevazioni mensili:** (iscritti; avviati cancellati);
15. **controversie del lavoro collettive:** rilevazione semestrale;
16. **lavoratori in cassa integrazione straordinaria:** rilevazione mensile;
17. **sintesi rapida dati collocamento:** rilevazione mensile (scheda riassuntiva dati ricompresi nei mod. OML 1, 2 e 3)
18. **sintesi rapida politiche del lavoro 1:** rilevazione mensile (mobilità, lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, disoccupazione indennizzata, domande CIGS, contratti di solidarietà);
19. **sintesi rapida politiche del lavoro 2: rilevazione mensile:** (lavoro, riallineamento retributivo, tirocinii, stages, contratti C.F.L., apprendisti, incentivi all'assunzione da liste di mobilità, da CIGS e da leggi regionali);
20. **piano d'azione per l'occupazione (misure attivate):** rilevazione mensile (misure attivate per giovani inoccupati entro 6 mesi dalla iscrizione; misure attivate per gli iscritti con più di 25 anni entro un anno dalla iscrizione; misure attivate per gli iscritti con più di 25 anni e anzianità di iscrizione da uno a due anni; misure attivate per gli iscritti con più di 25 anni e anzianità di iscrizione superiore a due anni);

## 21. tasso di disoccupazione: rilevazione annuale.

Oltre alle relazioni statistiche sopra evidenziate, vengono svolte dal Servizio specifiche elaborazioni di dati, sovente di carattere complesso, richieste da istituti di ricerca, enti pubblici e comparti della stessa Amministrazione regionale. L'aggregazione dei dati richiesti spesso rende necessaria un'attività di selezione delle informazioni disponibili per rispondere al meglio alle richieste avanzate.

In tale contesto appare indispensabile che, in tempi brevi, sia reso operativo il sistema Netlabor che potrà contribuire in modo non indifferente ad agevolare gli Uffici negli adempimenti sopra descritti e quindi a rendere disponibili le risorse necessarie ad avviare la ridefinizione delle attività dell'Osservatorio.

In particolare, sul piano strettamente statistico, occorrerà ridisegnare la «mappa geografica» delle rilevazioni sulla base dello studio «Ridefinizione degli ambiti territoriali di rilevazione statistica dei fenomeni occupazionali in funzione di aree omogenee con la finalità di isolare i flussi caratterizzati da particolari variabili» indicato al Progetto 2 delle attività progettuali del Servizio.

In effetti appare indispensabile abbandonare l'aggregazione provinciale, oggi sempre presente nelle elaborazioni ministeriali, per approdare ad una disaggregazione territoriale che meglio rappresenti le diverse particolarità presenti sul territorio regionale.

Sarà inoltre necessario effettuare una ricognizione/verifica (per altro già avviata) dei dati prodotti da ogni Ufficio periferico al fine di consentire la massima omogeneità possibile degli stessi ed introdurre tipologie di rilevazioni più aderenti ai diversi fenomeni occupazionali.

Si provvederà infine all'elaborazione dei dati statistici in grafici e diagrammi isolando le variabili più significative delle dinamiche occupazionali. L'obiettivo che così ci si prefigge è quello, da un lato, di fornire ulteriori informazioni che aderiscano maggiormente alle necessità riscontrabili nell'attuale utenza, dall'altro di rendere immediatamente leggibili le variazioni dei fenomeni analizzati.

### 3) Attività connesse alle precedenti (articolo 55, lettera d), legge regionale 1/1998)

Per quanto riguarda l'attività connessa alla Predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi questa si sostanzia nella predisposizione della modulistica che risulti di facile compilazione pur nella completezza dei dati richiesti. Anche in questo caso, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Programma, sarà necessario attivare uno stretto raccordo con l'Ufficio della qualità e l'Ufficio del controllo di gestione.

Riconducibile, seppur in una chiave di lettura più generale, è l'attività di predisposizione di testi regolamentari

relativi ad interventi non ricompresi nel Programma di politica attiva del lavoro che rivestono comunque natura di incentivazione finanziaria. In questo senso è stata sviluppata una stretta collaborazione, in particolare con il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, per la redazione dei testi normativi e per la predisposizione della modulistica.

Connessa all'attività di gestione dell'Osservatorio è la predisposizione di un Bollettino contenente i dati statistici elaborati. Attualmente tale Bollettino riprende sostanzialmente le informazioni che vengono fornite al Ministero del lavoro che, come si è visto, non appaiono tuttavia articolate in modo tale da soddisfare le reali esigenze di conoscenza del mercato del lavoro regionale. In questo senso è già in fase di studio una nuova veste del Bollettino che da un lato dovrà rispondere ad una più puntuale informazione riferita ai diversi ambiti territoriali, dall'altro, sostituendo alle tabelle numeriche, grafici e diagrammi, consentirà una più agevole ed immediata lettura dei fenomeni analizzati.

Per quanto riguarda il sito Internet dell'Ente, già aggiornato nell'anno 1999 in funzione delle nuove forme di incentivazioni finanziarie di competenza dell'Agenzia, si provvederà ad una nuova sua sistemazione più funzionale ad accogliere tutte le informazioni relative all'attività dell'Agenzia. In questo senso si prevede di collocare in detto sito anche le rilevazioni statistiche prodotte con il Bollettino per assicurare una maggiore facilità di accesso a tali informazioni.

## 4. SERVIZIO DEI CONFLITTI DEL LAVORO

### ATTIVITÀ PROGETTUALI

#### POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

##### Progetto n. 1 - Verso il riconoscimento giuridico dello status di lavoratore frontaliero.

Obiettivo: ridurre gli attuali obblighi esistenti per l'ingresso ed il soggiorno, per motivi di lavoro, rispettivamente nel Friuli-Venezia Giulia e in Slovenia, dei cittadini «frontalieri», al fine, tra gli altri, di consentire, con la semplificazione delle complesse procedure oggi esistenti, l'emersione e la conseguente regolarizzazione di lavoro attualmente non regolare.

Avviare la reciproca conoscenza tra Friuli-Venezia Giulia e Repubblica di Slovenia, in vista dell'adesione di quest'ultima alla UE, dei rispettivi regimi in materia di retribuzioni, qualifiche, contributi previdenziali, assicurativi e sociali. L'attività si pone quale necessario supporto per la realizzazione dei progetti Interreg e Phare Cross Border per l'informatizzazione dell'incontro domanda/offerta di lavoro tra Slovenia e Friuli-Venezia Giulia, già avviati.

Modalità di realizzazione: le attività, già impostate nel corso del 1999 e che si svilupperanno nel 2000, consistono in: gruppo di lavoro con rappresentanti degli uffici regionali del lavoro della Slovenia competenti per i territori al confine con l'Italia; predisposizione di note tecniche sulle materie oggetto delle riunioni, prospetti schematici, ecc.

Tempistica: il progetto si sviluppa per tutto l'anno ed è destinato a seguire anche negli anni successivi, con modalità diverse. Si può ipotizzare che le riunioni del gruppo di lavoro avvengano con cadenza almeno mensile, alternativamente in territorio italiano ed in territorio sloveno.

Risorse umane: sarà coinvolto, alternativamente, tutto il personale del Servizio e degli Uffici decentrati di Gorizia, Trieste, Udine ( 9/10 unità ).

Risorse materiali: le risorse materiali vengono messe a disposizione nell'ambito del sopracitato progetto Interreg, mentre traduzioni e interpreti dall'Ufficio stampa - Servizio traduzioni presso la Presidenza della Giunta regionale.

## **COLLOCAMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

**Progetto n. 1 - Informatizzazione delle procedure di iscrizione e di rilascio del nulla-osta all'assunzione di lavoratori italiani disponibili ad occuparsi in imprese italiane in nazioni «extra-U.E.»**

Obiettivo: attraverso la realizzazione di uno specifico programma informatico creare una banca dati che sostituisca l'attuale schedario cartaceo dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 398/1997.

Automazione del rilascio dei nulla-osta all'assunzione a mezzo di attrezzatura informatica.

Modalità di realizzazione: introduzione dei dati d'iscrizione riguardanti i lavoratori di cui alla legge 398/1987 e quelli delle ditte che assumono ovvero trasferiscono all'estero detto personale ed i relativi movimenti inerenti la procedura, utilizzando gli strumenti informatici attualmente disponibili.

Tempistica: la durata dell'operazione si protrarrà per tutto l'anno 2000.

Risorse umane: a tale operazione si dedicherà l'incaricato delle procedure di iscrizione e dell'istruttoria delle autorizzazioni al lavoro.

Risorse materiali: la dotazione informatica in uso è sufficiente alla realizzazione del programma.

## **ATTIVITÀ PROGETTUALI DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SERVIZI**

### **POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE**

I progetti in esame (n. 1 e n. 2) costituiscono, allo stato

attuale, un indispensabile strumento di gestione dell'attività interna del Servizio dei conflitti del lavoro e degli Uffici ARI.

È ipotizzabile che, in seguito, le banche dati sui lavoratori stranieri e sulle ditte che richiedono le loro prestazioni, oggetto dell'attività progettuale in questione, possano essere utilizzate anche per le finalità indicate nel decreto legislativo n. 286/1998 (articolo 21, comma 7 - prevede l'istituzione di un'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, in collegamento con gli archivi INPS e delle Questure) e nel Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 394/1999 (articolo 29, comma 2 - adozione da parte del Ministero del lavoro di misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le Questure - articolo 32, comma 4 e articolo 33, che specifica che i dati relativi alle liste dei lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, sono immessi nel Sistema Informativo lavoro (SIL) e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle OO.SS. che ne fanno motivata richiesta, tramite le DPL).

**Progetto n. 1 - Realizzazione di una banca dati per la gestione delle autorizzazioni al lavoro in appalto a ditte estere.**

Obiettivo: costituire una banca dati regionale delle aziende richiedenti l'autorizzazione al lavoro in appalto, delle ditte estere alle quali è affidata l'esecuzione dei predetti lavori e dei lavoratori stranieri dipendenti dalle ditte estere medesime, che consenta un maggiore controllo delle autorizzazioni rilasciate dal Servizio dei conflitti del lavoro, nonché una più agevole gestione delle procedure, degli atti da emanare e degli adempimenti statistici.

Dovrebbe altresì essere realizzato il collegamento con tutti gli Uffici periferici dell'ARI al fine di ogni opportuna verifica in sede locale.

Risorse umane: una o due unità verranno messe a disposizione da parte del Servizio dei conflitti del lavoro, per affiancare il personale degli altri Servizi e degli Uffici.

Risorse materiali: verrà utilizzato lo strumento della posta elettronica per consentire comunicazioni con le strutture interessate (es. Direzione Provinciali del Lavoro, Uffici periferici ARI, OO.SS.), finalizzato ad un più veloce e sollecito riscontro alle esigenze delle aziende richiedenti.

**Progetto n. 2: Informatizzazione della gestione del rilascio delle autorizzazioni al primo ingresso di lavoratori stranieri.**

Obiettivo: creare una banca dati comprendente le caratteristiche delle aziende interessate all'assunzione di stra-

nieri nonché i dati anagrafici e professionali dei lavoratori.

La sua costituzione consentirà una velocizzazione del rilascio delle autorizzazioni all'ingresso, da parte delle strutture inferiori al Servizio poste alle dipendenze del Servizio dei conflitti del lavoro, una gestione analitica delle statistiche e fungerà da archivio storico dei relativi movimenti.

Risorse umane: due unità per Ufficio verranno messe a disposizione da parte degli Uffici dipendenti dal Servizio dei conflitti del lavoro, per affiancare il personale degli altri Servizi e degli Uffici.

Risorse materiali: verrà utilizzato lo strumento della posta elettronica per consentire dirette comunicazioni tra gli Uffici, i Servizi e le altre strutture interessate.

### **ATTIVITÀ CONCILIATIVE DEI CONFLITTI DEL LAVORO**

#### **Progetto n. 1 - Realizzazione di un programma informatico per la gestione delle statistiche relative alle funzioni proprie dell'attività conciliativa.**

Obiettivo: costituzione di una banca dati che consenta l'elaborazione delle statistiche riguardanti la gestione delle istruttorie relative alla CIGS, al deposito dei verbali in sede sindacale, al deposito dei contratti collettivi di lavoro, nonché quelle attinenti alla costituzione dei collegi di conciliazione ed arbitrato.

Risorse umane: due unità per ciascun ufficio verranno messe a disposizione da parte degli Uffici dipendenti dal Servizio dei conflitti del lavoro, per affiancare il personale degli altri Servizi e degli Uffici.

Risorse materiali: verrà utilizzato lo strumento della posta elettronica per consentire dirette comunicazioni tra il Servizio dei Conflitti del Lavoro, gli Uffici territoriali e le altre strutture interessate.

### **ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

Le attività affidate al Servizio sono le seguenti:

1. Iscrizione nelle liste di collocamento per lavoratori italiani disponibili a lavorare in aziende italiane operanti all'estero.
2. Concessione dei nulla-osta all'avviamento dei lavoratori italiani all'estero.
3. Istruttoria delle domande di autorizzazione al lavoro per cittadini stranieri dipendenti da ditte estere operanti in Italia a seguito di contratti di appalto o subappalto con ditte comunitarie e rilascio del provvedimento autorizzativo ovvero di diniego.
4. Attività di coordinamento con le Questure, le Direzioni provinciali del lavoro e con il Servizio per l'attuazione delle politiche del lavoro e suoi Uffici periferici in materia di immigrazione.
5. Monitoraggio dei flussi dei primi ingressi in Italia

di cittadini stranieri ai fini della verifica del rispetto delle quote di autorizzazioni concesse a livello regionale.

6. Istruttoria dei ricorsi amministrativi indirizzati alla Commissione bilaterale per l'impiego.
7. Istruttoria delle domande di CIGS e delle domande di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 4 della legge n. 236/1993 e formulazione dei relativi pareri, per il successivo inoltro al Ministero del lavoro. Formulazione dei pareri sulle domande di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e seguenti della legge n. 236/1993, per il successivo inoltro al Ministero del lavoro.
8. Attività relativa all'organizzazione ed al coordinamento delle quattro strutture stabili inferiori al Servizio.

### **ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DECENTRATI DEL SERVIZIO DEI CONFLITTI DEL LAVORO**

Gli Uffici decentrati del Servizio dei conflitti del Lavoro svolgono tutte le attività previste dal Regolamento per il funzionamento dei predetti Uffici istituiti in data 26 gennaio 1999, e precisamente:

1. Istruttoria delle domande di autorizzazioni al lavoro subordinato per cittadini stranieri residenti all'estero e rilascio del provvedimento autorizzativo ovvero di diniego.
2. Attività inerente il rilascio di autorizzazioni al lavoro per cittadini stranieri del settore dello spettacolo.
3. Rilascio dell'attestazione di deposito dei contratti integrativi aziendali e di secondo livello.
4. Verifica dell'autenticità, per il successivo deposito presso le competenti Preture, di accordi di conciliazione in sede sindacale. Rilascio dell'attestazione di deposito dei contratti integrativi aziendali di secondo livello.
5. Ricezione delle richieste di esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge n. 164/1975, convocazione delle riunioni con le parti sociali e l'azienda interessata, e sottoscrizione dei relativi accordi in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, a seguito di specifica delega del Direttore del Servizio.
6. Ricezione delle comunicazioni di avvio della procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/1991, ai fini della eventuale convocazione d'ufficio delle parti in caso di mancato accordo nella prima fase della procedura medesima.
7. Attività conciliativa nelle vertenze collettive di lavoro al fine del raggiungimento di accordi tra le

parti, a seguito di specifica delega da parte del Direttore del Servizio.

8. Tenuta dei registri di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali della regione designati alla stipula di accordi.
9. Istruttoria e costituzione dei collegi di conciliazione ed arbitrato, previa delega da parte del Direttore del Servizio nei casi di nomina d'ufficio del presidente.
10. Istruttorie per la costituzione dei comitati dei garanti da istituire a seguito di ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni per le RSU nel pubblico impiego e nel settore privato e presidenza dei medesimi comitati. Provvedono alla costituzione su delega specifica del Direttore del Servizio.
11. Autorizzazione all'esercizio della facoltà prevista per i lavoratori titolari del trattamento pensionistico di anzianità di accedere ad un rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'azienda privata o la struttura pubblica di appartenenza.

## 5. UFFICIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

### ATTIVITÀ PROGETTUALE

#### **Progetto n. 1: Definizione di un modello per la realizzazione del controllo di gestione.**

Il progetto prevede la prosecuzione della definizione di un modello per la realizzazione del controllo di gestione interno. Nella prima fase saranno identificate le procedure seguite in Agenzia, analizzando criticamente le loro fasi e proponendone eventuali modifiche. L'attività proseguirà con la progettazione di un sistema informatico in grado di produrre informazioni di sintesi sull'andamento dei processi. In una fase successiva, una volta attivato il sistema dipartimentale per la gestione della contabilità finanziaria, verrà valutato l'utilizzo della contabilità economica per ottenere una contabilità analitica in grado di identificare costi e ricavi per sottosistema organizzato e per progetto.

## 6. UFFICIO DELLA QUALITÀ

### ATTIVITÀ PROGETTUALE

#### **Progetto n. 1: Realizzazione di un sistema di qualità certificato.**

Il progetto prevede che nel corso del 2000 proseguiranno le attività (formative, di rilevazione dell'esistente, di definizione delle procedure ecc.), necessarie per il conseguimento della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001.

## 7. DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

1. Il Direttore dell'Ente adotta con proprio provvedimento, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), e dell'articolo 66, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n.18, i progetti necessari per l'attuazione del presente Programma.
2. Il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, in sede di approvazione del presente programma decide di addvenire alla stipula di tutti i contratti previsti dal programma stesso ed autorizza, anche in via permanente, i Direttori di servizio, ai sensi degli articoli 52, comma 1, lettera a) e 66, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n.18, alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del programma medesimo in tutte le sue articolazioni.
3. Il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, in sede di approvazione del presente programma, decide altresì il ricorso alle tipologie contrattuali qui di seguito specificate:
  - a) alle spese in economia, per tutte le specie di spesa e nei limiti previsti dall'apposito regolamento approvato dal Commissario Straordinario con decreto n. 47 di data 5 luglio 1999 regolarmente esecutivo;
  - b) alla trattativa privata, qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 58 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione;
  - c) alla licitazione privata, qualora, in base alle previsioni del sopracitato regolamento, non sia consentito il ricorso a trattativa privata;
  - d) all'appalto-concorso, qualora sia necessario od opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche o di competenze specifiche dell'offerente per l'elaborazione di progetti di opere, studi o lavori.
4. Qualora vengano esperite licitazioni private, la scelta delle imprese da invitare e l'aggiudicazione vengono effettuate dalle apposite commissioni costituite con deliberazioni del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali. Di norma il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto.
5. Nell'ipotesi di appalto-concorso, l'apposita commissione procede preliminarmente a verificare che i soggetti, che hanno richiesto di parteciparvi, siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e successivamente esamina i progetti presentati e procede alla scelta del progetto migliore.
6. Tutti i contratti dovranno contenere le modalità es-

senziali previste dagli articoli 61, 62 e 64 del menzionato Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione.

7. I contratti sono stipulati da parte del Direttore di servizio competente, secondo quanto previsto dagli articoli 52, comma 1, lettera a) e 66, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Ad eccezione dei contratti di maggiore rilevanza viene utilizzato, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, come modalità di stipulazione, lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.
8. Il Direttore dell'Ente provvede all'approvazione dei contratti, così come disposto dagli articoli 51, comma 1, lettera d) e 66, comma 2, della legge regionale 18/1996.

---



---

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ  
E DEI TRASPORTI

Servizio dei porti e della navigazione interna  
TRIESTE

**Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di dragaggio del canale Primero in Comune di Grado.**

(Pubblicazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20).

Base d'asta lire 526.848.800 (euro 272.094,69).

1) *Ente Appaltante:* Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio dei porti e della navigazione interna, Via Giulia 75/1 - telefono 040 3774936 - fax 040 3774732.

2) *Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione:* Trattativa privata ai sensi della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 articolo 7; aggiudicazione con i criteri di cui all'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

3) *Concorrenti:* Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l., Malcontenta (VE); Mario de Candido S.p.A., Precenicco (UD); Tiozzo Gianfranco S.n.c. Mestre (VE); Rossi Renzo costruzioni S.r.l., Marcon (VE); C.S.C. di Umberto Cicuttin & C. S.a.s., Udine; Coop. S. Martino S.r.l. Chioggia (VE); Lucatelli S.r.l., Trieste; S.O.M.I.T. S.a.s., Sottomarina di Chioggia (VE); F.lli Scuttari di Scuttari & C. S.a.s., Mestre (VE); Taverna S.p.A., Udine.

4) *Aggiudicatario:* Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l., Malcontenta (VE).

5) *Ribasso* dell'11,10%.

IL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO:  
dott. ing. Roberto della Torre

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI  
(Udine)

**Elenco indicativo dei beni e servizi che l'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli prevede di aggiudicare nel corso dell'anno 2000, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994.**

L'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli (Udine), piazza Municipio, n. 1, tel. 0432/973243 - fax 0432/971090, procederà all'aggiudicazione nel corso dell'anno 2000 delle specie e quantità di beni e di servizi sottoelencati, tramite asta pubblica con le modalità fissate dal bando relativo alla specifica gara, oppure mediante ricorso alla trattativa privata nei casi ed entro i limiti di valore previsti dal Regolamento per l'acquisto di forniture e servizi in economia del Comune di Gemona del Friuli.

- Materiali di cancelleria	L. 10.000.000
- Materiali igienici	L. 10.000.000
- Acquisto gasolio per riscaldamento	L. 90.000.000
- Acquisto cartucce per stampanti	L. 8.000.000
- Acquisto carta per fotocopiatori	L. 11.000.000
- Stampati vari	L. 5.000.000
- Registri scolastici	L. 2.000.000
- Rigenerazione nastri per stampanti	L. 2.000.000
- Sfalci aree verdi	L. 30.000.000
- Arredi Biblioteca	L. 10.000.000
- Prestazione servizio catalogazione libri	L. 15.000.000
- Vestiario dipendenti comunali (operai, vigili, ecc.)	L. 10.000.000
- Manutenzione impianti semaforici	L. 8.000.000
- Reintegrazione scorte materiali per acquedotto comunale	L. 10.000.000
- Reintegrazione scorte materiali per rete di pubblica illuminazione	L. 10.000.000
- Sale ad uso disgelo stradale	L. 13.000.000
- Automezzi	L. 100.000.000
- Arredi esterni ed interni delle Scuole Materne	L. 40.000.000

IL SINDACO:  
Virgilio Disetti

---



---

COMUNE DI MONFALCONE  
(Gorizia)

**Procedura di informazione preliminare ai sensi del D.P.R. 573/1994 per la fornitura di beni e servizi per l'anno 2000.**

Il Comune di Monfalcone procederà ad espletare apposite gare volte alla definizione dei contratti di forniture

ra di beni e servizi per l'anno 2000 così come risulta dal sottoindicato elenco, suddiviso per categorie di prodotti merceologici.

Le ditte interessate segnalino l'interesse ad essere invitate inviando apposita lettera via fax al n.

0481/494485, con l'indicazione del pertinente settore di prodotti o di categoria di servizi.

La segnalazione non vincola l'Amministrazione comunale.

Per informazioni tel. 0481-494495.

Oggetto gara		val. pres. (con IVA)	in euro	term.	proc.
<b>CATEGORIA DI PRODOTTI</b>					
Arredi Asilo Nido	L.	200.000.000	103.291,38	DIC	ev. pub.
Carburante per autoveicoli	L.	380.000.000	196.253,62	NOV	trat. priv.
Carta	L.	28.000.000	14.460,79	GIU	trat. priv.
Materiali cons. computers e stam.	L.	40.000.000	20.658,28	GIU	trat. priv.
Materiale di pulizia	L.	115.000.000	59.392,54	GIU	trat. priv.
Materiale di consumo stamperia	L.	10.000.000	5.164,57	GIU	trat. priv.
Materiale di consumo fotocopiatrici	L.	5.000.000	2.582,28	AGO	trat. priv.
Arredi scolastici	L.	100.000.000	51.645,67	AGO	trat. priv.
Fornitura materiale segnaletico	L.	25.000.000	12.911,42	LUG	trat. priv.
Fornitura materiale elettrico vario	L.	50.000.000	25.822,85	LUG	trat. priv.
Fornitura di piante e cespugli	L.	10.000.000	5.164,57	MAG	trat. priv.
Fornitura arredo urbano	L.	100.000.000	51.645,67	NOV	trat. priv.
Forniture mezzi e attrezzature varie lav.	L.	60.000.000	30.987,41	LUG	trat. priv.
Acquisto apparecch. inform. di rete	L.	100.000.000	51.645,67	APR	trat. priv.
Acquisto prodotti informatici	L.	350.000.000	183.759,91	MAG	ev. pub.
Acquisto software	L.	50.000.000	25.822,85	OTT	trat. priv.
<b>Categoria servizi</b>					
Gestione Campo di Calcio Via Cosulich	L.	12.000.000	6.197,48	AGO	trat. priv.
Gestione Campo Baseball Via A. Boito	L.	13.000.000	6.713,94	DIC	trat. priv.
Servizio ristoraz. assistiti dom. enti conv.	L.	850.000.000	438.988,36	DIC	ev. pub.
Servizio ristorazione scolastica	L.	4.500.000.000	2.324.056,05	DIC	ev. pub.
Assist. domic., sost. Hand. e servizi vari	L.	1.500.000.000	774.685,35	AGO	ev. pub.
Interventi socio assistenziali all'handicap	L.	900.000.000	464.811,21	AGO	ev. pub.
Interventi educativi	L.	600.000.000	309.874,14	AGO	ev. pub.
Manutenzione mezzi e attrezzi di lavoro	L.	30.000.000	15.493,71	MAG	trat. priv.
Riverniciatura segnaletica stradale	L.	18.000.000	9.296,22	LUG	trat. priv.
Sfalci manti erbosi	L.	25.000.000	12.911,42	MAG	trat. priv.
Ludobus - allestimento e decorazione	L.	30.000.000	15.493,71	MAG	trat. priv.
Mensa dipendenti	L.	222.000.000	114.653,43	NOV	trat. priv.
Servizio revisione estintori	L.	150.000.000	77.468,54	APR	trat. priv.
<b>Totale generale</b>	<b>L.</b>	<b>10.493.000.000</b>	<b>5.419.182,24</b>		

IL DIRIGENTE:  
dott. Sergio Schiarelli

CONSIGLIO REGIONALE DEL  
FRIULI-VENEZIA GIULIA  
TRIESTE

**Bando di gara a procedura ristretta (licitazione privata) per l'affidamento del servizio interno di bar/caffetteria della sede consiliare.**

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia intende affidare per un periodo di cinque anni il servizio interno di bar/caffetteria della sede consiliare - categoria 17 - riferimento C.P.C. 64 (servizi alberghieri e di ristorazione) dell'allegato 2 al decreto legislativo 157/1995; valore presunto dell'appalto lire 960.000.000 (euro 495.798) calcolato sulla base del valore mensile di lire 20.000.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 157/1995.

La gara sarà esperita mediante licitazione privata con procedura accelerata, ai sensi del decreto legislativo 157/1995, e sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base all'integrazione finanziaria richiesta e al livello qualitativo del servizio offerto.

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, piazza Oberdan, n. 6, 34133 Trieste, entro le ore 17 del giorno 21 febbraio 2000.

Il bando di gara è stato spedito all'ufficio pubblicazioni ufficiali della Comunità europea in data 25 gennaio 2000.

Il bando di gara e il capitolato speciale d'appalto sono disponibili presso il Servizio amministrativo del Consiglio regionale, sede decentrata di via Coroneo, n. 8, 34133 Trieste (tel. 040/3773121-3126).

Le richieste di partecipazione non vincolano l'Amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE:  
dott. Mario Francescato

CONSORZIO DI BONIFICA  
LEDRA TAGLIAMENTO  
UDINE

**Avviso di asta pubblica per la vendita di immobili allo stato e condizioni di fatto e di diritto meglio specificate nella perizia di stima redatta dal capo servizio tecnico consortile e nelle planimetrie depositate presso l'ufficio tecnico consortile.**

IL PRESIDENTE

in esecuzione della deliberazione della deputazione Amministrativa n. 46/d/99 del 14 dicembre 1999

RENDE NOTO

che al sensi degli articoli 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, si procederà ad un esperimento d'asta per il giorno 29 febbraio 2000 alle ore 10.00 presso la consortile sita in Udine, viale Europa Unità, n. 141 per la vendita dei seguenti lotti di terreno agricolo:

Catasto terreni alla partita 2872 del Comune di Pavia di Udine:

- foglio 32 mapp. 14  
sem. arb. 2<sup>o</sup>, are 246,90, R.D. 456.765, R.A. 246.900
  - foglio 32 mapp. 101  
inc. ster., are 34,70, R.D. 0, R.A. 0
  - foglio 32 mapp. 102  
seminativo, are 39,90, R.D. 73.815, R.A. 39.900
- Totale are 321,50, R.D. 530.580, R.A. 286.800

Per effetto del Piano di riordino fondiario del Comizio 79 di Lavariano, concesso dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 555/2830 del 21 aprile 1968, ora scaduto, i mappali di cui sopra sono stati sostituiti, così come risulta dagli atti del Consorzio riordinatore e dalla planimetria allegata in scala 1:2000, dalle particelle seguenti:

Comune di Pavia di Udine

foglio 32 mapp. 106 di are	69,40
foglio 32 mapp. 107 di are	76,70
foglio 32 mapp. 108 di are	60,00
foglio 32 mapp. 109 di are	60,00
foglio 32 mapp. 117 di are	35,10
foglio 32 mapp. 118 di are	34,10
Totale	<u>are 325,30</u>

Il prezzo a base d'asta ammonta a complessive lire 97.590.000 (novantasettemilionicinquecentonovantamila) dato da mq. 32.530 per L./mq. 3.000.

Gli immobili risultano affittati a conduttore con contratto in scadenza il 10 novembre 2001 senza ulteriori onori di disdetta a carico del proprietario; alla cessazione del rapporto all'affittuario non spetterà, pertanto, alcuna forma di indennizzo. Allo stesso affittuario compete, tuttavia, il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8,

della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni.

Si accettano esclusivamente offerte in aumento sul prezzo a base d'asta come sopra indicato, espresso in lire per ettaro, con la precisazione che l'esatta superficie ceduta verrà compiutamente definita solo ad avvenuto frazionamento, se necessario, per la stipula del formale contratto di compravendita e a carico dell'acquirente.

L'offerta dovrà essere unica per tutti i terreni non essendo ammessa la vendite frazionata degli stessi.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Coloro che intendono concorrere all'asta predetta, che si effettuerà con il metodo segreto e ad unico incanto, devono presentare formale offerta scritta in carta resa legale.

Tale offerta, con indicazione del codice fiscale e del regime patrimoniale dovrà pervenire, previa inammissibilità della stessa, esclusivamente a mezzo raccomandata entro le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2000 e contenere la ricevuta dell'avvenuto deposito cauzionale pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del prezzo a base d'asta e cioè pari ad almeno lire 9.759.000 effettuato alla Tesoreria consorziale - presso la Banca Antoniana Popolare Veneta - via Giusti, n. 14 - Udine; tale cauzione verrà restituita ai non aggiudicatari, mentre verrà trattenuta per l'aggiudicatario provvisorio.

All'esterno della busta contenente l'offerta dovrà apporsi la seguente scritta: «Offerta per la gara del giorno 29 febbraio 2000 relativa alla vendita del lotto di terreno agricolo in Comune di Pavia di Udine».

L'aggiudicazione sarà definitiva esclusivamente previo verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto.

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva da effettuarsi con apposito provvedimento commissariale, esecutivo ai sensi di legge, sarà stipulato il relativo contratto, con spese di trasferimento, voltura ed eventuale frazionamento a carico dell'aggiudicatario.

Il responsabile del procedimento è il dr. Di Nardo Armando, Direttore amministrativo del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.

Eventuali informazioni potranno essere richiesto all'ufficio amministrazione consortile nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Udine, 2 febbraio 2000

IL PRESIDENTE: Dante Dentesano

## CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

TRIESTE

### **Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione e bar.**

Il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, Padriciano 99, 34012 Trieste, tel. 040-3755233, fax 040-226698, intende esperire una licitazione privata, ai sensi dell'articolo 89, R.D. n. 827/1924, per l'affidamento in concessione dei servizi in epigrafe per il periodo di cinque anni a decorrere dal 3 giugno 2000.

Il valore presunto del contratto è di annue lire 2.500.000.000 (euro 1.291.142,25).

Le prestazioni oggetto della concessione dovranno svolgersi nei locali ristorazione e bar, di proprietà del Consorzio, situati nelle seguenti località del Comune di Trieste:

- 1) comprensorio area di ricerca di Padriciano, Padriciano 99;
- 2) comprensorio area di ricerca di Basovizza, Statale 14, km. 163,5, Basovizza.

I suddetti locali verranno utilizzati dal concessionario in regime di concessione di beni immobili attrezzati a fronte della corresponsione di un canone annuo di concessione, comprensivo degli oneri accessori, di lire 250.000.000, più I.V.A., che verrà aggiornato annualmente.

Le imprese che svolgono attività di ristorazione di tipo collettivo-aziendale e che intendono richiedere di essere invitate alla procedura di gara devono far pervenire al Servizio finanza e contratti del Consorzio, all'indirizzo suindicato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 marzo 2000, apposita domanda di invito.

Nella domanda, cui dovrà allegarsi fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante, da redigersi in carta legale, o resa legale mediante apposizione di bollo, che potrà recapitarsi a mezzo posta raccomandata a.r., postacelere, corriere, o a mano, dovranno essere contenute le seguenti dichiarazioni, che il rappresentante dell'impresa rilascerà facendole precedere dalla contestuale dichiarazione scritta che le dichiarazioni stesse sono rilasciate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 403/1998, con consapevolezza delle responsabilità in cui il dichiarante potrà incorrere in caso di dichiarazioni false o inesatte:

- a) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. con specificazione dei relativi estremi di iscrizione;

b) che l'impresa non versa in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

c) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 e norme ivi richiamate);

d) che l'impresa ha effettuato servizi di mensa e/o ristorazione negli ultimi tre anni, indicando per ciascuno l'importo, il periodo e il destinatario;

e) l'indirizzo esatto al quale inviare l'invito, numero telefonico e telefax.

In allegato alla domanda, le imprese dovranno presentare referenze bancarie rilasciate in busta chiusa da almeno due istituti bancari.

La licitazione privata che verrà successivamente esperita, verrà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri che verranno riportati nella lettera di invito. Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte alla procedura di verifica in base al disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

In caso di raggruppamento temporaneo, la domanda di invito dovrà essere redatta congiuntamente dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppate e alla stessa dovranno essere allegate tutte le dichiarazioni, rilasciate con riguardo a ciascuno dei soggetti raggruppati, nonché, per ciascuno, le referenze bancarie precitate.

Il presente bando è pubblicato anche sul sito internet [www.area.trieste.it](http://www.area.trieste.it).

È responsabile del procedimento l'ing. Francesco Ramella, Dirigente del S.I.T.A. dell'amministrazione, tel. 040/3755235.

Trieste, 11 febbraio 2000

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
FINANZA E CONTRATTI:  
dott. Gianfranco Paulatto

AZIENDA MULTISERVIZI GORIZIANA -  
A.M.G. - S.p.A.  
GORIZIA

**Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9200 Kcal/mc distribuito a mezzo rete urbana nel Comune di Gorizia.**

L'Azienda Multiservizi Goriziana comunica che, in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'ener-

gia elettrica ed il gas n. 52 del 22 aprile 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1999, e delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 193 e n. 195 del 22 dicembre 1999, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1999, le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, a decorrere dall'1 gennaio 2000 sono le seguenti:

Tariffa	lire/mc	lire/Mcal	lire/kWh
T1 - Uso cottura e produzione acqua calda	614,40	66,78	57,42
T2 - Riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo	496,20	53,93	46,37
T3 - Altri usi:			
1° livello fino a 10.000 mc/anno	486,40	52,87	45,46
2° oltre i 10.000	482,80	52,48	45,12
T4 - Usi industriali ed artigianali			
1° livello fino a 100.000 mc/anno	405,80	44,11	37,93
2° livello da 100.000 a 200.000 mc/anno	378,20	41,44	35,35

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Prov. C.I.P. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

– lire 36.000 all'anno, pari a lire 3.000 al mese, per le utenze con cottura ed acqua calda;

– lire 60.000 all'anno, pari a lire 5.000 al mese, per le utenze con riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

– lire 41,40 al mc. per tutte le altre utenze da applicare ai soli consumi effettuati.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Prov. C.I.P. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL DIRETTORE GENERALE:  
ing. Carlo Mistretta

COMUNE DI MONRUPINO  
(Trieste)

**Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata tendente al recupero del fabbricato sito sulle pp.cc. n. 1946/4 e .7/1 del C.C. di Rupingrande - sigg. Rebula Sonja e Tavčer Boris.**

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 51 del 17 dicembre 1999 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata tendente al recu-

pero del fabbricato sito sulle pp.cc. n. 1946/4 e .7/1 del C.C. di Rupingrande.

I relativi elaborati progettuali saranno depositati nell'ufficio segreteria a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Durante il periodo di deposito, tanto Enti che privati cittadini possono presentare al Sindaco per iscritto osservazioni in merito.

Monrupino, lì 9 febbraio 2000

IL SINDACO: Alessio Krizman

#### COMUNE DI PAVIA DI UDINE

(Udine)

**Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata interessante gli immobili di proprietà della ditta Nonino Distillatori S.p.A. comprendente due aree distinte, l'una situata a Percoto, in via Aquileia n. 104 e l'altra situata a Perserano, in via Cavour (Strada comunale per Merlana).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

VISTO l'articolo 45, comma 1° della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni

#### RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 1999, n. 72, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1° della legge succitata, il P.R.P.C. di iniziativa privata interessante gli immobili di proprietà della ditta Nonino Distillatori S.p.A., comprendente due aree distinte, l'una situata a Percoto, in via Aquileia, n. 104 e l'altra situata a Perserano, in via Cavour (Strada comunale per Merlana).

Ai sensi dell'articolo 45, comma 2° della legge succitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni dovranno essere indiriz-

zate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.

Pavia di Udine, 28 gennaio 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
E TECNICO-MANUTENTIVA:  
dott. arch. Lucio Pozzetto

#### COMUNE DI PRECENICCO

(Udine)

**Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale «Axel Val».**

Il Tecnico comunale, responsabile del servizio, rende noto che, presso la segreteria comunale, è depositato per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Piano regolatore particolareggiato comunale «Axel Val», adottato con la delibera del Consiglio comunale n. 94 del 21 dicembre 1999.

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Procenicco, lì 29 gennaio 2000

IL TECNICO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
geom. Mario Comisso

#### COMUNE DI SACILE

(Pordenone)

**Avviso di deposito della variante n. 3 all'area di coordinamento A2.9 del Piano particolareggiato del centro storico.**

IL DIRETTORE DI AREA

#### RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 98 del 30 novembre 1999, esecutiva, è stata adottata la variante n. 3 all'area di coordinamento A2.9 del Piano particolareggiato del centro storico.

La predetta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a far data dal 16 febbraio 2000.

Durante i trenta giorni di deposito della variante suddetta chiunque potrà prendere visione ed eventualmente presentare osservazioni e/o opposizioni con esposto diretto al Sindaco redatto in carta legale.

Dalla Residenza Municipale, 26 gennaio 2000

IL DIRETTORE DI AREA:  
ing. Franco Brescacin

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS S.p.A.  
(ITALGAS)  
TORINO

### Tariffe gas metano.

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/mc distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del bacino tariffario del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai seguenti Comuni:

*Provincia di Belluno:*

Feltre.

*Provincia di Pordenone:*

Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafreda, Maniago, Montebelluna, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Vajont, Zoppola.

*Provincia di Treviso:*

Gaiarine, Montebelluna, Oderzo, Vittorio Veneto con Colle Umberto.

*Provincia di Trieste:*

Muggia.

*Provincia di Udine:*

Attimis, Bagnaria Arsa, Buia, Cassacco, Cividale del Friuli, Colloredo di Mont'Albano, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pcenia, Povoletto, Precenicco, Ragnogna, Rive d'Arcano, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Tarcento, Teor, Torreano, Treppo Grande.

La Società Italiana per il Gas S.p.A. (ITALGAS), in applicazione della normativa tariffaria stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con proprie deliberazioni, comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2000 sono le seguenti:

T1 per usi domestici di cottura cibi  
e produzione di acqua calda L/m<sup>3</sup> 614,4

T2 per uso riscaldamento individuale  
(con o senza uso promiscuo) L/m<sup>3</sup> 504,3

T3 per altri usi:  
1° scaglione per consumi  
fino a 50.000 mc/a L/m<sup>3</sup> 473,9  
2° scaglione per consumi  
oltre 50.000 mc/a L/m<sup>3</sup> 418,7  
comunale, ove prevista L/m<sup>3</sup> 418,7  
agricola L/m<sup>3</sup> 418,7

T3 per usi speciali:  
grande terziario con consumi  
superiori a 300.000 mc/a L/m<sup>3</sup> 383,1  
raffrescamento estivo L/m<sup>3</sup> 378,2

T4 per imprese industriali ed artigianali  
con consumo annuo compreso tra  
100.000 e 200.000 mc:  
1° scaglione per consumi  
fino a 100.000 mc/a L/m<sup>3</sup> 405,8  
2° scaglione per consumi  
oltre 100.000 mc/a L/m<sup>3</sup> 378,2

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 L/anno pari a 3.000 L/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 L/anno pari a 5.000 L/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 L/m<sup>3</sup> (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE: dr. P. Bertone

VAMPA GAS S.P.A.  
PESSANO CON BORNAGO  
(Milano)

**Tariffe erogazione gas a 9,200 Mcal/mc distribuito a mezzo rete urbana relative al Comune di Ruda (Udine).**

La Società Vampa Gas S.p.A., con sede amministrativa in via Matteotti, n. 8 - Pessano con Bornago (Milano), concessionaria per la distribuzione del gas a mezzo rete urbana nel Comune di Ruda (Udine), comunica che, con riferimento alle deliberazioni 166/1998 del 29 dicembre 1998, 126/1999 del 26 agosto 1999, 161/1999 del 25 ottobre 1999, 193/1999 e 195/1999 del 22 dicem-

bre 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ha adeguato le tariffe in corso determinando la seguente struttura tariffaria, da applicare alle utenze dei Comuni sopra elencati a decorrere dall'1 gennaio 2000, con il criterio stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988, al netto di imposte di consumo, quote fisse ed I.V.A.:

*Tariffe in vigore dall'1 gennaio 2000*

	L/mc.
T1 uso domestico	614,40
T2 uso riscaldamento individuale	508,20
T3 altri usi:	
fino a 100.000 mc/anno	457,50
oltre 1000.000 mc/anno	390,70
T4 piccole industrie e artigiani (*)	
fino a 100.000 mc/anno	405,80
oltre 100.000 mc/anno	378,20

(\*) con consumi compresi fra 100.000 e 200.000 mc/anno.

IL PRESIDENTE:  
Italo Franco Ripamonti

AZIENDA OSPEDALIERA  
«OSPEDALI RIUNITI»  
TRIESTE

**Graduatoria di merito di concorsi pubblici per n. 1 posto di assistente tecnico-perito meccanico, n. 1 posto di odontotecnico, n. 1 posto di ingegnere e della selezione pubblica per n. 5 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA).**

Si pubblicano ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997 le seguenti graduatorie di merito relative al:

– Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di assistente tecnico-perito meccanico, posto riservato al personale interno di ruolo, approvata con deliberazione n. 54 del 24 gennaio 2000:

1. Strain Gianni	punti 50,500
2. Marsi Michele	punti 38,000
3. Skerlj Gianmario	punti 28,100

– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 5 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), dei quali il 50%, pari a 3 unità, riservati al personale interno di ruolo, approvata con deliberazione n. 27 del 17 gennaio 2000:

1. Sassano Domenico	punti 64,950
2. Racar Moreno	punti 59,455
3. Fabris Gabriella	punti 57,085
4. Vinotti Rita	punti 53,800
5. Mocchiut Gabriella	punti 51,400
6. Lucca Franca	punti 46,000

– Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di odontotecnico - operatore professionale collaboratore I categoria, con riserva del posto al personale interno di ruolo, approvata con deliberazione n. 53 del 24 gennaio 2000:

*Graduatoria generale:*

1. Moferdin Egidio	punti 51,025
--------------------	--------------

*Graduatoria riservataria:*

1. Moferdin Egidio	punti 51,025
--------------------	--------------

– Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente di 1° livello - profilo professionale ingegnere, approvata con delibera n. 55 del 24 gennaio 2000:

1. De Bortoli Franco	punti 67,500
----------------------	--------------

Per delega del Direttore generale  
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:  
dott. Danilo Verzeznassi

AZIENDA OSPEDALIERA  
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»  
PORDENONE

**Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.**

In attuazione alla determinazione n. 7 in data 3 gennaio 2000, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia:

1) Muggia Fabio nato il 28 aprile 1965	punti 72,800/100
2) Fadalti Michela nata il 19 agosto 1968	punti 72,000/100
3) Volpi Giorgio nato il 17 gennaio 1967	punti 71,870/100
4) Ballarin Lorenzo nato il 28 maggio 1958	punti 70,550/100

- 5) Del Pup Lino  
nato il 20 febbraio 1962                      punti 68,750/100
- 6) Mazza Stefania  
nata il 27 agosto 1968                      punti 66,800/100
- 7) Pignataro Rosaria  
nata il 13 novembre 1964                      punti 64,170/100

d'ordine del Direttore generale  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
DEL PERSONALE:  
Gianpaolo Benedetti

blicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 1259 del 31 dicembre 1999, relativa al concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente sanitario in disciplina psichiatria presso il Ser.T.:

- 1) dott. Gianfranco Bazo                      punti 7,621
- 2) dott. Stefano Formaggi                      punti 5,000

IL RESPONSABILE DELLA S.O.  
POLITICHE DEL PERSONALE:  
dott. Fulvio Franza

AZIENDA OSPEDALIERA  
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»  
UDINE

**Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

*20 marzo 2000 - con inizio ore 9.00*

- n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di farmacia ospedaliera - scadenza 3 febbraio 2000;
- n. 2 posti di dirigente sanitario di primo livello di anestesia e rianimazione (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine) - scadenza 10 febbraio 2000.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - ufficio acquisizione del personale - dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - 1° piano - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11, Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:  
ing. Oreste Tavanti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 1 «TRIESTINA»  
TRIESTE

**Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli titoli, per n. 1 posto di dirigente sanitario in psichiatria.**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pub-

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 2 «ISONTINA»  
GORIZIA

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di collaboratore amministrativo per il servizio economico finanziario.**

In esecuzione di ordinanza n. 378 del 30 settembre 1999 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

- n. 3 posti di collaboratore amministrativo per il servizio economico finanziario

Ruolo: amministrativo

Profilo professionale: collaboratore amministrativo

Posizione funzionale: collaboratore amministrativo.

A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458, vale la riserva per il personale in servizio di ruolo presso questa Azienda prevista per il VII livello retributivo.

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi che per il presente concorso, si intende integrata dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991 n. 458.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE**

(articolo 142 del D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni)

- diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;
- per i candidati interni di ruolo, in alternativa al diploma di laurea, sono richiesti il diploma di istruzio-

ne secondaria di secondo grado e anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di assistente amministrativo.

### PROVE D'ESAME

(articolo 145 del D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta*: su argomenti di diritto amministrativo o su argomenti di legislazione sanitaria;

b) *prova orale*: vertente sulla materia della prova scritta.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

### NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

#### 1) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1<sup>o</sup>, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

#### 2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. In base all'articolo 3 del D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
  - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
  - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
  - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g) vengono considerate come il non aver riportato condanne

penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

### 3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di lire 7.500 (settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina», via Vittorio Veneto, n. 24 - Gorizia - precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Gli aventi titolo all'applicazione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 dovranno presentare inoltre la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata del documento comprovante il possesso della qualifica appartenente alle categorie protette ed equiparate;
- certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione del candidato nell'apposito elenco dei disoccupati di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

### 4) AMMISSIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

### 5) ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

### 6) COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.M. 30 gen-

naio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

#### 7) VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, nè saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

#### 8) GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### 9) CONFERIMENTO DEI POSTI ED ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel ter-

mine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti che saranno richiesti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i servizi sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i servizi sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i servizi sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i servizi sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» in via Vittorio Veneto, n. 24 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:  
dott. Bernardetta Maioli

#### Schema esemplificativo di domanda (in carta libera)

Al Direttore generale dell'Azienda  
per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»  
Via Vittorio Veneto, 24  
34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... a .....  
residente in ..... c.a.p. ....  
via/piazza ..... n. .... telefono .....

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (se cittadino italiano) \*1;
- c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso \*2;
- d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

e) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

. . . . .

f) di aver prestato i seguenti servizi:

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

g) di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

i) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in . . . . .

Data . . . . .

Firma

. . . . .

\*1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

\*2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e articolo 2  
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Il/La sottoscritto/a . . . . .  
nato/a il . . . . . a . . . . .

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

. . . . .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Allegati n. . . . .

Data . . . . .

Fatto, letto e sottoscritto  
IL/LA DICHIARANTE

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»  
Via Vittorio Veneto, 24 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....  
nato/a il . . . . . a . . . . .  
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale  
mediante . . . . . n. . . . .  
rilasciata dal . . . . . di . . . . . in data . . . . .

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

\_\_\_\_\_

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968 , n. 15 come integrato dall'articolo 1  
comma 1, del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a . . . . .  
nato/a il . . . . . a . . . . .  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità  
in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO -  
C.R.O.

AVIANO (Pordenone)

**Sorteggio componenti commissione esaminatrice  
di concorso pubblico.**

La Commissione appositamente nominata dal commissario straordinario di questo Centro di Riferimento Oncologico procederà al sorteggio, ai sensi del regolamento organico dell'Istituto, e per quanto non previsto dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modifiche, dei componenti la Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico nel giorno ed ora appresso indicati:

*lunedì 20 marzo 2000, ore 9.00*

– n. 5 posti di infermiere professionale.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso gli uffici amministrativi del Centro di Riferimento Oncologico, via Pedemontana occidentale, n. 12, Aviano (Pordenone).

Aviano, 4 febbraio 2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:  
dr. Fabrizio Oleari

---

---

COMUNE DI AZZANO DECIMO

(Pordenone)

**Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di istruttore direttivo - assistente sociale - VII q.f.**

È indetta una prova di selezione mediante test attitudinale e colloquio per la formazione di una graduatoria di istruttore direttivo - assistente sociale - VII qualifica funzionale, da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato.

*Titolo di studio:* diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, oltre l'abilitazione mediante l'esame di Stato e l'iscrizione all'Albo professionale di cui all'articolo 3, della legge n. 84/1993, oppure l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del D.P.R. n. 14 del 15 gennaio 1987 come da ultimo modificato dal D.P.R. n. 280 del 5 luglio 1989.

*Prove:* le prove di selezione oggetto del bando saranno effettuate il giorno 14 marzo 2000, ore 9,00.

*Termine di scadenza:* la domanda dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13 del giorno 3 marzo 2000.

*Sede di esame:* Palazzo comunale.

Informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda possono essere richiesti alla segreteria del Comune di Azzano Decimo (tel. 0434/636711).

Azzano Decimo, 7 febbraio 2000

IL DIRIGENTE-VICE SEGRETARIO:  
geom. Achille Latini

---